



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	2347
Data del provvedimento	03-11-2025
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Procedura negoziata, ex art. 50, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 36/2023 finalizzata all'affidamento dei "Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del Presidio "Misericordia e Dolce" di Prato - Via Cavour 87 – CUP E34E16002830005" Approvazione schema lettera invito, modelli dichiarazioni sostitutive, individuazione Seggio di gara deputato all'esame della documentazione amministrativa ed al controllo dell'offerta economica.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC GESTIONE AMMINISTRATIVA E APPALTI
Direttore della Struttura	MARTELLINI MASSIMO
Responsabile del procedimento	GORI LUISELLA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
660	Altri oneri diversi di gestione	3B070316	2025

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	62	Schema lettera di invito con modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo dell'offerta
B	100	Capitolato Speciale di Appalto – Testo aggiornato

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	<p>Procedura negoziata, ex art. 50, co. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. finalizzata all'affidamento dei "Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del Presidio "Misericordia e Dolce" di Prato - Via Cavour 87 – CUP E34E16002830005"</p> <p>Approvazione schema lettera invito, modelli dichiarazioni sostitutive, individuazione Seggio di gara deputato all'esame della documentazione amministrativa ed al controllo dell'offerta economica.</p>

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC GESTIONE AMMINISTRATIVA E APPALTI
Direttore della Struttura	MARTELLINI MASSIMO
Responsabile del procedimento	GORI LUISELLA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 660,00	Altri oneri diversi di gestione	3B070316	2025

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	62	Schema lettera di invito con modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo dell'offerta.
B	10	Capitolato Speciale di Appalto – Testo aggiornato

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28.12.2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Vista la delibera n. 1447 del 18/12/2024, di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 01.01.2025 per una durata di tre anni;

Vista la delibera n. 29 del 14/01/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della SOC Gestione investimenti Prato, all’ing. Sara Allegranti (già Direttore SOC Manutenzione Immobili Prato), a decorrere dal 15 gennaio 2025 e per la durata di 5 anni;

Vista la delibera n. 176 del 11/02/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della SOC Manutenzione Prato del Dipartimento Area Tecnica, all’Ing. Francesco Tinti, a decorrere dal 15 febbraio 2025 e per la durata di 5 anni;

Richiamata la determina del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Arch. Francesco Napolitano, n. 781 del 02/04/2025, ad oggetto “*Ricognizione incarichi RUP per contratti afferenti SOC Manutenzione Prato a seguito di avvicendamento nella Direzione della SOC*” con la quale - a seguito della nomina, con decorrenza dal 15/02/25 (Del. DG 176/2025 sopraccitata) dell’Ing. Francesco Tinti quale Direttore della SOC Manutenzione Prato - si è proceduto ad una ricognizione dell’incarico di RUP per i contratti afferenti la SOC Manutenzione, assegnando- tra gli altri – l’incarico di RUP afferente l’intervento in oggetto, all’Ing. Francesco Tinti, in sostituzione dell’Ing. Sara Allegranti.

Vista ancora la delibera n. 1447 del 18/12/2024 con la quale viene confermata la direzione, o la direzione ad interim, per tutte le strutture semplici e complesse interessate da un semplice cambiamento di allocazione, afferenza o denominazione, e che pertanto è confermato l’incarico di direzione della SOC Gestione amministrativa e Appalti (già SOC Appalti e supporto amministrativo) al dottor Massimo Martellini, per un quinquennio a decorrere dal 7 giugno 2023;

Richiamata, inoltre, la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “*Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del sistema aziendale di deleghe (...)’ e Delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (...)’. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR*” nella quale, fra le altre disposizioni, viene deliberato di modificare la delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 ai punti:

- sub 4 lett A) del dispositivo, prevedendo che compete alle SOC Tecniche la predisposizione di tutta la documentazione tecnica indispensabile per le procedure di gara, documentazione che viene adottata con atto del Direttore Generale, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento in relazione alla compatibilità con il Piano Investimenti, su proposta del Direttore della SOC Tecnica di competenza, che si avvale per l’istruttoria amministrativa del personale della SOC Gestione Amministrativa e Appalti. Con il medesimo atto il Direttore Generale indice la procedura di gara;
- sub 4 lett. B) del dispositivo, prevedendo che compete alla SOC Gestione Amministrativa e Appalti la predisposizione di tutta la documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara sulla base dell’atto di programmazione e indizione della procedura, su proposta delle strutture di competenza afferenti al Dipartimento Area Tecnica, previo parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area Tecnica in merito alla compatibilità economica di importi che vadano ad incidere sul Piano Investimenti;

Vista la normativa vigente ed in particolare:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, “*Codice dei contratti pubblici*”;
- il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024 n. 209 recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- il Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministeriale LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;

Richiamate integralmente:

- la deliberazione **n. 469 del 15/04/2025**, con la quale:

- è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal RTP SPIRA SRL di Firenze (Capogruppo), CONSILIUM SERVIZI INGEGNERIA SRL di Firenze — (Mandante), STUDIO TECNICO ING. RICCARDO CHITI di Prato – (Mandante) e ING. FRANCESCO GIANNINI di Calenzano (FI) - (Mandante), relativo all'intervento in oggetto, dando atto che il progetto è stato verificato e validato dal RUP, come risulta dal Rapporto finale di verifica progetto e dal Verbale di validazione redatto in data 14/08/2024 sub allegato A.2 alla Relazione del RUP, approvata con la su citata delibera DG n. 469/2025;
- è stato approvato il quadro economico dell'intervento di importo complessivo pari ad € 4.500.000,00 così composto: € 2.667.380,28 importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, € 323.653,78 importo per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta; € 1.508.965,94 per somme a disposizione ed IVA, finanziato con fondi aziendali, come risulta al rigo PO-08 del Piano degli Investimenti 2025–2027, adottato con Delibera D.G. n. 398 del 27/03/2025;
- è stata indetta la gara d'appalto, relativa ai lavori di cui trattasi, sulla base del progetto esecutivo di cui sopra, nella forma della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del Codice, previa consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, che si svolgerà in modalità telematica tramite il “Sistema Telematico degli Acquisti del servizio Sanitario della Regione Toscana (START)”, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice, e con l'esclusione automatica, ai sensi dell'art. 54 del Codice, delle offerte anomale (Metodo A di cui all'Allegato II.2 al Codice), per un importo complessivo da porre a base di gara di pari a € 2.991.034,06, di cui € 2.667.380,28 per lavori soggetto a ribasso d'asta e € 323.653,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, categorie di lavorazioni OG2, OS30 e OS3;
- si dispone che gli operatori economici da invitare alla procedura di gara di cui trattasi, saranno individuati dall'Elenco Operatori economici della Regione Toscana (come da ultimo aggiornato), istituito ai sensi della Delibera GRT 1169 del 21.10.2024, disponibile in modalità telematica sulla piattaforma di approvvigionamento digitale START, in un numero massimo di 15 (quindici) tra quelli iscritti nella categoria SOA e nella classifica pertinente alla categoria prevalente e all'importo totale dei lavori oggetto dell'appalto, previa apposita richiesta a manifestare interesse a partecipare alla procedura, come previsto all'art 21-ter, co.3 del Disciplinare approvato con DGRT n. 1169 del 21.10.2024;
- è stato approvato lo schema di avviso allegato B) contenente “Richiesta a manifestare interesse” a partecipare alla procedura, rivolto agli iscritti all'Elenco Operatori Economici Regione Toscana, nonché il suo allegato ossia il modello di “Istanza di partecipazione”, redatti secondo quanto previsto all'art. 21-ter del Disciplinare approvato con Delibera GRT 1169 del 21.10.2024 e ai sensi dell'art. 2 co.2 e dell'art 3, co.4 dell'allegato II.1 del Codice;
- si dà atto che il costo complessivo dell'intervento, pari ad € 4.500.000,00 risultante dal Quadro Economico, risulta finanziato nel Piano degli Investimenti aziendale 2025 – 2027, adottato con Delibera D.G. n.398 del 27/03/2025, al rigo PO-08 del – conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati indisponibili” con la seguente ripartizione:
 - quanto a € 505.444,42 a valere su mutui contratti;
 - quanto a € 3.994.555,58 in Autofinanziamento autorizzato con Lettera D.G. Prot. 18407 del 27/03/2025;

Preso atto che il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Francesco Tinti, Direttore della SOC Manutenzione Prato del Dipartimento Area Tecnica

Dato atto che gli operatori economici da invitare in numero di 15 sono stati selezionati in esito alla manifestazione di interesse di cui all'Avviso pubblicato sulla piattaforma START in data 13/06/2025 (procedura Start n. 023235/2025), rivolto agli operatori iscritti all'Elenco della Regione Toscana, ed individuabili in apposito Elenco allegato al verbale seduta riservata del 30/06/2025. Si precisa che il verbale della suddetta seduta riservata, comprensivo dell'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, l'elenco degli operatori economici invitati a presentare offerta, nonché quello

dei soggetti che hanno effettivamente presentato offerta nell'ambito della successiva procedura negoziata, non saranno accessibili fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di accesso agli atti e riservatezza;

Resta inteso che, qualora la richiesta di invito di un soggetto venisse respinta, a quest'ultimo verrebbe comunque riconosciuto il diritto di accedere all'elenco delle manifestazioni di interesse pervenute, esclusivamente dopo la comunicazione ufficiale, da parte della Stazione Appaltante, dei nominativi dei candidati invitati a presentare offerta.

Considerato che con la medesima deliberazione n. 469 del 15/04/2025 avanti richiamata è stato stabilito, inoltre, che con successivo apposito provvedimento del Direttore della SOC Gestione Amministrativa e Appalti del Dipartimento Area Tecnica si sarebbe provveduto a:

- approvare la lettera d'invito con i modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo dell'offerta, in adempimento a quanto previsto dalla sopra citata Deliberazione del Direttore Generale f.f. numero 885 del 16/06/2017, come modificata dalla Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019;
- imputare le spese relative al pagamento del contributo dovuto all'A.N.A.C., secondo quanto stabilito con Deliberazione ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024;
- individuare il seggio di gara deputato all'esame della documentazione amministrativa e al controllo dell'offerta economica;

Dato atto che il R.U.P., Ing. Francesco Tinti, ha ritenuto di dover escludere per l'appalto in oggetto la previsione delle clausole sociali concernenti l'obbligo di garantire, in caso di aggiudicazione, specifiche quote di assunzione riferite all'occupazione giovanile e femminile, all'inclusione lavorativa di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, nonché alla stabilità occupazionale del personale impiegato, data l'incompatibilità delle suddette misure con le caratteristiche tecniche, organizzative e operative del contratto di appalto di che trattasi. In particolare:

- con riguardo alle misure volte a promuovere le pari opportunità generazionali, si evidenzia che la natura al-tamente specialistica delle lavorazioni previste, unitamente al livello di competenze tecniche richieste, rende oggettivamente non praticabile l'inserimento di personale privo di esperienza pregressa, limitando di fatto l'efficacia e l'applicabilità della clausola in questione;
- per quanto concerne la parità di genere, si osserva che, sulla base dei dati statistici disponibili – e in particolare delle rilevazioni fornite dall'ISTAT – il settore dei lavori pubblici, e in special modo quello dei cantieri edili, presenta storicamente un tasso di occupazione femminile fortemente inferiore rispetto alla media nazionale. Tale asimmetria strutturale compromette la concreta possibilità di applicare in modo efficace le misure finalizzate al riequilibrio di genere;
- relativamente all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o in condizione di svantaggio, pur riconoscendo la rilevanza delle finalità sottese a tali disposizioni, si rappresenta che la tipologia di lavorazioni previste e i connessi profili di rischio non consentono, nel contesto specifico, il coinvolgimento operativo di tali soggetti nelle attività di cantiere, fatto salvo il rispetto degli obblighi normativi generali previsti dalla legislazione vigente;
- infine, in merito al principio di stabilità occupazionale del personale, si precisa che lo stesso è applicabile, per espressa previsione normativa, ai contratti di servizi caratterizzati da un impiego stabile e continuativo di forza lavoro. Diversamente, nel presente appalto – avente ad oggetto l'esecuzione di lavori pubblici la natura temporanea, frammentata e non strutturalmente continuativa delle prestazioni non consente l'estensione di tale principio, risultando in contrasto con le modalità operative e organizzative tipiche del settore.

Dato altresì atto che il Capitolato Speciale d'Appalto redatto dal progettista (già approvato con la Delibera n. 469 del 15/04/2025), ha richiesto modifiche e integrazioni non sostanziali, dovute alla correzione di alcuni refusi ed errori materiali, che non hanno interessato altri documenti del progetto esecutivo, né alterato la sussistenza dei requisiti di conformità della Verifica e della Validazione operata ai sensi dello stesso Codice dei Contratti, e che pertanto il testo del CSA così modificato e allegato al presente atto sub. B) sarà inserito tra la documentazione tecnica di gara e caricato a disposizione degli operatori economici partecipanti alla procedura negoziata sulla Piattaforma START;

Ritenuto pertanto necessario approvare con il presente provvedimento, ed in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 885 del 16.06.2017 citata in premessa, lo schema di lettera d'invito con i relativi modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo dell'offerta, per la procedura negoziata di cui trattasi, documenti allegati sotto la lettera A), quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto inoltre opportuno, per ragioni di economicità amministrativa, individuare fin d'ora il seggio di gara deputato all'esame della documentazione amministrativa e al controllo dell'offerta economica, come di seguito specificato:

- *Presidente*: Dott. Massimo Martellini, Direttore della SOC Gestione Amministrativa e Appalti del Dipartimento Area

Tecnica;

- *Componente*: Dott.ssa Luisella Gori, in servizio presso il Dipartimento Area Tecnica;

- *Componente con funzioni di Segretario verbalizzante*: Dott.ssa Sara Guttadauro in servizio presso il Dipartimento Area Tecnica;

dando atto che in caso di necessità, quali assenze ed impedimenti, è nominato fin da ora come *Membro supplente dei componenti* Dott.ssa Mariateresa Parrino, in servizio presso il Dipartimento Area Tecnica. Ulteriori diverse individuazioni e/o sostituzioni in caso di necessità potranno avvenire con formale nota del Direttore della SOC Gestione Amministrativa e Appalti;

Dato atto inoltre che, in base a quanto stabilito con Deliberazione ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, questa Stazione Appaltante è tenuta a versare a favore dell'Autorità medesima un contributo corrispondente al valore complessivo dell'appalto, che nel caso di specie ammonta ad € 660,00= (seicentosessanta), somma gravante come costo sul conto "3B070316 – Altri oneri diversi di gestione" del Bilancio di previsione anno 2025;

Vista la necessità di dare avvio in tempi brevi alla procedura di gara in questione al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma dei lavori;

Dato atto che Direttore della SOC Gestione amministrativa e Appalti nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Luisella Gori, Dirigente Amministrativa, in servizio presso hSOC Gestione Amministrativa e Appalti;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) **di approvare** lo schema di lettera d'invito con i relativi modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo dell'offerta, per la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. relativa ai " *Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del Presidio "Misericordia e Dolce" di Prato - Via Cavour 87 – CUPE34E16002830005*", documenti allegati sotto la lettera A), quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) **di dare atto** che per l'appalto in oggetto non è prevista l'applicazione delle clausole sociali concernenti l'obbligo di garantire, in caso di aggiudicazione, specifiche quote di assunzione riferite all'occupazione giovanile e femminile, all'inclusione lavorativa di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, nonché alla stabilità occupazionale del personale impiegato, per le motivazioni espresse dal RUP con nota e-mail del 30/10/2025.
- 3) **di dare atto** che il Capitolato Speciale di appalto, già approvato con delibera DG n. 469/2025, sarà inserito tra la documentazione tecnica di gara e caricato a disposizione degli operatori economici partecipanti alla procedura negoziata sulla Piattaforma START, nel testo allegato con lett. B) al presente atto, al quale sono state apportate modifiche e integrazioni non sostanziali, dovute alla correzione di alcuni refusi ed errori materiali.
- 4) **di individuare** fin d'ora il seggio di gara deputato all'esame della documentazione amministrativa e al controllo dell'offerta economica, come di seguito specificato:
-*Presidente*: Dott. Massimo Martellini, Direttore della SOC Gestione Amministrativa e Appalti del Dipartimento Area Tecnica;
-*Componente*: Dott.ssa Luisella Gori, Dirigente amministrativa in servizio presso il Dipartimento Area Tecnica;
-*Componente con funzioni di Segretario verbalizzante*: Dott.ssa Sara Guttadauro in servizio presso il Dipartimento Area Tecnica;
dando atto che in caso di necessità, quali assenze ed impedimenti, è nominato fin da ora come *Membro supplente dei Componenti* Dott.ssa Mariateresa Parrino, in servizio presso il Dipartimento Area Tecnica. Ulteriori diverse individuazioni e/o sostituzioni in caso di necessità potranno avvenire con formale nota del Direttore della SOC Gestione Amministrativa e Appalti;
- 5) **di dare atto che**, secondo la delibera ANAC nr. 598 del 30 dicembre 2024, per l'affidamento in oggetto, questa Stazione Appaltante è tenuta a versare a favore dell'Autorità medesima un contributo corrispondente al valore complessivo posto a base di gara, che nel caso di specie ammonta ad € 660,00= (seicentosessanta), somma gravante sul conto "3B070316 – Altri oneri diversi di gestione" del Bilancio anno 2025;
- 6) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua

attuazione, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

- 7) **di pubblicare** il presente atto ed i relativi allegati:
- sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda;
 - sul Sistema Informativo Telematico Appalti della Toscana (SITAT);
- 8) **di trasmettere** la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

Il Direttore
SOC Gestione Amministrativa e
Appalti
Dr Massimo Martellini

Prato, li xx/xx/2025

Prot.

Spett.le

OMISSIS

PROCEDURA NEGOZIATA

Art. 50, comma1, lettera c) D.lgs.36/2023 e s.m.
tramite piattaforma approvvigionamento digitale START
(Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana)

**LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI
DELL'AREA DEL PRESIDIO "MISERICORDIA E DOLCE
DI PRATO" VIA CAVOUR 87 (PO)
CUP E34E16002830005**

GARA START N.

LETTERA D'INVITO

Sommario

1. PREMESSE.....	5
1.1 INFORMAZIONI GENERALI.....	5
1.2 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE - DOTAZIONI TECNICHE - IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2 CHIARIMENTI	7
2.3 COMUNICAZIONI	7
3. INFORMAZIONI APPALTO	8
3.1 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E CATEGORIE LAVORAZIONI	8
3.2 COSTI DELLA MANODOPERA _ INDICAZIONE CCNL APPLICABILI	10
3.3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	10
3.4 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	11
3.5 PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI	11
3.6 REVISIONE PREZZI.....	11
3.7 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	11
3.8 VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO	11
4. DURATA DELL'APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE	12
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
5.1. AGGREGAZIONI DI RETE	12
5.2. PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN CASO DI CRISI DI IMPRESA	13
5.3. COOPTAZIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE	14
6.1 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE	14
6.2 SELF CLEANING.....	14
6.3 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE – CLAUSOLE SOCIALI	14
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE.....	16
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	16
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICHE-PROFESSIONALI	16
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	18
9. AVVALIMENTO	19
10. SUBAPPALTO	20

11. MODALITÀ DI VERIFICA REQUISITI (ART 99 DEL CODICE) – FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO	22
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC.....	22
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELL’OFFERTA	23
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA- BUSTA A.....	25
A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”	26
A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE	28
A.3) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (all A.3)	31
A.4) DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ART. 104 DEL CODICE (Avvalimento).....	32
A.5) “COMUNICAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEI TITOLARI EFFETTIVI”	33
A.6) COPIA DELL’ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (<i>per i soli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti</i>)	33
A.7) DICHIARAZIONI DA RENDERE IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	34
A.8) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	34
A.9) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC	35
A.10) COOPTAZIONE.....	35
A.11) ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:	35
16. OFFERTA ECONOMICA - BUSTA B.....	36
16.1 GENERAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA	36
16.2 CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	36
16.3 SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA	36
17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	37
17.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	37
17.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIOR OFFERENTE	38
18. VERIFICA DELLA ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	38
19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	39
19.1 FASE DI AGGIUDICAZIONE	39
19.2 STIPULA DEL CONTRATTO	40
20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	41
21. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	42
22. ACCESSO AGLI ATTI.....	42

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	43
24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	43

1. PREMESSE

L'Azienda USL Toscana Centro (di seguito Stazione Appaltante) intende procedere all'affidamento indicato in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito Codice), in esecuzione della Deliberazione a contrarre del Direttore Generale nr. 469 del 15/04/2025, con la quale è stata indetta la gara d'appalto relativa ai lavori di cui trattasi, sulla base del progetto esecutivo, validato dal RUP ed approvato con la delibera avanti richiamata

La presente lettera d'invito e i relativi allegati sono stati approvati con Determina dirigenziale n. ---- del ____ della struttura SOC Gestione amministrativa e Appalti, e contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata, alle regole di compilazione e presentazione dell'offerta, al procedimento di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni propedeutiche all'affidamento in questione.

La gara si svolgerà interamente in modalità telematica sulla piattaforma di approvvigionamento digitale START (Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana) in conformità a quanto indicato all'art.19, comma 3 e e all'art. 25 del Codice.

La presente procedura negoziata è stata preceduta, ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare, da avviso di manifestazione di interesse a partecipare, rivolto agli iscritti all'Elenco operatori economici della Regione Toscana (Avviso Prot. 33943 del 12-06-2025, pubblicato in pari data – Verbale esito consultazione del 30/06/2025).

1.1 INFORMAZIONI GENERALI

La descrizione delle lavorazioni ed ogni altra informazione inerente l'appalto sono riportate all'interno del Capitolato Speciale di Appalto, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante ed accessibile a tutti gli operatori economici sulla piattaforma START, a cui si rimanda in maniera integrale.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 2.991.034,06=, di cui **€ 2.667.380,28** per lavori soggetti a ribasso ed **€ 323.653,78=** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge.

Il contratto di appalto sarà stipulato **“a corpo e a misura”**.

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice.

Luogo di svolgimento dei lavori: Area del Presidio “Misericordia e Dolce”, Via Cavour 87, Prato.

Durata: giorni 720 (settecentoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Identificativo procedura di gara piattaforma di approvvigionamento digitale START: ____/2025.

CIG: è generato dalla piattaforma START solo al momento della pubblicazione della procedura di gara, pertanto, è quello riportato all'interno della procedura di gara n. ____/2025

CUP: E34E16002830005

CPV: codice identificativo dell'appalto: **45343000-3 Lavori di installazione di dispositivi antincendio.**

NUTS: ITI15

Lavorazioni: Categoria prevalente: OG2 classe IV -- Categorie secondarie: OS30 classe I – OS30 classe I o Requisiti art.28 Allegato II.12 al Codice.

Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP): Ing. Francesco Tinti Direttore della SOC Manutenzione Immobili Area Pratedel Dipartimento Area Tecnica, individuato ai sensi dell'art. 15 del Codice come da nomina avvenuta con Determina dirigenziale n.781 del 02-04-2025;

Responsabile Fase di affidamento: Dr Massimo Martellini, Direttore della SOC Gestione amministrativa e Appalti del Dipartimento Area Tecnica dell'Azienda USL Toscana Centro.

Finanziamento: L'appalto è finanziato nel Piano degli Investimenti 2025 – 2027, rigo PO-08 adottato con Delibera D.G. n.398 del 27/03/2025- conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati indisponibili” con la seguente ripartizione:

- € 505.444,42 a valere su mutui contratti;
- € 3.994.555,58 in Autofinanziamento autorizzato con Lettera D.G. Prot. 18407 del 27/03/2025;

Durata procedura di affidamento: mesi 3 (tre), salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, co. 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice. Il termine decorre dalla trasmissione della lettera di invito agli operatori economici (di seguito: O.E.) e termina alla data di aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta.

Normativa di riferimento:

- D. Lgs.31 marzo 2023, n.36 “Codice dei contratti pubblici”(nel seguito “Codice”);
- D. Lgs.31 dicembre 2024 n.209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”
- Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni

ancora in vigore;

- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. *“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”*;
- Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (consultabili all’indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/progetto>);
- È regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l’oggetto del presente appalto alle quali si fa rinvio per quanto qui non espressamente contemplato.

1.2 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE - DOTAZIONI TECNICHE - IDENTIFICAZIONE

La presente procedura negoziata è interamente gestita e si svolge per via telematica tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (di seguito, “START” o “Piattaforma”) accessibile all’indirizzo: <https://start.toscana.it/homepage/>, in conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Codice.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e diligenza professionale, secondo quanto previsto all’art. 1176 co. 2 Cod. Civ. e comporta l’accettazione tacita ed incondizionata, di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli operatori economici tramite le comunicazioni, i chiarimenti e gli avvisi pubblicati nella piattaforma, all’interno del dettaglio della procedura di gara di cui trattasi, oltreché delle norme contenute nel Regolamento UE eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) n. 910/2014, nel D. Lgs. 82/2005 relative al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e delle linee guida AGID.

La piattaforma START assicura l’integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni relative alla procedura di gara, anche attraverso l’uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse mantenendo altresì la tracciabilità degli accessi. È inoltre garantito il rispetto dei principi di trasparenza, inviolabilità della busta elettronica virtuale contenente l’offerta economica e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato.

La piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della lettera di invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Riguardo le dotazioni tecniche ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, si rimanda in maniera integrale alle norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana START consultabili al link: <https://start.toscana.it/site-references/progetto> nonché il Manuale utente consultabile sul medesimo sito.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’Operatore Economico.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa che impediscano la corretta presentazione dei documenti di gara, ivi compresa l’offerta economica, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante potrà disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e/o la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sulla piattaforma stessa oppure sul sito istituzionale alla seguente pagina www.uslcentro.toscana.it nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo a giudizio della Stazione Appaltante stessa.

Si attenzionano gli Operatori Economici al fatto che la piattaforma utilizza la casella denominata noreply@start-toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti, pertanto, sono tenuti a controllare che le e-mail inviate dalla piattaforma stessa non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, ogni Operatore Economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica adeguata e conforme a quella prevista nei documenti tecnici che disciplinano il funzionamento della piattaforma di approvvigionamento digitale START.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; si precisa che **ad oggi è possibile anche l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password**. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il **call center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 8148 0761, oppure inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com**.

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di invito;
- 2) Progetto esecutivo come da "Elenco elaborati Progetto esecutivo" approvato con Delibera DG n. n. 469 del 15/04/2025.
- 3) Documento di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro in Azienda USL TCe di prevenzione degli incidenti;
- 4) Modulistica da presentare a corredo dell'offerta;
- 5) Patto di Integrità approvato con Delibera DG n. 706 del 31/05/2023
- 6) Codice di comportamento dipendenti Azienda USL Toscana Centro approvato con Delibera D.G. n. 91 del 30/01/2024 e reperibile sul sito www.uslcentro.toscana.it, nella sezione "Amministrazione trasparente";
- 7) Schema di contratto.

La documentazione è accessibile sulla Piattaforma START all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>

2.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "**chiarimenti**", nell'area riservata della presente procedura all'interno della piattaforma START. Le risposte verranno altresì pubblicate in forma anonima sulla piattaforma START.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

N.B. La Stazione appaltante garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro e non oltre il giorno //2025 ore 23,59.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (entro il //2025), mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella sezione "Chiarimenti pubblicati" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara su START.

Si invitano concorrenti a visionare costantemente tale Sezione/Area della Piattaforma. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. **Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi di posta elettronica certificata. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Tali comunicazioni da parte dell'Amministrazione, vengono pubblicate attraverso le seguenti tipologie di messaggio:

- **Comunicato:** a partire dallo stato della procedura "non iniziata" in poi. Questa tipologia di messaggio non è notificata agli OE e viene pubblicata in automatico sul dettaglio della procedura dalla SA;
- **Chiarimento:** a partire dallo stato della procedura "non iniziata" in poi. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;
- **Comunicazione:** a partire dallo stato della procedura "non iniziata" in poi. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;

- **Richiesta informativa o integrativa:** a partire dallo stato della procedura “in esame” in poi e con almeno una busta aperta. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;
- **Soccorso istruttorio:** a partire dallo stato della procedura “in esame” in poi e con almeno una busta aperta. Questa tipologia di messaggio è notificata agli OE e non può essere pubblicata sul dettaglio della procedura dalla SA;

L'operatore economico può scrivere due tipologie di messaggio:

- **Chiarimento:** a partire dallo stato della procedura “non iniziata” fino e compreso “in corso”;
- **Comunicazione:** a partire dallo stato della procedura “non iniziata”;

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

La sezione “**Posta ricevuta**” rappresenta la sezione che l'utente visualizza di default quando accede al modulo delle Comunicazioni.

Le comunicazioni relative a: a) soccorso istruttorio; b) verifica offerte anormalmente basse; c) aggiudicazione, d) esclusione, e) decisione di non aggiudicare l'appalto, f) data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono anch'esse mediante spedizione tramite la Piattaforma START di messaggi di posta elettronica certificata.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: Il sistema telematico START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. La Stazione appaltante non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

3. INFORMAZIONI APPALTO

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E CATEGORIE LAVORAZIONI

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio “Misericordia e Dolce” di Prato e consiste in tutti i lavori e forniture necessari a rendere conforme il comprensorio alla vigente normativa antincendio. Le lavorazioni sono eseguite su edificio sottoposto alla normativa di tutela dei beni culturali. La descrizione dettagliata dei lavori è riportata nel Capitolato speciale di appalto, disponibile tra la documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto poiché ritenuto organicamente unitario in ragione dell'impossibilità oggettiva di realizzare le lavorazioni mediante scomposizione in lotti funzionali senza compromettere l'efficacia complessiva dei lavori.

Il contratto d'appalto sarà stipulato “**a corpo e a misura**” ai sensi dell'art 3, comma 1, lett. m), dell'Allegato I.7 al Codice. L'importo del contratto relativamente alla parte a misura, può variare in aumento o diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e le condizioni previste dal presente Capitolato. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta si intende applicato a tutti i prezzi unitari in elenco, i quali, così ribassati costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

Il contratto verrà stipulato entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione efficace a norma di quanto disposto dall'art. 18, comma 2, lett. a) e dall'art. 55 comma 1 del Codice, nella forma di scrittura privata firmata digitalmente dalle parti: dal Direttore della S.O.C. Gestione amministrativa e Appalti per la Stazione appaltante e dal legale rappresentante dell'Appaltatore.

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara, compresi gli oneri di sicurezza IVA esclusa, ammonta a € 2.991.034,06, di cui:

- soggetti a ribasso € 2.667.380,28 per lavori
- non soggetti a ribasso € 323.653,78 per costi relativi alla sicurezza.

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono riconducibili alle seguenti categorie:

Lavorazioni	Categorie Allegato II.12 D.Lgs 36/2023	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo totale-compreso manodopera e oneri sicurezza (euro)	% sul totale	Prevalente o Secondaria	Subappalto (si/no)	Subappalto Secondario (SI/NO)	Avvalimento (si/no)
Restauro e Manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	IV	SI	€ 2.545.505,34 (compresi oneri della sicurezza pari a € 323.653,78)	85,10%	prevalente	SI ammesso 50%	NO	NON AMMESSO ai sensi dell'art. 132, comma 2
Impianti interni elettrici, telefonici radiofonici e televisivi	OS30	II	SI	€ 376.570,12	12,59%	secondaria	SI ammesso 100%	NO	NON AMMESSO ai sensi dell'art 104, comma 11
Impianti idrico sanitari	OS3	I o (art.28 All.II.12 Al Codice)	SI	€ 68.958,60	2,31	secondaria	SI ammesso 100%	NO	NON AMMESSO ai sensi dell'art. 104, comma 11
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA				€ 2.991.034,06	100%				

È ammesso il subappalto:

- in misura inferiore al 50% dell'importo della categoria prevalente OG2;
- le categorie OS30- OS3 sono interamente subappaltabili.

Le opere eventualmente subappaltate fino alla quota sopra indicata, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro alla luce della particolarità del sito, del contesto operativo e della gestione delle lavorazioni interferenti (**divieto di subappalto a cascata**).

Si evidenzia che:

1. Ciascuna categoria di lavorazioni costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.
2. I lavori appartenenti alla categoria OS30 e OS3 sono secondarie. Tali lavorazioni sono soggette al divieto di avvalimento, ai sensi del comma 11 dell'art.104 del Codice.
3. **In base al principio dell'assorbimento delle categorie speciali OS3, OS28 e OS30 in quella generale OG11**, l'operatore economico in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11, può eseguire le lavorazioni di cui alle categorie OS3 e OS30, purché la classifica posseduta sia tale da coprire la somma degli importi delle lavorazioni riconducibili alle citate categorie "assorbibili" indicate dalla presente Lettera d'invito.
4. Le lavorazioni secondarie possono essere eseguite dall'appaltatore, direttamente o eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:
 - 4.a) requisiti qualificazione art 28 dell'Allegato II.12 del Codice (per OS3);
 - 4.b) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo integrale delle singole categorie scorparabili (OG2 – OS30).
5. Come meglio illustrato al successivo paragrafo 7, qualora il concorrente singolo non possieda la qualificazione in tali categorie scorparabili (o non le possieda per l'intero importo, per classifica insufficiente) - e non intenda costituire un RTI con altro operatore economico qualificato, ovvero ricorrere all'avvalimento (eccetto che nei casi in cui esso sia vietato) – dovrà ricorrere obbligatoriamente al subappalto delle stesse (**c.d. subappalto "necessario"**) ad imprese in possesso della relativa qualificazione, coprendo i requisiti mancanti con la categoria prevalente: **si precisa che in tale caso la dichiarazione di subappalto deve essere resa nel DGUE, a pena di esclusione.**

6. I lavori riconducibili alla categoria OG2 devono essere eseguiti da operatori economici aventi i requisiti previsti dall'art.133 e dal Titolo II dell'Allegato II.18 del Codice. Per tali lavori non è ammesso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 132, c. 2 del Codice.

7. Per i lavori impiantistici di cui alle categorie OS30 e OS3 vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.

3.2 COSTI DELLA MANODOPERA _ INDICAZIONE CCNL APPLICABILI

Ai sensi dell'art 41, comma 13 del Codice all'interno dell'importo a base di gara sono compresi i **costi della manodopera manodopera** (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, (con la sola eccezione dell'Utile 10% e delle Spese generali 16%), che la Stazione appaltante ha stimato in **€ 914.492,92**, con un'incidenza del 34,28%.

In linea generale, i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, fatta salva la possibilità – stabilita dall'art. 41, co. 14, del Codice – che l'O.E. dimostri che i minori costi della manodopera (rispetto a quelli “stimati” dalla S.A.) dichiarati nell'ambito dell'offerta, derivino da una più efficiente organizzazione aziendale. Si rimanda a quanto precisato nel Paragrafo 16 “Offerta economica” per la formulazione dell'offerta.

N.B. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta, saranno oggetto di verifica, ai sensi dell'art.110 comma 1 del codice. Ai sensi dell'art.110, comma 4, del codice, in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi.

Il contratto collettivo applicato ai sensi dell'art. 11 del Codice è: F012 EDILI: Industrie e Cooperative (CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative).

Gli operatori economici possono indicare in sede di offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'art.11 comma 3 del Codice.

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del Codice, **l'operatore economico produrrà in fase di gara una dichiarazione, tramite la compilazione del Modello A.3 “Dichiarazioni integrative al DGUE_concorrente”**, con la quale dichiara:

- a) di applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto il CCNL previsto nella presente lettera di invito;
oppure
- b) di applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto un diverso CCNL ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella presente lettera di invito nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;
oppure
- c) di applicare al personale impiegato nell'esecuzione un diverso CCNL che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nella presente lettera di invito.

Nel caso di cui alla precedente lett. c), l'economico economico a favore del quale è stata avanzata proposta di aggiudicazione, **prima dell'aggiudicazione**, dovrà produrre i giustificativi che evidenziano l'equivalenza del diverso contratto collettivo applicato, al fine di dimostrare che tale contratto garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quelli indicati nella presente lettera d'invito.

La valutazione di equivalenza delle tutele normative è effettuata dalla Stazione Appaltante sulla base dei parametri indicati all'art. 3 dell'allegato I.01 al Codice.

3.3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.

Si precisa che, trattandosi di appalto **“a corpo e a misura”** il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara si applica ai prezzi dell'**elenco prezzi unitari**, come meglio specificato all'art 3 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una soglia di anomalia individuata secondo il **"Metodo A"**, punto 2 dell'allegato II.2 del Codice.

In caso di un numero di offerte ammesse inferiore a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia, ma la Stazione appaltante, in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice.

3.4 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125 del Codice e dell'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto, sul valore dell'importo contrattuale è **calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento** da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, anche nel caso di consegna dei lavori in via anticipata o d'urgenza.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3.5 PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI

Ai sensi del comma 2 dell'art.126 del Codice e secondo l'art. 25, co.13 del CSA, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente è previsto un **premio di accelerazione** per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del **premio è fissato pari al 0,5‰** dell'ammontare netto contrattuale, nei limiti e condizioni previsti dallo stesso art. 126, comma 2. L'importo del premio comunque non può superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

Il premio viene riconosciuto solo nel caso in cui l'anticipazione sul termine fissato contrattualmente è imputabile totalmente a condotte ed azioni dell'Appaltatore, escludendo, pertanto, riduzioni dei tempi legate a varianti in diminuzione, ad eventi naturali, a diverse indicazioni ed esigenze della Stazione Appaltante, cause di forza maggiore e simili.

È fatto salvo che solo la realizzazione dell'opera a regola d'arte, certificata in sede di collaudo, e la consegna anticipata rispetto al termine stabilito determina il diritto al riconoscimento del premio d'incentivazione a favore dell'Appaltatore.

Le penali, ai sensi dell'art 126 comma 1 del Codice, sono determinate nella misura fissata dall'art. 25, commi 1 - 12, del Capitolato Speciale d'Appalto, cui si rimanda integralmente. In particolare nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è stabilita una penale pari all' 1,5‰ (uno virgola cinque x per mille) dell'importo contrattuale.

3.6 REVISIONE PREZZI

È ammessa, nel corso dell'esecuzione del contratto, la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Codice degli Appalti e con le modalità previste dall'art. 6 dell'Allegato II.2- bis, così come previsto all'art 37 del CSA.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi ai sensi del comma 3 e 4-quater dell'art.60 del Codice, si rimanda alla Tabella C del CSA per l'individuazione delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) necessarie per la formazione dell'indice sintetico di cui all'art.4 dell'Allegato II.2-bis del Codice.

3.7 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Come indicato all'art 3 del CSA, i prezzi contrattuali dell'«elenco dei prezzi unitari» di progetto, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art.120 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del CSA.

3.8 VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione dei lavori fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può im-

porre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. DURATA DELL'APPALTO – LUOGO DI ESECUZIONE

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto è **fissato in 720 (settecentoventi)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Si precisa che, fermo quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del Codice, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, comma 9, del Codice.

Ai fini della presentazione dell'offerta non è previsto il sopralluogo.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara **in forma singola o associata** secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice e dell'Allegato I.1 purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai sensi dell'art.68, comma19 delCodice, **l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.** Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti e dell'articolo 30, co. 2, dell'Allegato II.12, i R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare la mandataria e le mandanti, specificando le categorie dei lavori e le relative quote che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui sopra, quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. In mancanza di indicazione si intende che eseguiranno i lavori con la loro struttura.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, 4 periodo del Codice, **la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo, integrando i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)** (unicità del centro decisionale), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso, ai sensi dell'art.68, comma 14 del Codice, ricorrendo la presunzione di imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale** (partecipazione plurima):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali hanno l'onere, entro 5 giorni, di dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5.1. AGGREGAZIONI DI RETE

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

5.2. PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI IN CASO DI CRISI DI IMPRESA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, è escluso l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, **fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), dall'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e dall'articolo 124 del Codice**. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 40 del citato Decreto (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019, **per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.**

Pertanto, in tali ipotesi, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre mediante inserimento sulla piattaforma START, la documentazione amministrativa indicata al **punto A.7 "Dichiarazioni da rendere in caso di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14" del successivo paragrafo 15 della lettera d'invito.**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

5.3. COOPTAZIONE

È ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art. 68 c. 12 del Codice. In particolare, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica indicati nella presente lettera d'invito, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, ad eccezione del DGUE, del modello dichiarazioni integrative e del modello A4 "Dichiarazioni dell'operatore economico sussidiario". L'impresa cooptata non presta e altresì non deve

essere menzionata nella garanzia definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice.

Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti sopra indicati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

6.1 REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- **cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del codice;**
- **le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2011** o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- **le condizioni di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012** in relazione alla mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e al mancato rispetto dello stesso.

La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice, cause di esclusione non automatica, è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Sia con riferimento alle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del Codice, sia con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del Codice medesimo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 96 del in tema di disciplina dell'esclusione.

6.2 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti, su successiva richiesta della Stazione appaltante, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stessa ogni opportuna valutazione

6.3 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE – CLAUSOLE SOCIALI

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Stazione Appaltante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che incorrano nella causa di esclusione di cui all'art. 27, comma 11 del d.lgs. 81/2008, ovvero gli operatori economici tenuti al possesso della "patente a crediti" che sono oggetto del provvedimento interdittivo semestrale di cui al comma 11 del citato decreto comportante "l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"(vedasi anche: Circolari Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4/2024 e Prot. 9326/2024).

Costituisce, altresì, causa di esclusione la **mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità** di cui al precedente punto 6.1

CLAUSOLE SOCIALI

In base all'art. 57 c. 1 del D.lgs. n. 36/2023, sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate, tra l'altro, a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

A tal fine, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57 del Codice e dall'Allegato II.3 del medesimo Codice, **sono esclusi dalla procedura di gara:**

- gli operatori economici **che occupano oltre cinquanta dipendenti**, che non consegnano al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- **gli operatori economici che al momento della presentazione dell'offerta**, non abbiano assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- gli operatori economici che **occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, entro sei mesi dalla conclusione di un precedente contratto hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Si precisa che trovano applicazione anche le seguenti clausole sociali previste dall'art. 57 del Codice e dall'Allegato II.3, art. 1:

- *gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50* devono impegnarsi a produrre, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- *gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti* sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Tali dichiarazioni devono essere rese dall'operatore economico compilando il Modello A3 Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente.

Si precisa inoltre che, con riferimento alla presente procedura negoziata, non trovano applicazione le ulteriori clausole sociali previste dall'articolo 57 del Codice dei Contratti Pubblici, segnatamente quelle concernenti l'obbligo di garantire, in caso di aggiudicazione, specifiche quote di assunzione riferite all'occupazione giovanile e femminile, all'inclusione lavorativa di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, nonché alla stabilità occupazionale del personale impiegato.

L'esclusione di tali previsioni trova giustificazione nell'incompatibilità delle suddette misure con le caratteristiche tecniche, organizzative e operative del contratto di appalto in oggetto.

In particolare:

- con riguardo alle misure volte a promuovere le pari opportunità generazionali, si evidenzia che la natura altamente specialistica delle lavorazioni previste, unitamente al livello di competenze tecniche richieste, rende oggettivamente non praticabile l'inserimento di personale privo di esperienza pregressa, limitando di fatto l'efficacia e l'applicabilità della clausola in questione;
- per quanto concerne la parità di genere, si osserva che, sulla base dei dati statistici disponibili – e in particolare delle rilevazioni fornite dall'ISTAT – il settore dei lavori pubblici, e in special modo quello dei cantieri edili, presenta storicamente un tasso di occupazione femminile fortemente inferiore rispetto alla media nazionale. Tale asimmetria strutturale compromette la concreta possibilità di applicare in modo efficace le misure finalizzate al riequilibrio di genere;
- relativamente all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o in condizione di svantaggio, pur riconoscendo la rilevanza delle finalità sottese a tali disposizioni, si rappresenta che la tipologia di lavorazioni previste e i connessi profili di rischio non consentono, nel contesto specifico, il coinvolgimento operativo di tali soggetti nelle attività di cantiere, fatto salvo il rispetto degli obblighi normativi generali previsti dalla legislazione vigente;
- infine, in merito al principio di stabilità occupazionale del personale, si precisa che lo stesso è applicabile, per espressa previsione normativa, ai contratti di servizi caratterizzati da un impiego stabile e continuativo di forza lavoro. Diversamente, nel presente appalto – avente ad oggetto l'esecuzione di lavori pubblici – la natura temporanea, frammentata e non strutturalmente continuativa delle prestazioni non consente l'estensione di tale principio, risultando in contrasto con le modalità operative e organizzative tipiche del settore.

Alla luce di quanto sopra, si conferma la non applicabilità, per la presente gara, delle clausole sociali sopra menzionate, rimanendo ferme tutte le altre disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di inclusione, pari opportunità e tutela del lavoro.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti:

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente – e ogni componente di un O.E. plurisoggettivo - deve dichiarare ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. a) del Codice.

- a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A), ove previsto, o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E, per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura;
- b) Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A (solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative).

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICHE-PROFESSIONALI

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice e degli articoli 2 e 28 dell'allegato II.12 al medesimo Codice, è richiesto che gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, siano in possesso di idonei requisiti di qualificazione mediante il possesso di attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, oppure per le lavorazioni di importo inferiore a 150.000,00 euro mediante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativo di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 sopra richiamato.

In particolare, ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 al Codice, **il concorrente potrà qualificarsi** mediante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, oppure dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle singole categorie scorporabili per i rispettivi importi, e quindi, **alternativamente, tramite:**

- 1) **attestazione SOA nella categoria prevalente OG2 per l'importo totale dei lavori (classifica IV), con obbligo di subappalto "necessario" per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria non possedute dal concorrente;**

2) attestazione SOA nella categoria prevalente OG2 in classifica IV e nelle singole categorie scorporabili indicate alla tabella del precedente paragrafo 3 come di seguito specificate:

- SOA in categoria OS30 - classifica II;

- SOA in categoria OS3 - classifica I o possesso requisiti ex art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice.

Per le categorie scorporabili di importo inferiore a 150.000 Euro, in alternativa alla SOA, sono ammessi i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all' art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, come di seguito dettagliati:

- **importo dei lavori analoghi** eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

- **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento** dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

- **adeguata attrezzatura tecnica**

Si rammenta che, i sensi dell'art.18 comma 21 dell'allegato II.12 al Codice, in base al principio dell'assorbimento delle categorie speciali OS3, OS28 e OS30 nella categoria generale OG11, l'operatore economico in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11, può eseguire le lavorazioni di cui alle categorie OS3, e OS30, purché la classifica posseduta sia tale da coprire la somma degli importi delle lavorazioni riconducibili alle citate categorie "assorbibili" di cui si assume l'esecuzione.

Le categorie scorporabili/secondarie previste in appalto (OS30 e OS3) sono subappaltabili per intero.

Pertanto, qualora l'operatore economico concorrente non sia in possesso di specifica e adeguata qualificazione SOA (o non disponga dei requisiti di cui all'art.28 c.1 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 per le categorie di importo inferiore ad € 150.000,00) dovrà rendere specifica dichiarazione nell'ambito del DGUE nella quale si obbliga a subappaltare la quota della categoria scorporabile per la quale non è qualificato.

In alternativa il concorrente può sempre costituire Raggruppamenti temporanei (RTI) con operatori economici qualificati nelle suddette categorie scorporabili, oppure ricorrere all'avvalimento, se ammesso.

Ai sensi dell'art.18 comma 21 dell'allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, in alternativa al possesso della categoria a qualificazione obbligatoria OS30 è ammessa la partecipazione alla gara di imprese in possesso della attestazione di qualificazione SOA nella Cat. OG11 class. I^.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata **attivata nei termini di legge** (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "Documentazione amministrativa aggiuntiva".

In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, all'esito positivo del rinnovo/verifica.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio stabile di cui alla lettera d) dell'art. 65, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati (come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti). Il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la variazione della scadenza intermedia.

Precisazione circa il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati

Ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.12 al Codice, ai fini della qualificazione SOA, a esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA; nell'ipotesi in cui l'attestato SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, perché non ancora aggiornata, il concorrente dovrà indicare nel DGUE gli estremi della certificazione in corso di validità posseduta. Si precisa che l'attestazione SOA sarà acquisita direttamente dalla Stazione appaltante tramite consultazione della banca dati ANAC relativa all'“Elenco delle Imprese qualificate”.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito della certificazione deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II[^] o inferiore.

INDICAZIONI SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f) ed g) del Codice devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA o requisiti art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice di cui al paragrafo 7.2 nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, consorzio, da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 13 del Codice.

Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA o dei requisiti art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola, **ferma restando, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11, del Codice, la necessità che l'esecutore sia un possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.**

Ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice e dell'articolo 30, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso in cui un raggruppamento o un consorzio ordinario abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100, commi 3 e 4, del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento, o del consorzio.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI per I CONSORZI DI COOPERATIVE (ART.65, CO.2, LETT.b), CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE (ART. 65 CO.2, LETT.C), CONSORZI STABILI (ART.65, CO.2 LETT.d)

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2 lett. b), e 225, co. 13, del Codice dei Contratti e dell'articolo 18, co. 17 dell'Allegato II.12 del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a) in caso di **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio** il quale fa valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che lo costituiscono;
- b) in caso di **consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice, qualora eseguano in proprio**, esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c) in caso di **consorzi stabili** di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, qualora eseguano i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, **queste dovranno essere in possesso** di qualificazione adeguata alla corrispondente quota di esecuzione assegnata dal Consorzio mediante requisiti posseduti in proprio, ovvero mediante avvalimento, se ammesso, ai sensi dell'art 104 del Codice, , come previsto dall'art. 67, comma 1, lett. c) del Codice.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

8.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 57 co.1. del Codice è tenuto a garantire **l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore** indicato al paragrafo 3 (punto 3.2) della presente lettera invito, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Codice e dell'art. 1.1 dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), approvati con D.M. della Transizione Ecologica del 23/06/2022, l'Appaltatore è obbligato a seguire le indicazioni progettuali

dettagliatamente riportate nella “Relazione CAM” del progetto esecutivo.

Obblighi derivanti dell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008: Ai sensi dell’art.27 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., le imprese con classifica SOA inferiore alla III e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art.89 comma 1, lettera a) del medesimo decreto, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, possono operare in cantiere solo dopo aver ottenuto il rilascio della c.d. **“patente a crediti”** con dotazione pari o superiore a 15 crediti, per il tramite del portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. L’appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante copia della c.d. “patente a crediti”, con dotazione pari o superiore a 15 crediti, anteriormente alla consegna dei lavori.

L’appaltatore è, altresì, tenuto a verificare il possesso della c.d. “patente a crediti”, con dotazione pari o superiore a 15 crediti, per gli eventuali subappaltatori/subaffidatari/subcontraenti o imprese ausiliarie, con classifica SOA inferiore alla III, entro e non oltre la data di presentazione dell’istanza di subappalto e/o della comunicazione di sub affido/sub contratto, ovvero entro la data di accesso al cantiere della/e medesima/e impresa/e e/o il/i lavoratore/i.

Altri obblighi e impegni

L’appaltatore deve programmare l’esecuzione delle attività affidate fornendo il personale necessario per il rispetto del cronoprogramma allegato al progetto esecutivo approvato.

L’organizzazione dei lavori e le loro modalità di esecuzione dovranno essere tali da ridurre al minimo i disagi per le attività ospitate negli edifici oggetto degli interventi.

L’Appaltatore è tenuto al rispetto della vigente policy anticorruzione e del Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante. I relativi documenti sono disponibili agli indirizzi:

<https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/disposizioni-general/76-piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/>

<https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/disposizioni-general/1939-atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento>

Con la compilazione del Modello A3 “Dichiarazioni integrative al DGUE” il concorrente si deve impegnare a:

- rispettare la **tracciabilità** dei flussi finanziari ottemperando a quanto previsto dalla L. 136/2010 in materia;
- accettare le disposizioni previste dal **“Protocollo d’Intesa”** per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili, approvato con DGRT n. 1065 del 26/09/2022, sottoscritto tra la Regione Toscana, le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le Aziende USL, le Aziende Ospedaliere e la Fondazione Monasterio, allegato al Capitolato Speciale d’appalto;
- accettare le disposizioni previste nel **“Patto di integrità”** approvato con Delibera del Direttore Generale n. 706 del 31/05/2023, reperibile fra la documentazione di gara fornita dalla Stazione appaltante, e di impegnarsi alla sua sottoscrizione in caso di aggiudicazione.

Per i **lavori impiantistici di cui alla categoria OS30** vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i **requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.**

9. AVVALIMENTO

Disciplina dell’avvalimento.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei **requisiti di ordine speciale** di cui al Paragrafo 7 - punto 7.2, della presente lettera d’invito.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente. In particolare, ai sensi dell’articolo 26 dell’Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.

Ai sensi dell’art. 104, comma 2 del Codice, **il contratto di avvalimento** concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 **ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico**

di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. L'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, 1° periodo del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali

L'ausiliario deve:

- a) **possedere i requisiti generali** e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) **possedere i requisiti speciali** oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) **impegnarsi**, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, **a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto**, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente inserisce sulla piattaforma il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio, a pena di esclusione dalla gara. Di tali requisiti sarà fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. In carenza, il Consorzio "designato" dovrà presentare la documentazione attestante che i requisiti prestati sono stati maturati in proprio.

Relativamente alla presente procedura:

Si precisa che l'avvalimento NON è ammesso per la categoria prevalente OG2, in considerazione della specificità del settore dei beni culturali, ai sensi dell'art. 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiamato dall'art. 132, c. 2 del Codice,

Si precisa altresì che l'avvalimento NON è ammesso per le categorie OS 30 e OS 3, ai sensi dell'art. 104, comma 11, del Codice.

10. SUBAPPALTO

In materia di subappalti e subcontratti per la realizzazione delle lavorazioni si applicherà l'art. 119 del Codice.

Premesso il disposto normativo secondo cui il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, si precisa che:

- per le lavorazioni appartenenti alla **categoria prevalente OG2** il subappalto è consentito entro il limite massimo del 49,99% dell'importo della categoria stessa, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023;

- per le lavorazioni appartenenti alla **categoria OS30 e OS3** scorporabili, le stesse possono essere interamente subappaltate ad impresa in possesso di idonea qualificazione.

Le opere eventualmente subappaltate fino alle quote sopra indicate, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, considerato che i lavori prevedono attività connotate da particolari rischi per la salute ai sensi dell'Allegato XI del D.lgs.81/2008 (**divieto di subappalto a cascata**).

Le istanze di autorizzazione al subappalto sono prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare o concedere in cottimo. A questo proposito si rappresenta che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporta l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

In particolare, l'affidatario, ai sensi dell'art. 119, co. 4, del Codice, può affidare in subappalto le attività comprese nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 119, co. 4, lett. b), del Codice; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori e le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di essi che si intende subappaltare.

I contratti di subappalto sono stipulati con piccole e medie imprese in misura non inferiore al 20% (venti per cento) delle prestazioni subappaltabili. Il concorrente può motivatamente indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Salvo impossibilità tecnica, il controllo della dichiarazione del subappaltatore, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, viene effettuata mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore sono effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Sono fatte salve le ipotesi previste dall'art. 119, co. 11, del Codice nell'ambito delle quali la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 del medesimo articolo l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai sensi dell'art. 119, co. 2, del Codice l'affidatario comunica tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio della prestazione. Nel caso di prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ex co. 53, dell'art. 1, della legge 190/2012, i sub-contrattenti devono possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d), del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, co. 3, del Codice.

Nei contratti di subappalto e nei sub-contratti deve essere obbligatoriamente prevista l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, applicabili alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto. Tali clausole devono essere determinate in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 dell'Allegato II.2-bis del Codice. e trovano applicazione al verificarsi delle specifiche condizioni oggettive previste dall'articolo 60, co. 2, lett. a), del medesimo Codice.

L'Appaltatore trasmette la dichiarazione sostitutiva di certificazione predisposta dal Subappaltatore e dal Sub-Contrattante per l'identificazione del cd "Titolare Effettivo" (in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia).

In caso di ricorso al subappalto, l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 119, co. 7, del Codice prima dell'inizio dell'attività. In ottemperanza all'art. 26, co. 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, i costi della sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente dalle altre competenze nel relativo contratto tra aggiudicatario e subappaltatore. La Stazione Appaltante verifica che l'Appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza all'impresa subappaltatrice.

Ai sensi dell'art. 119, co. 6, del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'art. 11, co. 2-bis, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo art. 11, co. 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi della predetta disposizione.

PRECISAZIONI SU SUBAPPALTO "ORDINARIO" (DETTO ANCHE "FACOLTATIVO" O "SEMPLICE") E SUBAPPALTO "NECESSARIO" (DETTO ANCHE "OBBLIGATORIO" O "QUALIFICANTE")

Il ricorso al subappalto c.d. "ordinario" riveste carattere meramente eventuale e facoltativo, rispondendo a scelte discrezionali, organizzative ed economiche dell'impresa concorrente ed è limitato alle sole ipotesi in cui il concorrente sia in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell'appalto, ossia alle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà e non la via necessitata per partecipare alla gara.

Al contrario, il ricorso al subappalto c.d. "necessario" rappresenta una modalità di integrazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Pertanto il ricorso a tale istituto si rende necessario in ipotesi di mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione richiesti dalla lex specialis in riferimento alle "categorie scorparabili a qualificazione obbligatoria"

Il concorrente, nel caso in cui intenda ricorrere a entrambe le tipologie di subappalto (ordinario e necessario), dovrà espressamente indicare nella sezione D della parte II del DGUE le lavorazioni oggetto di subappalto, la categoria di riferimento e la relativa quota percentuale, specificando per ciascuna di esse se il subappalto è "ordinario" oppure "necessario"

La Stazione appaltante, nel caso ravvisi dubbi o incompletezze in merito alla natura (ordinaria o necessaria) del subappalto dichiarato, può richiedere chiarimenti mediante attivazione del soccorso istruttorio procedimentale, al fine di chiarire un'ambiguità solamente formale che nulla aggiunge alle informazioni già fornite, ma al più conferma un obbligo esecutivo già assunto (Consiglio di Stato, sez III, 4 ottobre 2022, n. 8481; TAR Lazio, sez. IV, n. 15165/23).

Potrà essere **oggetto di soccorso istruttorio soltanto la mancata specificazione della natura ordinaria o necessaria del subappalto, ma non l'omessa indicazione** della intenzione di volersi avvalersi del subappalto nel caso esso rivesta natura necessaria.

11. MODALITÀ DI VERIFICA REQUISITI (ART 99 DEL CODICE) – FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti autodichiarati dal concorrente, di ordine generale e di ordine speciale, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). In sede di gara, tramite la sottoscrizione del **Modello A.3 "Dichiarazioni integrative al DGUE concorrente"**, gli operatori economici dovranno pertanto autorizzare questa stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 35, co. 5-bis del Codice, al trattamento dei dati tramite il FVOE, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la prova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante, nel DGUE o in altra documentazione presentata, la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizierà a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento (art. 96, comma 12, del Codice).

Il concorrente presta altresì il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo di cui all'art. 24 del Codice. I dati acquisiti sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per le finalità inerenti la presente procedura e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC numero 598 del 30/12/2024 per un importo pari a € 165,00.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite presentazione a mezzo START della ricevuta di avvenuto pagamento. L'Operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta. (v. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 09.06.2025 n. 6).

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito. L'offerta e la documentazione a corredo deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Si applica l'art. 3 dell'Allegato II.12 del Codice.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 2025 a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Entro il termine sopra indicato il concorrente dovrà inserire sulla piattaforma la seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell'offerta di cui ai successivi punti A.1, A.2, A.3, A.5, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11 del Paragrafo 15, firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

B) OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo Paragrafo 16, firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Si precisa che:

- per la partecipazione alla presente gara, in quanto procedura negoziata, **non è dovuta l'imposta di bollo** (cfr. Risoluzione Agenzia delle entrate 5/1/2021 n. 7, "Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare");
- essendo i documenti firmati digitalmente, **non deve essere allegato alcun documento di identità;**

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma START offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e l'ora di inizio e la data e l'ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma START, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, **può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.**

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

-il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

-l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, dell'impegno a conferire mandato collettivo in caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituiti può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, comma 1. Lett.a) del Codice).

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile di cui al Paragrafo 6 (punto 6.3) della presente lettera di invito (altre cause di esclusione – clausole sociali)¹.

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e l'omessa attestazione della trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità; si precisa che il soccorso istruttorio opererà solo se il rapporto e la relativa attestazione sono antecedenti il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni –(art. 101, comma 3, del Codice) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

¹Cfr. paragrafo 14 del Bando tipo 1/2023, approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 309 del 27 giugno 2023.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta. È facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omessa/a o risultato/a irregolare, e nei seguenti casi:

- l'elemento è disponibile immediatamente tramite consultazione di appositi siti internet o banche dati (ad esempio, certificazione di qualità disponibile sui siti degli enti certificatori, ecc.);
- la stazione appaltante risulta già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito: in tale caso, la stazione appaltante provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti ai sensi dell'art.18, comma 2, della legge n. 241/1990.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA- BUSTA A

L'operatore economico inserisce nella busta "A - Documentazione amministrativa" la documentazione indicata nella tabella seguente:

Documento	Bustavirtuale
Domanda di partecipazione (generata da START)	Amministrativa
DGUE concorrente (generato da START)	Amministrativa
Modello Dichiarazioni integrative del concorrente (v. All.A3)	Amministrativa
<i>(eventuale)</i> Procura o dichiarazione sostitutiva	Amministrativa
<i>(eventuale)</i> DGUEconsorziate esecutrici (generato da START)	Amministrativa
<i>(eventuale)</i> <u>per Consorziati esecutrici:</u> Modello "Dichiarazioni di partecipazione – operatore economico sussidiario"(v. All.4)	Amministrativa
<i>(eventuale)</i> DGUE ausiliaria art.104 del Codice (generato da START)	Amministrativa
<i>(eventuale)</i> <u>per Ausiliaria</u> Modello "Dichiarazioni di partecipazione- operatore economico sussidiario"(v. All.4)	Amministrativa
<i>(eventuale)</i> Contratto di avvalimento art.104 del Codice	Amministrativa
<i>(eventuale)</i> Relazione di un professionista in caso di concordato preventivo con continuità aziendale/Decreto di omologa	Amministrativa
Modello dichiarazione titolare effettivo	Amministrativa
<i>eventuale)</i> <u>per impresa cooptata:</u> Modello "Dichiarazioni di partecipazione - operatore economico sussidiario" (V. All. A4)	Amministrativa

Ricevuta pagamento contributo ANAC - obbligatorio	Amministrativa
(eventuale) Ulteriore documentazione persoggetti associati	Amministrativa
(eventuale per operatori con numero di dipendenti superiore a 50) RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE	Amministrativa
(eventuale) Documentazione per self cleaning	Amministrativa
Modello Acc-A	Amministrativa
(eventuale) Ulteriore documentazione aggiuntiva	Amministrativa

A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”

La domanda di partecipazione, generata in automatico dal sistema START reca la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2. quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nel Capitolato speciale di appalto e suoi allegati, (ivi compreso il Patto di integrità approvato con Delibera DG n. 706 del 31/05/2023), negli elaborati di progetto e nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; - Compilare i form on-line;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’indirizzo fornitori cliccando su “Modifica”;
- **Generare il documento “domanda di partecipazione”** accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Ildocumento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, i dati identificativi anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice, **ivi inclusi l’amministratore di fatto e i soggetti del suddetto art. 94, comma 3, relativi al socio unico persona giuridica**, nonché la forma di partecipazione alla gara di cui all’art.65 del Codice.

La domanda di partecipazione, generata automaticamente dal sistema telematico, dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di imprese individuali, dal titolare;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dallamandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START al momento non è perfettamente adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "*domanda di partecipazione*" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "*Modifica*" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, deve essere effettuata utilizzando la funzione "*Modifica anagrafica*" presente nella *home page*.

ATTENZIONE: Qualora l'operatore economico partecipante alla gara sia un **Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), del Codice, non ancora costituito**, per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere selezionata - al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta - quale forma di partecipazione, tra quelle proposte dal sistema START, la seguente: "**RTI COSTITUENDO**". In tal caso, l'offerta economica generata automaticamente dal sistema START conterrà l'impegno a conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata quale mandataria.

Si invitano, comunque, gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "*offerta economica*", ivi compreso la presenza della suddetta dichiarazione di impegno che costituisce elemento essenziale dell'offerta in quanto impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante, e pertanto la sua omissione è causa di esclusione dalla gara.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, costituiti o costituendi)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

-la **mandataria** deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi form online, per procedere alla generazione della corrispondente "*domanda di partecipazione*". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori**.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "*domanda di partecipazione*" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "*Modifica anagrafica*" presente nella home page;

- **per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;**

-ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "*domanda di partecipazione*" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:

- **copia** (in formato elettronico) o mediante scansione del documento cartaceo **dell'atto di costituzione di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 68, commi 5 e 6 del Codice.

CONSORZI ART. 65 COMMA 2, LETTERE b), c) e d)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) o lettera c) o lettera d) del Codice deve:

- **compilare i form on-line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", **specificando la tipologia di consorzio** (consorzio lett. b) o consorzio lett. c) o consorzio lett. d), comma 2, art. 65 del Codice), **indicando le consorziate per le quali il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.**
- **firmare digitalmente** la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

Nel caso in cui la "Domanda di partecipazione" e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore, il concorrente inserisce a sistema nell'apposito spazio riservato alla Procura denominato "Procura o dichiarazione sostitutiva" l'originale informatico firmato digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

N.B.: Qualora il concorrente intenda generare una nuova domanda di partecipazione (modificare la domanda generando un nuovo documento in pdf), il Sistema elimina il documento "Offerta economica" precedentemente caricato. Pertanto dovrà essere nuovamente caricato a sistema il documento "Offerta economica".

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE

Le dichiarazioni sull'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16- ter, del D.lgs. del 2001, n. 165, nonché sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 100 del Codice e le altre dichiarazioni richieste nella presente gara previsti nella presente lettera di invito, **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, compilato **on line** tramite la piattaforma, e attraverso il modello denominato "**Modello A.3 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**", messo a disposizione dalla stazione appaltante sul sistema START.

Il legale rappresentante o procuratore del concorrente **dichiara nel DGUE il possesso dei requisiti sia di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, attestando l'assenza dei motivi di esclusione nelle apposite parti e sezioni, sia di ordine speciale art. 100 del Codice.**

PRECISAZIONI SUL DGUE ON LINE

Oltre all'Impresa che assume la qualifica di concorrente, anche le Imprese ausiliarie, le Imprese consorziate indicate come esecutrici, le consorziate che hanno prestato i requisiti al Consorzio, nonché l'Impresa cooptata, compilano il DGUE online, seguendo le istruzioni della Piattaforma.

Il Documento di gara unico europeo deve essere pertanto compilato online:

- dal concorrente Impresa singola;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e da quelle che prestano i requisiti;
- nel caso di avvalimento, dall'Impresa ausiliaria;
- dall'Impresa cooptata;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nel caso di partecipazione in forma di consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo, GEIE, rete di imprese, il sistema START prevede che la compilazione del DGUE elettronico per ciascun membro dell'operatore riunito debba essere fatta sul sistema START dalla mandataria/capogruppo. Anche in caso di avvalimento, oppure nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, il sistema START prevede che

la compilazione del DGUE elettronico per l'impresa ausiliaria o consorziata debba essere fatta dal concorrente (es. in caso di RTI, la mandataria compila e genera sul sistema il DGUE per sé e per le mandanti; in caso di consorzio stabile, il consorzio compila e genera il DGUE per sé e per la/le consorziate/e esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti).

Non è possibile per l'impresa ausiliaria, o per una mandante di un raggruppamento temporaneo, oppure per una consorzziata accedere al sistema e compilare il DGUE elettronico autonomamente.

In ogni caso il DGUE, anche se compilato on line e caricato dal concorrente che ricorre all'avvalimento, dalla mandataria e dal consorzio, dovrà essere firmato digitalmente (formato PDF firmato digitalmente) dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria, mandante o consorzziata cui esso si riferisce, o da un loro procuratore.

Nell'ipotesi di firma digitale da parte di un procuratore speciale, dovrà inoltre essere inserita nel sistema una copia della procura, salva l'ipotesi in cui alla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, nel qual caso sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Si precisa che:

- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

ATTENZIONE: Il concorrente è tenuto a rendere dichiarazioni complete in ordine alle cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice in quanto, come affermato da copiosa giurisprudenza "nelle procedure di evidenza pubblica la completezza delle dichiarazioni già di per sé costituisce un valore da perseguire perché consente la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico che partecipa alla gara ed una dichiarazione inaffidabile, perché falsa o incompleta è già di per sé lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l'impresa meriti o meno di partecipare alla procedura competitiva".

In particolare, il concorrente **deve dichiarare**, in ossequio ai principi di lealtà, buona fede, correttezza e trasparenza, **tutte le eventuali condanne relative a qualsiasi tipologia di reato commesso dai soggetti elencati all'art. 94, comma 3, del Codice.** La valutazione sulla loro rilevanza ai fini dell'ammissione alla procedura di gara è un potere spettante esclusivamente alla stazione appaltante.

Nei casi di incertezza si consiglia all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una visura ai sensi dell'art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002, con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

Al riguardo, si fa presente che nel certificato del Casellario Giudiziale, rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite e, in particolare non compaiono, tra gli altri, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda.

Il concorrente **non è tenuto, invece, a dichiarare le condanne** quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

IL DGUE dovrà essere compilato relativamente:

- **alla parte II:** Informazioni sull'operatore economico - tutte le sezioni;
- **alla parte III:** Motivi di esclusione – tutte le sezioni;
- **alla parte IV:** Criteri di selezione – le sezioni pertinenti;
- **alla parte VI:** Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute.

Si rappresenta che, **in caso di possesso di certificazione SOA**, in corso di validità, nelle categorie e classifiche di lavorazioni specificate al precedente paragrafo 7.2 della presente lettera di invito, il concorrente dovrà specificarlo nella parte II “Informazioni sull'Operatore economico” del DGUE.

Il concorrente, **in riferimento alla categoria di lavorazione OS3, che non possiede l'Attestazione SOA ma possiede i requisiti previsti dall'art. 28 dell'allegato II.12 al Codice**, è tenuto a compilare la parte IV: Criteri di selezione:

- **sezione B:** Criteri di selezione: Capacità economica e finanziaria “Altri requisiti economici o finanziari” (in riferimento ai requisiti di cui all'art. 28 co. 1 lett. b) dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023),
- **sezione C:** Criteri di selezione: Capacità tecniche e professionali “Per gli appalti di lavori: esecuzione di lavori del tipo specificato” (in riferimento ai requisiti di cui all'art. 28 co. 1 lett. a) dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023) e “Strumenti stabilimenti e attrezzature tecniche” (in riferimento ai requisiti di cui all'art. 28 co. 1 lett. c) dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023).

Il concorrente **non in possesso di certificazione SOA almeno in classifica III per le categorie di lavorazioni previste dalla presente lettera di invito** è tenuto a compilare la parte IV: Criteri di selezione:

- **sezione D:** Criteri di selezione: Sistemi di garanzia della qualità.

Il concorrente dovrà produrre il DGUE con le seguenti modalità:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sulla piattaforma;
- **Definire** la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
- **Accedere** alla funzionalità DGUE – Documento di gara unico europeo presente nella Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta, selezionando “Completa”;
- **Compilare** le maschere presenti sulla piattaforma corrispondenti alle varie sezioni di cui è composto il DGUE;

Al termine della compilazione la piattaforma genera due file, il DGUE in formato “xml” e in formato “pdf”. Il concorrente deve:

- **scaricare** sul proprio pc il file DGUE in formato pdf generato dalla piattaforma;
- **firmare digitalmente** il file DGUE in formato pdf generato dalla piattaforma;
- **inserire nella piattaforma** il file DGUE firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto sub A.1 del presente paragrafo.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE generato automaticamente dalla Piattaforma START, dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice, il DGUE generato automaticamente dalla Piattaforma START, **do**vrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio.

Inoltre le consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre dovranno compilare il DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante sulla piattaforma START e dovranno rendere - utilizzando il modello A.4) “Dichiarazioni di partecipazione - operatore economico sussidiario” - le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le informazioni generali della consorziata; tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 124, comma 1, del Codice.

L'inserimento nel sistema dei DGUE e dei modelli A.4) “Dichiarazioni di partecipazione - operatore economico sussidiario” avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un Consorzio di cui alle lettere b), c) e d) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

AVVALIMENTO (ART. 104 D. LGS 36/2023) - specificazioni

L'operatore economico concorrente, nel caso in cui si avvalga dei requisiti di altri soggetti per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di carattere economico e finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lettere b) e c) del Codice, previsti nella presente lettera di invito (**avvalimento**), deve indicare nella sezione C della Parte II del DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria),
- i requisiti oggetto di avvalimento, e presentare nell'apposito spazio del sistema telematico la documentazione di cui al successivo punto **A.8**).

SUBAPPALTO - specificazioni

Il concorrente indica, nella **sezione D della parte II del DGUE**, le prestazioni che intende subappaltare e la misura percentuale delle stesse secondo le indicazioni riportate nella Tabella di cui al precedente Paragrafo 3, e in conformità a quanto previsto dall'art. 48 del Capitolato Speciale d'Appalto; in caso di mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato per tutta la durata di validità dell'appalto.

Ai fini della subappaltabilità delle opere, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG2 che dunque potrà essere subappaltata per una quota inferiore al 50%.

Coerentemente a quanto prescritto dallo stesso articolo 119, comma 5, del Codice, il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori da assumere e dei requisiti generali previsti dallo stesso Codice.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e le medesime quote percentuali che l'operatore riunito intende subappaltare.

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al sub-appaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi espressamente previsti dall'art. 119, comma 11, del Codice al quale complessivamente si rinvia per la disciplina del subappalto.

Subappalto cd. “necessario”: per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, non possedute dal concorrente, la volontà di ricorrere al subappalto deve essere espressamente dichiarata, fin dalla presentazione dell'offerta, dal concorrente medesimo nel DGUE, pena l'esclusione dalla gara.

A.3) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (all A.3)2

²Il modulo denominato “**Modello A.3 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**” si rende necessario per consentire ai concorrenti di rendere alcune dichiarazioni, attualmente non contenute nel DGUE. I **concorrenti**, ivi compresi i membri degli operatori riuniti (RTI e consorzi ordinari), dovranno rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando il suddetto modello A.3. **Le imprese ausiliarie e le consorziate esecutrici, le consorziate che prestano i requisiti e le cooptate** dovranno invece rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando il modello A.3.

Il concorrente rende le **dichiarazioni integrative al DGUE mediante apposito modello A.3** disponibile nella documentazione di gara. Tale modello dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto sub A.1 del presente paragrafo ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto; in caso di costituendi associazione temporanea o consorzio ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che compongono il raggruppamento.

In particolare, con la suddetta dichiarazione, il concorrente **RENDE** anche le seguenti ulteriori dichiarazioni e autorizzazioni ai fini dell'accesso delle comunicazioni e del trattamento dati:

- **dichiara di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE)**, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;

- dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico dell'Azienda o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 GDPR;

- **autorizza la Stazione Appaltante a rendere nota tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 36 del Codice, oppure chiede l'oscuramento dei dati personali particolari e/o giudiziari** presenti nella documentazione amministrativa. A tal fine, il concorrente dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso, le parti della documentazione amministrativa da sottrarre all'accesso agli atti anche mediante acquisizione diretta ai sensi dell'art. 35, comma 1, del Codice, utilizzando rispettivamente il Modello ACC-A, allegato alla presente lettera di invito. In mancanza dell'indicazione puntuale delle parti da oscurare, come pure in mancanza della relativa motivazione, la documentazione amministrativa è da intendersi come interamente accessibile. La Stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

A.4) DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 104 DEL CODICE (Avvalimento)

(Non applicabile per le categorie OG2, OS30 e OS3)

Il concorrente, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto, c.d. **impresa ausiliaria**, deve indicare nel **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell'art. 104, comma 1 e 2, del Codice, **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto**. Tale contratto, concluso in forma scritta a **pena di nullità**, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- le risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'affidamento, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Detto contratto deve essere prodotto, in alternativa:

- come documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dai contraenti;
- come copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal notaio o da altro pubblico ufficiale mediante apposizione di propria firma digitale (art. 22, comma 1 e 2, del d.lgs. 82/2005). **N.B. La conformità all'originale non potrà essere attestata dalrappresentante legale dell'impresa concorrente, ma da un pubblico ufficiale.**

zando un distinto modulo, sempre messo a disposizione dalla Stazione appaltante, denominato **"Modello A.4 - Dichiarazioni di partecipazione – operatore economico sussidiario"**. Si precisa che l'utilizzo dei moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante non è obbligatorio, potendo gli operatori economici utilizzarne altri, purché con gli stessi vengano rese tutte le dichiarazioni richieste.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE da compilarsi on line;

- rendere, **utilizzando l'apposito modello A.4) "Dichiarazioni di partecipazione - operatore economico sussidiario"**, disponibile nella documentazione di gara, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE, ivi compresa la dichiarazione relativa al possesso delle risorse e dei requisiti tecnici di cui è carente il concorrente nonché la dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e il modello A.4) "Dichiarazioni di partecipazione - operatore economico sussidiario", compilati e sottoscritti dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

A.5) "COMUNICAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEI TITOLARI EFFETTIVI"

Al fine di implementare le misure di controllo dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio, i concorrenti sono tenuti a fornire i dati necessari per l'identificazione del "titolare effettivo" onde consentire alla Stazione appaltante di adottare misure per la verifica dell'identità della persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività.

Si precisa che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, **tutti gli operatori economici, fatta eccezione per le imprese individuali, hanno un titolare effettivo, che deve pertanto essere identificato e comunicato.**

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la comunicazione dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

Si precisa che, qualora il/i titolare/i effettivo/i non corrisponda/no al legale rappresentante del concorrente, questi è/sono tenuto/i a dichiarare l'assenza di conflitti di interesse personali mediante la sottoscrizione del presente modulo. **Diversamente, nel caso in cui il titolare effettivo coincida con il legale rappresentante**, la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse formulata nel DGUE dall'operatore economico concorrente è da considerarsi comprensiva anche di quella relativa al titolare effettivo che riveste il ruolo di legale rappresentante.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Ai sensi del D.Lgs.231/2007 e del D.Lgs.n.125 del 2019, vi sono **tre criteri alternativi** per l'individuazione del titolare effettivo:

- 1. criterio dell'assetto proprietario:** il titolare/i effettivo/i è individuata nella persona o nelle persone che detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
- 2. criterio del controllo:** sulla base di questo criterio il titolare effettivo è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso dell'ammagioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders.
- 3. criterio residuale:** se non sono stati individuabili titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

A.6) COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (per i soli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti)

Copia del Rapporto, redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), deve essere trasmesso dal concorrente, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata (RTI, consorzi, reti di imprese), copia del predetto rapporto deve essere presentata da ciascuna delle seguenti imprese, sempre che su di essa incomba l'obbligo di redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- c) dal Consorzio (di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2, art. 65 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici dei lavori.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, detto rapporto deve essere presentato sia dall'ausiliaria che dal concorrente ausiliato

A.7) DICHIARAZIONI DA RENDERE IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente – ove sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - deve indicare nel DGUE nella sezione C – Parte III, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato/decreto di omologa e gli estremi del provvedimento che lo autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi dell'art. 95, comma 5, del D.lgs. n. 14/2019, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Il concorrente, oltre a presentare tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, dovrà inoltre inserire, nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico, i documenti di seguito indicati:

- a) *(nel caso in cui sia stato già emesso il Decreto di omologa)* copia conforme del **decreto di omologa del concordato preventivo emesso dal Tribunale**;
- b) *(nel caso di deposito della domanda di concordato o di emissione del decreto di ammissibilità alla procedura di concordato)* copia conforme **della relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano** e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- c) *(nel caso in cui non è stato ancora emesso il decreto di ammissibilità alla procedura di concordato)* è necessario il ricorso all'avvalimento del soggetto, e in tal caso, il concorrente dovrà produrre, oltre alla relazione di cui al precedente punto b), anche la seguente documentazione:
 - **DGUE dell'impresa ausiliaria**, da compilarsi on-line sulla piattaforma START;
 - **il Modello A.4 “Dichiarazioni di partecipazione – operatore economico sussidiario”** compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria;
 - **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

A.8) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I soggetti associati devono inoltre produrre, inserendolo negli appositi spazi sulla piattaforma START, quanto segue:

A) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIÀ COSTITUITI:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, da rendersi all'interno della domanda di partecipazione, delle prestazioni di lavori e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

B) CONSORZI ORDINARI O GEIE GIÀ COSTITUITI:

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, da rendersi all'interno della domanda di partecipazione, delle prestazioni di lavori e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

C) AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. **RETE SOGGETTO**):

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo;
- comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle prestazioni di lavori e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

D) AGGREGAZIONI DI RETISTI: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (c.d. **RETE CONTRATTO**):

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle prestazioni di lavori e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

E) AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: se la rete partecipa nelle forme del RTI COSTITUITO O COSTITUENDO (perché la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza, oppure la rete è sprovvista di organo comune, ovvero perché l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti):

E.1) aggregazioni di retisti in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle prestazioni di lavori e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

E.2) aggregazioni di retisti in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le prestazioni di lavori e relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

A.9) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC

I partecipanti devono produrre **DOCUMENTO** attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del contributo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024. Ai fini del pagamento i concorrenti dovranno accedere al sito web di ANAC, www.anticorruzione.it, Accedi ai servizi, sezioni "Gestione Contributi Gara" e "Portale dei pagamenti dell'ANAC".

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema la scansione digitale della ricevuta di pagamento, disponibile nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art.101, comma 1, del Codice. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, entro il termine assegnato dalla Stazione appaltante, l'offerta è dichiarata inammissibile e conseguentemente il concorrente è escluso dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

A.10) COOPTAZIONE

L'impresa cooptata deve compilare, firmare digitalmente dal legale rappresentante e caricare sulla piattaforma START il **Modello A.4 "Dichiarazioni di partecipazione – operatore economico sussidiario"** reperibile sulla piattaforma stessa.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E, il **Modello A.4 "Dichiarazioni di partecipazione – operatore economico sussidiario"** deve essere caricato sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria capogruppo o organo comune.

A.11) ALTRA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

In questo spazio deve essere inserita la documentazione richiesta nella presente lettera di invito per la quale eventualmente non è presente lo spazio dedicato a sistema.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a **150 MB**.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica e alla domanda di partecipazione.

16. OFFERTA ECONOMICA - BUSTA B

16.1 GENERAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line;
- **Scaricare** sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

16.2 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico compila il *form on line* "offerta economica" presente sulla piattaforma e contenente i seguenti elementi:

- 1) il **prezzo complessivo offerto** per l'appalto, in cifre, IVA esclusa;
- 2) il **ribasso percentuale offerto** espresso con 3 cifre decimali, applicato all'importo a base di gara;
- 3) la **stima degli oneri aziendali dell'offerente** concernenti l'**adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (cd. "oneri aziendali della sicurezza") di cui all'art. 108, comma 9, del Codice;
- 4) i **costi della manodopera**, in cifre, **indicati dal concorrente**, relativi al personale stimato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento, **ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice**.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice, **i costi della manodopera definiti da questa stazione appaltante** all'articolo 2 della presente lettera di invito **non sono ribassabili**, evidenziando che è comunque fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si precisa che:

- quanto agli **oneri aziendali della sicurezza**, essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti *ex lege* dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli **a pena di esclusione**, all'interno della propria offerta economica, nell'apposito "*form on-line*". L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;

- quanto ai **costi della manodopera indicati dall'offerente**, se essi sono inferiori a quelli indicati nella lettera di invito da questa stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, l'offerta sarà sottoposta a **verifica di congruità ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice**. I costi indicati dal concorrente non potranno comunque essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui al citato art. 41 co. 13 del Codice. Ove risultasse che i costi della manodopera dell'offerente sono inferiori ai minimi salariali retributivi di cui sopra, la stazione appaltante l'offerta del concorrente sarà esclusa in quanto anormalmente bassa.

16.3 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal concorrente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al punto sub A.1 del precedente Paragrafo 15.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti.

In tal caso, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta

economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "offerta economica" generato dal Sistema.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

In esecuzione della Deliberazione n. 885 del 16/06/2017, le sedute di gara sono affidate al Seggio di gara, costituito dal Presidente (Responsabile del procedimento di gara) e da almeno due componenti (dipendenti amministrativi) per la verifica e la valutazione della documentazione amministrativa (Busta A) e per la verifica e valutazione dell'offerta economica (Busta B).

La prima sessione di gara con apertura della documentazione costituente l'offerta avrà luogo in seduta pubblica il

Data:

	2025
--	------

 Ore

10	30
----	----

presso i locali della Area Tecnica Prato - SOC Gestione amministrativa e Appalti – Dipartimento Area Tecnica, ubicati a Prato, Piazza dell'ospedale 5 – Prato.

Vi potranno partecipare legali rappresentanti degli operatori economici interessati oppure persone (massimo due per concorrente) munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno notificati ai concorrenti attraverso la pubblicazione di una comunicazione, mediante il sistema START, nell'apposito spazio relativo alla gara stessa.

17.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il **seggio di gara** deputato alla verifica della documentazione amministrativa e dell'offerta economica, costituito dal Presidente ed eventuali assistenti, in seduta pubblica, dichiara aperta la seduta di gara in modalità telematica e:

1) **esamina** la documentazione amministrativa;

2) **verifica** la presenza, la completezza e la regolarità della documentazione presentata dai concorrenti, e:

- **attiva** l'eventuale soccorso istruttorio: qualora dalla fase di verifica delle dichiarazioni presentate dai concorrenti emerga la mancanza, l'inesattezza e ogni altra irregolarità negli elementi della documentazione amministrativa di cui al precedente paragrafo 15 relativa ad alcuni dei concorrenti, la seduta pubblica sarà sospesa al fine di attivare il soccorso istruttorio nei confronti di tali concorrenti. Le operazioni di gara saranno riprese in seduta pubblica alla data successivamente stabilita, che sarà resa nota ai concorrenti con apposito comunicato sul Sistema START;
- **abilita** i concorrenti ammessi alla gara ovvero ne dispone l'esclusione;

3) in esito alla verifica della documentazione amministrativa presente nella busta virtuale "A":

- a) laddove le funzioni di Presidente del seggio di gara siano svolte dal Direttore della SOC Gestione Amministrativa e Appalti, lo stesso **adotta il provvedimento di ammissione/esclusione** e provvede alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente", e alla sua comunicazione entro il termine di cui all'art. 90 del Codice.
- b) laddove le funzioni di Presidente del seggio di gara siano affidate dal Direttore della SOC Gestione Amministrativa e Appalti ad un proprio collaboratore, quest'ultimo comunica alla stazione appaltante (SOC Gestione Amministrativa e Appalti) l'elenco degli operatori economici per i quali disporre le ammissioni e/o le eventuali esclusioni alla successiva fase della procedura di gara, per procedere all'adozione del **provvedimento di ammissione/esclusione**, e provvedere alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente", e alla sua comunicazione entro il termine di cui all'art. 90 del Codice.

17.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIOR OFFERENTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara, in seduta pubblica:

- 1) **apre** la busta virtuale “B” contenente il documento “Offerta Economica” presentato dai concorrenti ammessi alla predetta fase di gara e ne verifica la regolarità formale;
- 2) **procede** all’eventuale esclusione delle offerte economiche irregolari;
- 3) **approva** la documentazione economica al fine di permettere al Sistema, in modo automatico, di formulare la classifica della gara;
- 4) **se il numero delle offerte ammesse è:**
 - a) **pari o superiore a cinque:**
 - **calcola**, mediante il Sistema Start, la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 54 del Codice, procedendo all’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale **sulla base del “Metodo A”**, punto 2, di cui all’Allegato II.2 del Codice;
 - **applica** l’esclusione automatica delle offerte che risultano pari o superiori alla soglia di anomalia così calcolata;
 - **formula** proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l’offerta più vicina per difetto alla soglia stessa;
 - b) **inferiore a cinque:**
 - non calcola la soglia di anomalia secondo il metodo sopra indicato, chiude la seduta di gara per trasmettere al RUP gli esiti della classifica di gara affinché quest’ultimo possa valutare l’attivazione facoltativa della verifica di congruità.

Qualora il RUP comunichi di **non procedere alla verifica di congruità** perché ritiene l’offerta congrua, il Seggio di gara riapre la seduta pubblica per formulare proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua.

Qualora, invece, il RUP ritenga di attivare la verifica procederà secondo quanto indicato al successivo **paragrafo 18**.

Nel caso in cui venga accertata la disponibilità del RUP a visionare immediatamente la nota con gli esiti della classifica di gara, il Seggio di gara sospende temporaneamente la seduta, in attesa di ricevere dal RUP comunicazione a riguardo. Nel caso in cui il RUP non rilevi la necessità di attivare la verifica di congruità dell’offerta perché la ritiene congrua, il Seggio di gara riprenderà i lavori nella medesima seduta pubblica per procedere contestualmente a formulare la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico che ha presentato la migliore offerta.

In caso contrario, il Seggio di gara riprenderà i lavori per dichiarare chiusa la seduta e il RUP procederà ad attivare la verifica di congruità dell’offerta e gli adempimenti conseguenti secondo quanto indicato al successivo **paragrafo 18**.

Si precisa che la verifica riguarderà anche la congruità dei costi aziendali della sicurezza afferenti l’Impresa, indicati dal concorrente nell’offerta economica, nonché i costi della manodopera.

Tali costi saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’appalto.

In caso di parità fra due o più ribassi delle offerte economiche presentate si procederà ad individuare la migliore offerta mediante sorteggio in seduta pubblica, da eseguirsi manualmente poiché il sistema telematico START non consente tale funzionalità.

All’esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di gara – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale secondo quanto disposto al successivo paragrafo 18 - **formula** la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

18. VERIFICA DELLA ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP, direttamente o avvalendosi di una Commissione nominata ad hoc, valuta la congruità, serietà, sostenibilità della migliore offerta che in base ad elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’art. 108, co. 9, del Codice, appaia anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In tale contesto, l'operatore economico sarà tenuto anche a specificare, in modo dettagliato e motivato, l'eventuale sussistenza di informazioni protette da segreto tecnico o commerciale in relazione alle spiegazioni fornite, evidenziando contestualmente tutti gli elementi indispensabili per consentire un'adeguata valutazione da parte della stazione appaltante.

Il RUP direttamente o avvalendosi di una Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Su proposta del RUP la Stazione appaltante esclude, ai sensi dell'art.110, co. 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito della valutazione effettuata dal RUP, quest'ultimo formula alla Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la miglior offerta risultata congrua.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

19.1 FASE DI AGGIUDICAZIONE

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente

Preliminarmente alla aggiudicazione la Stazione appaltante procede:

1) a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e - laddove non effettuato in sede di verifica di congruità dell'offerta - **il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lettera d), del Codice in merito al costo del personale** riguardo ai minimi salariali retributivi;

2) a verificare, laddove non effettuato in sede di verifica di congruità dell'offerta, il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5, lett d) del Codice in merito al **costo della manodopera**, nei casi in cui l'importo offerto dal concorrente intacchi in modo significativo i valori indicati dalla Stazione appaltante nella documentazione di gara;

3) a verificare l'attendibilità degli impegni assunti dall'Appaltatore in relazione a quanto richiesto al Paragrafo 8 riguardante le opportunità generazionali e – se del caso -per promuovere l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiati;

4) a verificare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007, il possesso dei requisiti tecnico professionali dell'operatore economico risultato primo in graduatoria richiedendo allo stesso di produrre entro 7 dal ricevimento della richiesta la seguente documentazione:

- a) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008;
- b) Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- c) Nomina del medico competente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- d) Adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. 81/2008 da documentare mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e degli attestati correlati.

5) a verificare il possesso della patente a crediti, di cui all'art. 27 del D. Lgs. 81/2008, dell'operatore economico nei confronti del quale è stata proposta l'aggiudicazione, qualora lo stesso sia in possesso di qualificazione SOA in classifica inferiore alla III, nonchè al rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 18 settembre 2024. n. 132, tramite consultazione dell'apposito portale, ove consentita, oppure richiedendo all'operatore economico la necessaria documentazione a comprova.

Il RUP per l'effettuazione delle sopra indicate verifiche richiede per iscritto, assegnando all'operatore economico un termine non inferiore a 7 giorni, la presentazione degli elementi necessari per le verifiche sopra citate

Qualora le spiegazioni fornite non giustificano una delle verifiche sopra richieste (idoneità tecnico-professionale, equivalenza CCNL e/o costo della manodopera e/o patente a punti), la Stazione appaltante esclude l'offerta.

Inoltre, nel caso in cui la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dia esito negativo la Stazione appaltante:

- comunica l'esito negativo della verifica al competente Dipartimento di Prevenzione per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici;
- comunica altresì l'esito negativo della verifica all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in quanto trattasi di grave violazione in materia di sicurezza ai sensi dell'art.95, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicazione è disposta altresì previa verifica d'ufficio dei requisiti generali e speciali attraverso l'utilizzo della banca dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale (FVOE) di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 36/2023. L'aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti dalla presente lettera di invito.

Qualora dai controlli effettuati si riscontrino motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice, o il mancato possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 100 del Codice così come previsti dalla lettera di invito, non risultando dunque confermate le dichiarazioni rese dall'operatore economico primo classificato, la Stazione appaltante procede - all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura.

In tutti i casi di esclusione di un'offerta come sopra indicati, si procederà, ove possibile, allo scorrimento della graduatoria, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia risultato inferiore a cinque. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, si procederà invece a rideterminare la soglia di anomalia ed a individuare così la nuova migliore offerta.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche suddette, si procederà secondo la procedura sopra descritta, scorrendo nuovamente la graduatoria oppure rideterminando la soglia di anomalia per individuare così la nuova migliore offerta.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c), del Codice, la Stazione Appaltante entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, comunica all'operatore economico l'avvenuta aggiudicazione.

19.2 STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'imposta di bollo è definita in base alla fascia di importo come indicato nell'allegato I.4 del Codice e dovrà essere assolta mediante il modello F24 Elide - come da provvedimento n. prot. 240013 del 28 giugno 2023, dell'Agenzia delle Entrate-, utilizzando il codice tributo "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36" (Risoluzione n. 37/2023).

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

Poichè dal 1° ottobre 2024 le imprese³ e i lavoratori autonomi⁴ che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 sono tenuti al possesso della c.d patente a crediti di cui all'art. 27 del D. Lgs. 81/2008, nonchè al rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 18 settembre 2024. n. 132, ai fini della stipula del contratto sarà verificato (tramite consultazione dell'apposito portale, ove consentita, oppure richiedendo all'operatore economico la necessaria documentazione a comprova), il possesso della patente a crediti da parte dell'aggiudicatario.

A seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, ed in tutti i casi ivi previsti, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. In tal caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la seguente documentazione:

- se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone: S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata, **dichiarazione circa la propria composizione societaria**, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonchè l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o GEIE, non ancora costituito, il relativo **atto costitutivo**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata;
- **dichiarazione sul conflitto di interesse** dell'operatore economico aggiudicatario;
- **garanzia definitiva** nella misura del 5% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA e secondo le modalità previste dall'articolo 53, comma 4, del Codice;
- **polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10, del Codice** che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per i massimali garantiti previsti tabella D) allegata al Capitolato Speciale di Appalto;
- **dichiarazione di presa visione dei rischi presenti e delle misure di prevenzione** da adottare nell'Azienda USL Toscana centro, attraverso la lettura dei documenti di informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, disponibile in formato elettronico nel sito internet di ESTAR, all'indirizzo www.estar.toscana.it, seguendo il percorso on line: Home, Aziende Sanitarie, Portale delle Aziende Sanitarie, Tecnico Amministrativo, Informativa di Sicurezza, "2020.12.09-ASL-TOSCANA-CENTRO- Documento-informativo-rischi-aziendali-eprevenzione- incidenti.pdf";
- nel caso di lavori che rientrano tra quelli disciplinati dal "Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. n.81/2008, **le dichiarazioni previste, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alle imprese esecutrici**;
- eventuali **proposte integrative al Piano di Sicurezza e Coordinamento**, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008;
- **il Piano Operativo di Sicurezza** ai sensi degli artt. 89, comma 1, lett. h, e 86, comma 1, lett. g, del D.Lgs. n. 81/2008;
- *quant'altro necessario per la stipula del contratto.*

20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

³Con esclusione di quelle in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, che sono escluse dall'ambito applicativo della patente a crediti a prescindere dalla categoria di appartenenza

⁴Con esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera, servizio, fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie e relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il soggetto aggiudicatario dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, l'Aggiudicatario deve conformarsi agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL Toscana centro approvato con Delibera D.G. n. 91 del 30/01/2024 e reperibile sul sito www.uslcentro.toscana.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura, ai sensi dell'art. 225 del D. Lgs. 36/2023, è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 35/2023 e s.m. e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Si precisa che

- ai sensi dell'art. 36 comma 1 del Codice, l'offerta dell'operatore economico aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti e le informazioni presupposti dell'aggiudicazione, sono resi disponibili dalla Stazione appaltante tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione della aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del Codice.

- ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Codice, agli operatori economici collocati nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

Al concorrente è riconosciuto il diritto di richiedere l'oscuramento dei dati personali particolari o giudiziari, obbligatoriamente forniti nell'ambito della procedura di affidamento, mediante motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso, le informazioni personali da sottrarre all'accesso agli atti. In mancanza dell'indicazione puntuale delle informazioni da oscurare, come pure in mancanza della relativa motivazione, la documentazione sarà da intendersi come interamente accessibile.

La Stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, ritenendo non oscurabili tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'ammissione/esclusione di un concorrente dalla procedura di gara (es. condanna penale dichiarata dal concorrente nel DGUE, documento obbligatorio per autocertificare il possesso di stati, requisiti e qualità soggettive necessarie per l'ammissione a gara pubbliche, che non ha comportato l'esclusione dalla procedura di gara, avendo lo stesso concorrente fornito prova di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità oppure una dissociazione).

L'eventuale istanza di oscuramento dei dati personali particolari e/o giudiziari è presentata compilando il **modulo Acc-A**.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Toscana - Indirizzo postale: Via Ricasoli 40. Città: Firenze.

Per le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di Firenze, rimanendo altresì espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Per quanto riguarda l'informativa generale relativa al trattamento dei dati personali, si rinvia al testo di informativa pubblicato sul sito internet aziendale dell'Azienda USL Toscana Centro informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003. Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dai concorrenti alla presente procedura negoziata sono necessari per la gestione del procedimento di gara e sono raccolti, ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti pubblici a cura della scrivente Stazione appaltante. Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL Toscana Centro; il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della SOC Gestione amministrativa e Appalti.

SOC Gestione amministrativa e Appalti

Il Direttore

Dott. Massimo Martellini

(documento firmato digitalmente)

Elenco Allegati

- Modello A.3 “Dichiarazioni integrative al DGUE_concorrente”;
- Modello A.4 “Dichiarazioni operatore economico sussidiario”;
- Modello “Dichiarazione titolare effettivo”;
- Modello ACC-A “Dichiarazione di autorizzazione all'accesso agli atti o richiesta di oscuramento dei dati personali particolari e/o giudiziari”;
- Patto di Integrità.

A.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE _ CONCORRENTE

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE

PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA D) DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DELL'AREA DEL PRESIDIO "MISERICORDIA E DOLCE DI PRATO" VIA CAVOUR 87 (PO) - CUP E34E16002830005.

Il sottoscritto..... nella sua qualità di (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. del autorizzato a rappresentare legalmente l'operatore economico denominato con sede legale in Prov. CAP Via/Piazza n. e sede amministrativa in Prov. CAP Via/Piazza N. Partita IVA C.F.

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pienamente consapevole delle responsabilità penali cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 e dell'art. 77 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

(dove richiesto valorizzare con una X negli appositi spazi solo l'opzione che interessa)

• *Ad integrazione del DGUE e della Domanda di partecipazione:*

1. In riferimento alla forma di partecipazione:

di partecipare alla presente gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta);

oppure

di partecipare in più di una forma, e in particolare nei modi seguenti

e allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

2. Di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione tale da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi tra loro intercorsi (articolo 95, comma 1, lett. d, del Codice).

3. Di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (*pantouflage o revolving door*) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, né ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante o ente concedente nei confronti del medesimo operatore economico;

4. In riferimento al CCNL applicato:

di applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto il CCNL previsto nel disciplinare di gara;

oppure

di applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto il seguente CCNL (*indicare il CCNL applicato*) identificato dal codice alfanumerico unico, ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel disciplinare di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;

oppure

di applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto il seguente CCNL (*indicare il CCNL applicato*) identificato dal codice alfanumerico unico che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel disciplinare di gara;

5. Rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 94, comma 5, lett. b, del Codice):

- Di essere in regola
 - Di non essere in regola
 - Di non essere tenuto alla disciplina legge 68/1999, (*indicare le motivazioni: numero di dipendenti o altro*)
-
-

6. In caso di subappalto:

di stipulare contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, così come definite dell'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. al Codice;

oppure

di stipulare contratti di subappalto, in misura diversa dal 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, così come definite dell'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.

al Codice per le seguenti ragioni:

- di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

7. In caso di subappalto "necessario" (detto anche "obbligatorio" o "qualificante"):

- di dover ricorrere al subappalto "necessario" a causa del mancato autonomo possesso dei necessari requisiti di qualificazione richiesti dalla *lex specialis* in riferimento alle "categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria" sotto indicate e, pertanto, dichiara il subappalto "necessario" della/e seguente/i categoria/e scorporabile/i a qualificazione obbligatoria non posseduta/e, con indicazione della relativa quota percentuale:

8. In caso di concordato preventivo

- di trovarsi in stato di concordato preventivo e di poter partecipare alla procedura di gara in quanto:
- È stato già emesso dal Tribunale il decreto di omologa del concordato preventivo n. _____ del _____ ;
oppure
 - È stato emesso il provvedimento di ammissione al concordato n. _____ del _____ ;
oppure
 - ha depositato la domanda di ammissione al concordato, ma non è stato emesso il provvedimento di ammissione al concordato preventivo, pertanto per la partecipazione alla presente procedura si avvale della impresa ausiliaria con denominazione _____ sede _____
_____, Codice fiscale _____ Partita IVA _____, per la quale ha presentato nella documentazione a corredo dell'offerta tutto quanto previsto dall'art.104 del D.Lgs. 36/2023 e dalla lettera di invito;
 - è in situazione di concordato e partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese. A tal fine dichiara che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 95, comma 5, del D.lgs.14/2019.

9. Iscrizione White list (obbligatorio nel caso siano previste, nella lettera di invito, attività a

maggior rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi della L. 190/2012 e s.m.)

L'operatore economico è iscritto alla white list della Prefettura della Provincia di , data iscrizione _____

oppure

L'operatore economico ha inviato in data richiesta di iscrizione alla white list della Prefettura della Provincia di

10. Ai sensi dell'art.57 e dell'allegato II.3 del Codice (CLAUSOLE SOCIALI) dichiara:

- che il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione dell'offerta è _____;
- che il numero di dipendenti computabili ai sensi della L. 68/99 è _____;
- *(se non è prevista deroga nella lettera di invito – vedi par. 6.3 della lettera di invito)* di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota del 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- *(se non è prevista deroga nella lettera di invito– vedi par. 6.3 della lettera di invito)* di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione femminile una quota del 30 % delle assunzioni necessarie, limitatamente al personale impiegatizio, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- (nel caso di operatori economici con più di 50 dipendenti)*** di aver prodotto, al momento dell'offerta, a pena di esclusione dalla presente procedura, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- (nel caso di operatori economici da 15 a 50 dipendenti)*** di impegnarsi a produrre, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- (se tenuto alla disciplina L. n. 68/1999)*** di aver ottemperato nell'ultimo triennio gli obblighi di cui alla L. n. 68/1999;
- (nel caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti)*** di impegnarsi a produrre, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e

provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

- (nel caso di operatori economici da 15 a 50 dipendenti)** di non essere incorso nell'interdizione di 12 mesi per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione di un precedente contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 1, comma 2, allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023;

DICHIARA inoltre

- di considerare remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza;
 - b) che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza riportati nell'offerta economica deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti posti in rapporto all'appalto cui si concorre;
 - c) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei **criteri ambientali minimi (CAM)** approvati con D.M. della Transizione Ecologica del 23/06/2022, individuati dalla stazione appaltante e richiamati negli elaborati progettuali
- di aver preso visione e accettare le disposizioni previste dal **Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili**, approvato con DGRT n. 1065 del 26/09/2022, sottoscritto tra la Regione Toscana, le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le Aziende USL, le Aziende Ospedaliere e la Fondazione Monasterio, che costituisce parte integrante del Capitolato Speciale di Appalto.
- di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste nel **"Patto di integrità"** approvato con Delibera del Direttore Generale n. 706 del 31/05/2023, reperibile fra la documentazione di gara fornita dalla Stazione appaltante, e di impegnarsi alla sua sottoscrizione in caso di aggiudicazione;
- di aver preso visione e di accettare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, le disposizioni di cui al D.P.R.16-04-2013, n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* recepite dal **Codice di Comportamento della Stazione Appaltante**, consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della stessa;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice di Comportamento della Stazione Appaltante, pena la risoluzione del contratto, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

• **Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dati**

DICHIARA

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico dell'Azienda o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 GDPR.
- di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, l'offerta presentata, unitamente alla documentazione amministrativa, sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.
- di essere consapevole che la Stazione Appaltante è tenuta ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata come previsto nella lettera di invito, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa di settore di cui al D.lgs. 36/2023.
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per le finalità inerenti la presente procedura e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023.

DICHIARA altresì:

• **Solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:**

di essere operatore economico non residente e privo di stabile organizzazione in Italia e di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

che il domicilio fiscale è _____,
il codice fiscale è _____;
la partita IVA è _____;

l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice è _____;

DATA _____

FIRMA _____

(documento firmato digitalmente)

DICHIARAZIONI DELL'OPERATORE ECONOMICO SUSSIDIARIO
(da compilare solo in presenza di consorziata esecutrice, di impresa ausiliaria o di impresa cooptata)

PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA D) DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DELL'AREA DEL PRESIDIO "MISERICORDIA E DOLCE DI PRATO" VIA CAVOUR 87 (PO) - CUP E34E16002830005.

L'operatore economico _____

che interviene nell'appalto in qualità di (selezionare una delle seguenti opzioni):

- consorziata esecutrice designata dal Consorzio _____;
- impresa ausiliaria ex art. 104 del D.Lgs. 36/2023;
- impresa cooptata ex art. 68, comma 12, del D.Lgs. 36/2023;

Nel caso in cui lo statuto della consorziata esecutrice oppure dell'impresa ausiliaria o cooptata richiedano per l'intervento nella presente procedura la firma congiunta di più soggetti occorre riportare i nominativi, i ruoli e i poteri di tutti.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____, codice fiscale _____ nella sua qualità di _____
fonte dei poteri (singolo titolare, statuto, procura ecc.) _____;

- dichiara di possedere **da solo** i poteri per impegnare contrattualmente l'operatore economico per l'intervento nella presente procedura di affidamento;
- dichiara di possedere i poteri per impegnare contrattualmente l'operatore economico per l'intervento nella presente procedura di affidamento **congiuntamente** con i seguenti soggetti che sottoscriveranno la presente dichiarazione;

sottoscrittori congiunti (eventuale)

nominativo _____ nato a _____ il
_____, codice fiscale _____ nella sua qualità di _____
fonte dei poteri (singolo titolare, statuto, procura ecc.) _____;

nominativo _____ nato a _____ il
_____, codice fiscale _____ nella sua qualità di _____
fonte dei poteri (singolo titolare, statuto, procura ecc.) _____;

Il/i soggetto/i sopra identificato/i come rappresentate/i dell'operatore economico indicato in epigrafe - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 – consapevole/i delle responsabilità penali cui può/possono andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e alla normativa vigente in materia di partecipazione alle procedure di gara:

DICHIARA/DICHIARANO

Dati generali:

1. Denominazione o ragione sociale: _____ ;
2. forma giuridica: _____ ;
3. codice fiscale: _____ ;
4. posta elettronica certificata (PEC): _____ ;
5. referente per l'amministrazione (nominativo): _____ ;

6. referente per l'amministrazione (telefono): _____ ;
7. referente per l'amministrazione (e-mail): _____ ;
8. N. dipendenti occupati _____ ;
9. N. dipendenti computabili ai sensi della L. 68/99 _____ ;

Posizioni tributarie, assicurative e previdenziali:

1. sede competente dell'Agenzia delle Entrate _____ ;
2. sede competente INPS: _____ matricola _____ ;
3. sede competente INAIL: _____ matricola _____ PAT _____ ;
4. Altro istituto (*specificare*): _____ matricola _____ ;
5. CCNL applicato: _____ ;

Iscrizioni in registri o albi (*se pertinente*)

1. iscrizione registro delle imprese CCIAA _____ ;
2. iscrizione nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative _____ ;
3. iscrizione albi professionali (*specificare*): _____ ;

Partecipazione a consorzi:

- non fa parte di consorzi di cui all'art. 65 c. 2 lettera d) D. Lgs. n. 36/2023;
alternativamente
- fa parte del consorzio _____ ;

**I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.)
dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice:**

TITOLARE (se si tratta di società individuale)

Cognome e nome _____

Nato a _____ il _____ C.F. _____

Residente in _____ Via _____ n° _____

Carica ricoperta _____

SOCI (se si tratta di società in nome collettivo)

Cognome e nome _____

Nato a _____ il _____ C.F. _____

Residente in _____ Via _____ n° _____

Carica ricoperta _____
(ripetere all'occorrenza)

SOCI ACCOMANDATARI (se si tratta di società in accomandita semplice)

Cognome e nome _____

Nato a _____ il _____ C.F. _____

Residente in _____ Via _____ n° _____

Carica ricoperta _____
(ripetere all'occorrenza)

COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (se si tratta di altro tipo di società o consorzi)

(Presidente del C.d.A., Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza, Consiglieri con poteri di rappresentanza).

Cognome e nome _____

Nato a _____ il _____ C.F. _____

Residente in _____ Via _____ n° _____

Carica ricoperta _____
(ripetere all'occorrenza)

INSTITORI, PROCURATORI GENERALI (ove previsti)

Cognome e nome _____

Nato a _____ il _____ C.F. _____

Residente in _____ Via _____ n° _____

Carica ricoperta _____
(ripetere all'occorrenza)

COLLEGIO SINDACALE (sindaci effettivi e supplenti)

Cognome e nome _____

Nato a _____ il _____ C.F. _____

Residente in _____ Via _____ n° _____

Carica ricoperta _____
(ripetere all'occorrenza)

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (ove previsto)

Cognome e nome _____

Nato a _____ il _____ C.F. _____

Residente in _____ Via _____ n° _____

Carica ricoperta _____
(ripetere all'occorrenza)

REVISORE CONTABILE (ove previsto)

Cognome e nome _____

Nato a _____ il _____ C.F. _____

Residente in _____ Via _____ n° _____

Carica ricoperta _____
(ripetere all'occorrenza)

COMPONENTI CONSIGLIO DI GESTIONE E DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

(ove previsto)

Cognome e nome _____

Nato a _____ il _____ C.F. _____

Residente in _____ Via _____ n° _____

Carica ricoperta _____
(ripetere all'occorrenza)

Cognome e nome _____

Nato a _____ il _____ C.F. _____

Residente in _____ Via _____ n° _____

Carica ricoperta _____
(ripetere all'occorrenza)

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI (indicare quote percentuali di proprietà)

* Se persona fisica

Cognome e nome _____ quota sociale (%) _____

Nato a _____ il _____ C.F. _____

Residente in _____ Via _____ n° _____

(ripetere all'occorrenza)

* Se persona giuridica

DENOMINAZIONE _____ quota sociale (%) _____

SEDE LEGALE _____

C.F. _____ PARTITA IVA _____

SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 94, COMMA 3, D.LGS. 36/2023 RELATIVI AL SOCIO UNICO PERSONA GIURIDICA

Cognome e nome _____

Nato a _____ il _____ C.F. _____

Residente in _____ Via _____ n° _____

Carica ricoperta _____

(ripetere all'occorrenza)

DIRETTORI TECNICI (impresa individuale, snc, sas)

Cognome e nome _____

Nato a _____ il _____ C.F. _____

Residente in _____ Via _____ n° _____

AMMINISTRATORE DI FATTO

Cognome e nome _____

Nato a _____ il _____ C.F. _____
Residente in _____ Via _____ n° _____
Carica ricoperta _____
(ripetere all'occorrenza)

ALTRE DICHIARAZIONI E IMPEGNI

1. di impegnarsi al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
2. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
3. di impegnarsi, in relazione al CCNL, **(barrare una delle due ipotesi)**
 - ad applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nella lettera di invito per tutta la durata dell'appalto;
oppure
 - di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il seguente CCNL
(indicare il CCNL applicato) identificato dal codice alfanumerico unico, ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel disciplinare di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;
oppure
 - di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il seguente CCNL
(indicare il CCNL applicato) identificato dal codice alfanumerico unico che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel disciplinare di gara;
4. di aver preso visione e accettare le disposizioni previste dal Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili, approvato con DGRT n. 1065 del 26/09/2022, sottoscritto tra la Regione Toscana, le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le Aziende USL, le Aziende Ospedaliere e la Fondazione Monasterio, che costituisce parte integrante del Capitolato Speciale di Appalto.
5. di aver preso visione ed accettare le disposizioni previste nel "Patto di integrità" approvato con Delibera del Direttore Generale n. 706 del 31/05/2023, reperibile fra la documentazione di gara fornita dalla Stazione appaltante;
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.

IN CASO DI AUSILIARIA:

SI OBBLIGA

(da compilare solo da parte dell'impresa ausiliaria)

verso il concorrente:

denominazione _____

codice fiscale _____

e verso l'Azienda UsL Toscana Centro

a mettere a disposizione, per l'esecuzione e per tutta la durata dell'appalto, le risorse/mezzi oggetto del contratto di avvalimento.

IN CASO DI COOPTATA:

- di **non partecipare** alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; associata e quale consorzio esecutore di un consorzio).
o, in alternativa,
 di partecipare in più di una forma (indicare quali)

_____e
_____e
inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

- di essere stato associato dal concorrente _____, ai sensi dell'art. 68, comma 12, del D.lgs. n.36/2023, ai fini del presente appalto.
 che eseguirà un importo lavori pari a euro _____, corrispondenti a una percentuale del _____% dell'importo complessivo dei lavori.
 di possedere un ammontare complessivo di qualificazioni relative all'esecuzione di lavori pubblici almeno pari all'importo dei lavori che eseguirà indicato al precedente punto.

Data _____

Firma del soggetto (o dei soggetti)
autorizzati ad impegnare l'operatore economico

(documento firmato digitalmente)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA
ALL'INDIVIDUAZIONE DEL/I TITOLARE/I EFFETTIVO/I E ALL'ASSENZA DI CONFLITTO
DI INTERESSI**

PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA D) DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DELL'AREA DEL PRESIDIO "MISERICORDIA E DOLCE DI PRATO" VIA CAVOUR 87 (PO) - CUP E34E16002830005

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000

La/Il sottoscritta/o
nata/o a prov (____) il
Cod. fiscale
residente a (.....) CAP
Via/Piazza

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione dell'antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009, all'Art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241,
- avendo preso visione della scheda informativa inerente la definizione di "titolare effettivo" e delle relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione,

- di essere **titolare effettivo** dell'impresa di seguito indicata:

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale: Via/Piazza

CAP Comune Provincia.....

Cod. fisc

Classificazione delle attività economiche predisposta dall'ISTAT (codice ATECO e descrizione):

.....

perché in possesso una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (*indicare la quota di partecipazione*).....

.....

.....

.....

- perché in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (*specificare la circostanza*)
.....
.....
.....
.....
- perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società (*specificare la circostanza*).....
.....
.....

DICHIARA INOLTRE

- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura di selezione;
- di impegnarsi a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che possa insorgere durante la procedura selettiva o nella fase esecutiva del contratto;
- di impegnarsi ad astenersi prontamente dalla prosecuzione della procedura nel caso emerga un conflitto di interesse;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

N.B.

- **Il presente modulo dovrà essere compilato da ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, in caso di più soggetti individuati come titolari effettivi;**
- **il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato in PDF ai fini della sottoscrizione con firma digitale del dichiarante.**

Si allega alla presente:

- copia dei documenti di identità del titolare effettivo**, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione;
- copia dei documenti (tessera sanitaria, carta di identità elettronica) attestanti il rilascio del codice fiscale del titolare effettivo.**

I presenti dati sono trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 come attuato dal D.lgs 101/2018:

- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- il conferimento dei dati costituisce il presupposto necessario per la regolarità del rapporto contrattuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno all'Ente implicato nel procedimento, la Regione Toscana, in qualità di soggetto attuatore e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, gli organi dell'autorità giudiziaria;

- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 come attuato dal D.lgs 101/2018.

Luogo e Data _____

Firmato digitalmente _____

Scheda informativa sul titolare effettivo

Il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. **Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria.** La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di anomalia e di un profilo di rischio secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio (Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti. Ai fini degli accertamenti in materia di titolarità effettiva ex art. 22 Reg. 241/2021, in analogia a quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, è opportuno che le pubbliche amministrazioni tengano conto della nozione e delle indicazioni contenute nel d.lgs. 231/2007, si avvalgano degli ausili derivanti da database pubblici o privati, ove accessibili, e tengano evidenza dei criteri seguiti per l'individuazione della titolarità effettiva”.

Comunemente è possibile identificare l'applicazione di 3 criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:

1. **criterio dell'assetto proprietario:** sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario **superiore al 25%**. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
2. **criterio del controllo:** sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);
3. **criterio residuale:** questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società

DICHIARAZIONE AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO AGLI ATTI O RICHIESTA DI OSCURAMENTO DEI DATI PERSONALI PARTICOLARI E/O GIUDIZIARI

PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETTERA D) DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DELL'AREA DEL PRESIDIO "MISERICORDIA E DOLCE DI PRATO" VIA CAVOUR 87 (PO) - CUP E34E16002830005

IL SOTTOSCRITTO _____ NATO A _____

IL _____, NELLA SUA QUALITÀ DI _____

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) _____ IN DATA _____

A ROGITO DEL NOTAIO _____ nr rep. _____ del _____

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO: _____

DICHIARA

la non sussistenza nell'ambito della documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente di informazioni che costituiscono dati personali particolari e/o giudiziari, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) e di autorizzare la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura anche mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma telematica Start

OPPURE

la sussistenza nell'ambito della documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente di informazioni che costituiscono dati personali particolari e/o giudiziari, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) (**indicare il documento, il numero di pagina, la sezione precisa, parti e riferimenti puntuali della documentazione riferiti a precisi dati personali**):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

dei quali si chiede l'oscuramento.

N.B. Come indicato al paragrafo 15 della Lettera di Invito, non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche e non adeguatamente circostanziate. Inoltre la Stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, ritenendo non oscurabili tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'ammissione/esclusione di un concorrente dalla procedura di gara.

DICHIARA INOLTRE

di prendere atto che, in ogni caso la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del D.Lgs. nr. 36/2023 e ss.mm., consentirà l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

Data _____

Firma _____

N.B.: Il presente modello dovrà essere sottoscritto digitalmente legale rappresentante/procuratore del concorrente.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio costituito o costituendo il presente modello dovrà essere sottoscritto dal/i soggetto/i che ha/hanno interesse alla tutela del segreto.

PATTO DI INTEGRITÀ

L'Azienda USL Toscana Centro con sede in Piazza Santa Maria Nuova n.1 Firenze, Codice Fiscale/P.Iva 06593810481 (di seguito denominata Azienda)

e

_____ (di seguito denominato Operatore Economico)
con sede legale in _____ Via _____ n. ____
Codice Fiscale _____ P. IVA _____
rappresentato da _____ in qualità di _____

VISTO

- l'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n.190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e s.m.i.;
- il Piano Nazionale Anticorruzione;
- il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) dell’Azienda.
- il DPR 62/2013 e il Codice di comportamento dell’Azienda.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità del Patto

1.1 Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Azienda.

1.2 Nel presente Patto di Integrità sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Azienda e l’Operatore economico affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto.

1.3 Con il presente Patto di integrità le Parti assumono l’esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

1.4 Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto anche se non materialmente allegato.

Articolo 2 – Ambito di applicazione del Patto

2.1 Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli Operatori economici e di ogni soggetto dell’Azienda impiegato nella procedura di gara dall’inizio della stessa fino all’integrale esecuzione del contratto eventualmente affidato.

2.2 Il presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara e parte integrante dell’eventuale contratto stipulato tra le Parti.

Articolo 3 – Obblighi dell’Operatore economico

3.1 L’Operatore economico deve consegnare una copia del presente documento, debitamente sottoscritta per espressa accettazione dal Titolare/Legale rappresentante¹, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

3.2 Con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità, l’Operatore economico si impegna a:

- uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

¹ Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il presente Patto di integrità deve essere firmato dal Legale rappresentante degli stessi.

- non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o alla gestione del contratto;
- non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, vantaggi o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- segnalare all'Azienda e, qualora il fatto costituisca reato alle Autorità competenti, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o nella fase di esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Azienda;
- non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara, al fine di limitare con mezzi illeciti la concorrenza e dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o collegamento con altri Operatori economici partecipanti alla procedura di gara, di cui all'art. 2359 del Codice Civile²;
- informare tutto il personale di cui si avvale sui contenuti e sugli obblighi previsti dal presente Patto di integrità e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento del personale dell'Azienda USL Toscana Centro reperibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale³;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, rispetto ai soggetti interni ed esterni all'Azienda coinvolti nella procedura di gara e/o nell'esecuzione del contratto;
- ad inviare, su richiesta dell'Azienda, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto.

3.3 L'Operatore economico dichiara di non aver concluso contratti e di non aver conferito incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001⁴. Dichiara inoltre di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, la violazione sarà segnalata all'Autorità competente e verrà disposta l'esclusione dalla procedura di gara.

3.4 Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Azienda ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 4 – Obblighi dell'Azienda

2 **Articolo 2359 del Codice Civile "Società controllate e società collegate"**: Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

3 <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/disposizioni-general/1939-atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento/16516-codice-di-comportamento>

4 **Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001**: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

4.1 L'Azienda si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare, nel rispetto del principio del contraddittorio, gli opportuni provvedimenti nei confronti dei propri soggetti nel caso di violazione di detti principi ed in particolare qualora riscontri la violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento aziendale e nel presente Patto di Integrità.

Articolo 5 – Sanzioni

5.1 Nel caso di violazione grave o reiterata da parte dell'Operatore economico di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità potranno essere applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni, salve le ulteriori previsioni di legge:

- Esclusione dell'Operatore economico dalla procedura di gara (nel caso di violazione accertata nella fase precedente l'aggiudicazione);
- Revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione (nel caso di violazione accertata nella fase successiva l'aggiudicazione e precedente alla stipula del contratto);
- Risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva (nel caso di violazione accertata nella fase di esecuzione contrattuale);
- Segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità.

5.2 La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica, condotto dal RUP, nel corso del quale è garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico.

5.3 L'Azienda ha la facoltà di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici ad esso sottesi. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento danno e l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 6 – Risoluzione controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

_____, li _____

(Firmato digitalmente dal soggetto sopracitato)

Lavori di Adeguamento Prevenzione Incendi dell'area del Presidio 'Misericordia e Dolce' di Prato.



PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA: Azienda USL Toscana Centro

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Sara ALLEGRANTI

CAPOGRUPPO:



SPIRA S.r.l. - Servizi Progettazione Integrata per il Restauro Architettonico
Direttore Tecnico (Art.3 DM n.263/2016): Ing. Massimo MARRANI - Ordine Ingegneri di Firenze n.1594
www.studiospira.it

PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Arch. Sara MARRANI

PROGETTO DELLE STRUTTURE:

Ing. Riccardo PAPI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Ing. Silvio SPADI

MANDANTI:



SERVIZI DI INGEGNERIA s.r.l.



PAOLO PIETRO BRESCI
MARCO CELLINI
LEOPOLDO D'INZEO
LUCIANO PECORI
LAPO BRESCI
LEONARDO D'INZEO

Viale dei Mille, 70 - 50131 - FIRENZE www.consiliumfi.it info@consiliumfi.it TEL+39055495018 FAX+39055480208

PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI:
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI:
PROGETTISTA IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI:
Co-Progettista Prevenzione Incendi:

Ing. Paolo Pietro BRESCI
Ing. Leopoldo D'INZEO
Ing. Paolo Pietro BRESCI
Ing. Leonardo D'Inzeo

CRITERI MINIMI AMBIENTALI
Co-Progettista Opere Strutturali:

Ing. Riccardo CHITI
Ing. Francesco GIANNINI

COLLABORATORI:

Arch. C. MARIOTTI, Arch. F. PIANA, Arch. A. VICECONTI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CSA

SCALA: --

Questo progetto è stato realizzato da Spira srl nel rispetto delle regole stabilite dal proprio sistema di gestione qualità conforme ai requisiti ISO 9001:2015 valutato da BUREAU VERITAS Certification e coperto da certificato n°IT321357

REV.04: Gennaio 2025

© COPYRIGHT - Le leggi italiane ed internazionali sul Copyright proteggono tutte le parti di queste elaborazioni sia il testo che la grafica, le stesse sono proprietà intellettuale dell'autore. E' proibita la riproduzione totale o parziale, in qualsiasi forma con qualsiasi mezzo senza l'esplicito permesso scritto di SPIRA srl - FIRENZE

REV.05: Ottobre 2025

INDICE

<u>CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE I</u>	5
<u>CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO</u>	6
ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO	6
ART.2 AMMONTARE DELL’APPALTO	8
ART.3 MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART.4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	9
ART.5 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI	10
<u>CAPO 2. NATURA DEL CONTRATTO</u>	11
ART.6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO	11
ART.7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	11
ART.8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO.....	12
ART.9 MODIFICHE DELL’OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE	13
ART.10 - NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E INTERNAZIONALE. OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE SOCIALE E DEL LAVORO.....	13
ART.11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E L’ESECUZIONE.....	14
<u>CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>	15
ART.12 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI.....	15
ART.13 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE	15
ART.14 PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI CORRISPETTIVI	16
<u>CAPO 4. CAUZIONI E GARANZIE</u>	17
ART.15 GARANZIA PROVVISORIA	17
ART.16 DOCUMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA	17
ART.17 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI.....	18
<u>CAPO 5. TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI</u>	20
ART.18 ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL’INIZIO DEI LAVORI	20
ART.19 CONSEGNA E INIZIO LAVORI	20
ART.19 BIS CONSEGNA ANTICIPATA IN CASO DI URGENZA.....	22

CSA – Capitolato Speciale d’Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell’area del presidio “Misericordia e Dolce” di Prato

ART.20	TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI	22
ART.21	PROROGHE.....	24
ART.22	SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI.....	25
ART.23	SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP	27
ART.24	INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	27
ART.25	PENALI IN CASO DI RITARDO E PER INADEMPIENZA	28
ART.26	PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE.....	29
ART.27	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	30
CAPO 6.	<u>CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....</u>	32
ART.28	LAVORI A MISURA.....	32
ART.29	LAVORI A CORPO	32
ART.30	EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA	33
ART.31	VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE’ D’OPERA	33
CAPO 7.	<u>DISCIPLINA ECONOMICA</u>	34
ART.32	ANTICIPAZIONE	34
ART.33	PAGAMENTI IN ACCONTO	34
ART.34	PAGAMENTI A SALDO	35
ART.35	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.....	36
ART.36	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO.....	37
ART.37	REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	37
ART.38	ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI	37
ART.39	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	37
CAPO 8.	<u>DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE</u>	39
ART.40	MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D’OPERA	39
ART.41	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	41
CAPO 9.	<u>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</u>	42
ART.42	NORME DI SICUREZZA GENERALI	42
ART.43	ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	43

CSA – Capitolato Speciale d’Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell’area del presidio “Misericordia e Dolce” di Prato

ART.44	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC).....	43
ART.45	MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	44
ART.46	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)	44
ART.47	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	45
CAPO 10.	<u>DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, SUB CONTRATTO, DISTACCO MANO D’OPERA.....</u>	47
ART.48	SUBAPPALTO.....	47
ART.48	BIS RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	50
ART.49	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	51
CAPO 11.	<u>RISERVE, CONTROVERSIE, ESECUZIONE D’UFFICIO, MANODOPERA.....</u>	52
ART.50	RISERVE	52
ART.51	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	53
51.1	RISOLUZIONE BONARIA IN VIA AMMINISTRATIVA	53
51.2	TRANSAZIONE.....	54
51.3	RICORSO ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.....	54
ART.52	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	54
ART.53	RECESSO	58
ART.54	CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	58
CAPO 12.	<u>DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE</u>	59
ART.55	ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE.....	59
ART.56	TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	59
ART.57	PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA	60
CAPO 13.	<u>NORME FINALI.....</u>	61
ART.58	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE	61
ART.59	OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	63
ART.60	ONERI ED OBBLIGHI PER L’APPALTATORE PER L’APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA	63
ART.61	CONFORMITA’ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI	65
ART.62	PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE	66
ART.63	TERRE E ROCCE DA SCAVO E GESTIONE DEI RIFIUTI	67

CSA – Capitolato Speciale d’Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell’area del presidio “Misericordia e Dolce” di Prato

ART.64	UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI	67
ART.65	CUSTODIA DEL CANTIERE	67
ART.66	CARTELLO DI CANTIERE	68
ART.67	EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	68
ART.68	TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI	68
ART.69	DISCIPLINA ANTIMAFIA	69
ART.70	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	69
ART.71	ELABORATI COME COSTRUITO “AS BUILT” E CERTIFICAZIONI	70
ART.72	PROPRIETA’ DEI DOCUMENTI, PRIVACY E RISERVATEZZA.....	71
TABELLA A	72
TABELLE B	74
TABELLA C	76
TABELLA D	79
<u>CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE II</u>	<u>.....</u>	<u>81</u>
ART.1 – SPECIFICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI	82
<u>ALLEGATO A</u>	<u>.....</u>	<u>83</u>
<u>ALLEGATO B</u>	<u>.....</u>	<u>84</u>
<u>ALLEGATO C</u>	<u>.....</u>	<u>85</u>

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE I

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) **Denominazione conferita dalla stazione appaltante:**
Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato
 - b) **Descrizione sommaria:**
Lavori necessari a rendere conforme il comprensorio che resterà di proprietà della Azienda Sanitaria sotto il profilo della prevenzione incendi.
 - c) **Ubicazione:**
Via Cavour 87, Prato (PO)

Per un maggior dettaglio si faccia riferimento agli **elaborati di progetto** allegati al presente Capitolato.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.
6. Inoltre, essendo previste nell'appalto anche opere di installazione impiantistica (in particolare, di tipo termo-idraulico), viene richiesto il seguente requisito da possedere in fase esecutiva (non necessario per partecipare alla gara):
 - risultare abilitato all'installazione di impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del D.M. n° 37/2008 e ss.mm.ii., ovvero «*impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali*», come risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
oppure
 - far eseguire le sole opere di cui sopra ad un soggetto in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti dalla normativa nelle forme ammesse dal D.Lgs. n° 50/2022 e ss.mm.ii., ovvero in regime di subappalto, R.T.I., ecc.
7. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, così come modificato dal DLgs 209 del 31.12.2024;
 - a.1) **Legge n. 120/2020:** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., come modificata dalla Legge 108 del 29/07/2021;
 - b) **Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità**
 - c) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
 - d) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

- e) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 62 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- f) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 65 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- g) **RUP:** Responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del Codice dei contratti;
- h) **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 114 del Codice dei contratti;
- i) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 11, comma 6 del Codice dei contratti;
- j) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'Allegato II.12 del Codice dei contratti e articolo 100, comma 4 del Codice dei contratti.
- k) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- l) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- m) **Costo della manodopera:** il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 41, comma 14, e 110 del Codice dei contratti e all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- n) **Oneri di sicurezza aziendali (anche OS):** gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 108, comma 9, e 110, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- o) **Costi di sicurezza (anche CS):** i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 41 del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella "Stima dei costi della sicurezza" del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014);
- p) **CSE:** il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
- q) **Allegato II.14 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023:** "Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità".

ART.2 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è suddiviso come segue:

	CATEGORIA	LAVORI	IMPORTO LAVORI			
				A CORPO (C)	A MISURA (M)	TOTALE
1	OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA E COSTI SICUREZZA	€	854.872,90	1.690.632,44	2.545.505,34
2	OS30	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	€	376.570,12	-	
3	OS3	IMPIANTI IDRICO-SANITARI	€	68.958,60	-	
A		LAVORI	€	976.747,84	1.690.632,44	2.667.380,28
B		COSTI PER LA SICUREZZA (PSC)	€	323.653,78		323.653,78
IMPORTO TOTALE APPALTO POSTO A BASE DI GARA escluso IVA (compreso oneri della sicurezza)			€	1.300.401,62	1.690.632,44	2.991.034,06

2. L'importo contrattuale viene determinato sugli importi indicati nella tabella di cui al comma 1. È costituito dalla somma dell'importo dei costi della sicurezza di cui al rigo B, non soggetto a ribasso, e dall'importo dei lavori di cui al rigo A al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara. Non è soggetto al ribasso l'importo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo B.
3. Per quanto attiene alla fattispecie ed alla relativa regolamentazione delle categorie si fa esplicito rimando alla **Tabella B** allegata al presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale.
4. Ai fini della determinazione delle classi di importo di cui all'art. 2 comma b) della Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.2) della Legge 108/2021, rileva l'importo riportato nella tabella di seguito riportata, casella **IMPORTO TOTALE APPALTO** (art. 14 co. 4 del Codice dei contratti).

	LAVORI	Soggetti a ribasso (€)	NON soggetti a ribasso (€)	Totale (€)
1	RESTAURO E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA E COSTI SICUREZZA	2.221.851,56	323.653,78	2.545.505,34
2	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	376.570,12		376.570,12
3	IMPIANTI IDRICO-SANITARI	68.958,60		68.958,60
	Totale Lavori soggetti a ribasso			2.667.380,28
	Totale Costi Sicurezza non soggetti a ribasso			323.653,78
	IMPORTO TOTALE APPALTO			2.991.034,06

ART.3 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "A CORPO E A MISURA"
2. L'importo del contratto, può variare in aumento o diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e le condizioni previste dal presente Capitolato
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di offerta si intende applicato a tutti i prezzi unitari in elenco, i quali, così ribassati costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
6. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nel termine stabilito, la Stazione Appaltante disporrà la revoca dell'appalto, l'incameramento del deposito cauzionale promissorio (se richiesto) dandone comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART.4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi della TABELLA A, "Categorie di opere generali e specializzate", dell'Allegato II.12, richiamato dall'articolo 100, comma 4 del Codice Appalti, i lavori sono riconducibili alla categoria prevalente e scorporabili come segue:

LAVORAZIONI	CATEGORIA	IMPORTO LAVORI (incl. Costi sicurezza)	% di subappalto	TIPOLOGIA	SUBAPPALTO
RESTAURO E MANUTENZIONE BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA	OG2	2.545.505,34	Inf. a 50	PREVALENTE	si
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	OS30	376.570,12	100	SCORPORABILE	si
IMPIANTI IDRICO-SANITARI	OS3	68.958,60	100	SCORPORABILE	sì

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

2. Le categorie di cui al comma 1 costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori
3. Ogni aspetto afferente la qualificazione e l'individuazione delle categorie/lavorazioni scorporabili e subappaltabili così come individuate nella lettera di invito e contratto di appalto è indicato e dettagliato nelle Tabelle B allegate al presente Capitolato.

ART.5 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1. I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella **Tabella C**, allegata al presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale.

CAPO 2. NATURA DEL CONTRATTO

ART.6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.
6. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

ART.7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
 - a) il **Capitolato generale d'appalto (DM 145/2000)**, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
 - b) il presente **Capitolato speciale** comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) tutti gli **elaborati grafici** e gli **altri atti del progetto**, come elencati nell'**elenco elaborati**, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - d) l'**elenco dei prezzi unitari** come definito al precedente articolo 3;
 - e) il **computo metrico** e il **computo metrico estimativo**;
 - f) il **Piano di Sicurezza e Coordinamento**, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - g) il **Piano Operativo di Sicurezza** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - h) il **Cronoprogramma dei Lavori** di cui all'articolo 30 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023;
 - i) le **polizze di garanzia** di cui agli articoli 16 (garanzia definitiva) e 17 (polizze) del presente Capitolato.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il **Codice dei contratti**, D.Lgs 36/2023, così modificato dal DLgs 209 del 31.12.2024;

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

- b) il **Regolamento generale**, D.P.R. n.207 del 2010, per quanto applicabile;
 - c) il **Decreto Legislativo n. 81 del 2008**, con i relativi allegati;
 - d) la **L.R. n. 38** del 13 luglio 2007 e il relativo regolamento attuativo, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/R del 7 agosto 2008;
 - f) le Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018;
 - g) il Testo Unico dell'edilizia DPR 6 giugno 2001, n.380.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale;
 - b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

ART.8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 28 e 29 del presente Capitolato, troveranno applicazione le disposizioni vigenti in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. In ogni caso:
 - a) prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto delle voci riportate
 - b) la presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui alla lettera a).
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART.9 MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'art. 124 del Codice dei Contratti la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 124, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 68 del Codice dei Contratti.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 68, comma 17 del Codice dei Contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. Le previsioni di cui ai commi 17, 18, 19 dell'articolo 68 del Codice dei Contratti trovano applicazione anche ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) ed f) dello stesso Codice e laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in sede di gara.
4. Le modifiche della titolarità del contratto di appalto sono disciplinate dall'art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 Codice e detto articolo si applica a tutte le fattispecie ivi richiamate, purché tali modifiche non implicino altre modifiche sostanziali al contratto e non siano finalizzate ad eludere il Codice D.Lgs. 36/2023 e successive integrazioni e revisioni.

ART.10 - NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E INTERNAZIONALE. OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE SOCIALE E DEL LAVORO

1. L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nell'art.57 del D.Lgs. 36/2023 del Codice dei Contratti.
2. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il Responsabile del Procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
3. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), art. 20, comma 3 e art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 300,00

(trecento/00). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 124/2004.

5. L'appaltatore è tenuto all'osservanza dell'art. 57 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 in merito al rispetto dei criteri ambientali minimi e di quanto previsto dal documento di progetto denominato CAM.

ART.11 NORME GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto D.M.19 aprile 2000, n.145.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 106 recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE. (17G00119)" (GU Serie Generale n.159 del 10-07-2017).
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni – NTC2018» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 20 febbraio 2018).
5. Il Direttore dei Lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee e dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
6. Il Direttore dei Lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
7. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART.12 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 29 del D.Lgs 36/2023 per comunicazioni formali tra le parti contraenti afferenti l'avvio, la sospensione, l'esecuzione del contratto e quant'altro, non riguardando mere comunicazioni operative, è richiesta la forma scritta e l'inoltro a mezzo a mezzo PEC (Posta elettronica certificata) o in alternativa telefax o lettera raccomandata A.R; affinché si possa far valere la comunicazione e sia validamente opposta. Eventuali osservazioni dell'Appaltatore su comunicazioni ricevute devono essere presentate per iscritto entro **10** (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, trascorsi i quali la comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.
2. Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi attribuiti; il Responsabile del Procedimento valutata la procedibilità della richiesta e nel termine massimo di entro **10** (dieci) giorni, (fatto salvo la comunicazione di un termine superiore per oggettive e motivate ragioni) consegnerà quanto richiesto.
4. Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate al Responsabile del Procedimento anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo email del **Responsabile del Procedimento Ing. Francesco Tinti: francesco.tinti@uslcentro.toscana.it**
Nella stessa forma e con le medesime modalità l'Appaltatore potrà formulare le proprie osservazioni a stretto giro in merito alle comunicazioni ricevute, diversamente le stesse si intendono accettate integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.
5. L'appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi attribuiti.

ART.13 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO – DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'appalto (DM 145 /2000); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto (DM 145 /2000), le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del DM 145 /2000 Capitolato Generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

ART.14 PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi contrattuali saranno corrisposti con le modalità ed i tempi stabiliti all'art. 33 del presente capitolato; in via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verrà disposto nel rispetto della procedura di seguito specificata:
 - a. il Responsabile del Procedimento rilascia il documento autorizzativo datato e contenente i necessari riferimenti nel rispetto dei termini stabiliti nelle rispettive parti speciali del presente capitolato;
 - b. il pagamento all'appaltatore sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori risultanti dalla contabilità, al netto del ribasso contrattuale, dell'eventuale anticipazione e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui All'art 11, comma 6 del Codice dei Contratti D.Lgs.36/2023;
 - c. l'Azienda USL Toscana Centro rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione (buono d'ordine) e provvede all'invio dello stesso alla ditta in via telematica tramite il nodo smistamento ordini (NSO) Area Pratese Codice Univoco Ufficio C27NVZ codice IPA (AUSLTC). Tutti i dati per la fatturazione elettronica: CIG, eventuale CUP ed il Codice Univoco per l'invio del documento sono riportati nell'ordine autorizzativo alla fatturazione;
 - d. l'Appaltatore, ricevuto il buono d'ordine, emette fattura elettronica intestata all'Azienda USL Toscana Centro – P.IVA **06593810481** come da indicazione contenute nel buono autorizzativo alla fatturazione;
 - e. l'Azienda USL Toscana Centro, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento concordando con l'aggiudicatario, in sede contrattuale, un termine di pagamento superiore ai 30 giorni qualora ne sussistano i presupposti. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6 del D Lgs. 231/2002.
2. L'Appaltatore è obbligato ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; a tale scopo l'appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione, i dati dei conti correnti bancari o postali appositamente dedicati alle commesse pubbliche o in caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità è causa di risoluzione del contratto. Gli obblighi di tracciabilità dovranno essere indicati in apposita clausola negli eventuali contratti di subappalto.

CAPO 4. CAUZIONI E GARANZIE

ART.15 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti, qualora previsto nella Lettera d'invito:

1. L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10.

3. L'atto di fideiussione è rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'art. 106 del Codice, in conformità alla scheda tipo allegata di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193 integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

9. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

10. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

ART.16 DOCUMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 4 ed art. 117 del Codice l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del Codice, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'art. 106 del Codice, in conformità alla scheda tipo allegata di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193 integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito, lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del venti per cento (20%) cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 del Codice dei Contratti se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale
8. Ai sensi dell'articolo 117, comma 6 del codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento

ART.17 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice, l'appaltatore è tenuto a prestare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto in ogni caso almeno **10** (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, polizza assicurativa (R.C.T.) che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori (C.A.R). La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione.

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

3. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.); essa deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, distinta per le opere, le preesistenze, demolizioni e sgomberi secondo gli importi definiti nella **Tabella D**; la garanzia deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore nelle stesse misure stabilite ed indicate nella **D** allegata al presente Capitolato.
5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dell'art. 117 comma 10 R.C.T.) deve essere stipulata per la somma assicurata (massimale/sinistro) indicata nella **Tabella D** allegata al presente Capitolato.
6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante. In particolare si riscontrano i seguenti casi:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
7. Le garanzie prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
8. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 68 del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 5. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART.18 ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'INIZIO DEI LAVORI

1. L'appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 19-bis, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL l'atto di assenso (se necessario), comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimità.
2. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta, e tutti i dati necessari per consentire alla stessa la richiesta del DURC anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

ART.19 CONSEGNA E INIZIO LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **45** (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore, fatto salvo quanto previsto all'art. 19-bis.
2. Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
3. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 43 del presente Capitolato, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 13 e 14. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 15.
6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore.

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

7. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre **120** (centoventi) giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
8. Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:
 - a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
 - b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
 - c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
9. Vista la tipologia dei lavori e la particolarità del contesto in cui si va ad operare, secondo indicazioni del RUP, il Direttore dei Lavori potrà provvedere alla consegna frazionata degli stessi secondo le modalità espresse al comma 6 dell'art. 20 del presente Capitolato.
- 9.bis Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna parziale dei lavori se prevista in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscriverne riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori. Quando il Direttore dei Lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.
10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il Direttore dei Lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
11. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
12. Nel caso previsto dal comma 5, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dal comma 12, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 12, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro **60** (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

13. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei Lavori al nuovo esecutore, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
14. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice dei Contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
15. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

ART.19 BIS CONSEGNA ANTICIPATA IN CASO DI URGENZA

1. E' in ogni caso ammessa la consegna in via d'urgenza, anche prima della stipula, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 17, commi 8 e 9 del Codice dei contratti.

ART.20 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **720** (settecentoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. Inoltre sono stati computati i giorni festivi necessari al completamento di eventuali interventi sugli impianti in essere, compensati in sede di analisi prezzo all'interno delle singole voci di lavorazione.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Ai sensi del D.Lgs 36/2023, All. II.14 – art.1, comma 2(t) il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a giorni **60** (sessanta), per il completamento di

lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

5. Si rileva che l'esecuzione dei lavori, da realizzare nei tempi indicati al comma 1, dovrà perentoriamente essere svolta su 3 fronti contemporanei. Qualora per eventuali esigenze della Stazione appaltante, legate alla necessità di garantire in maniera adeguata la continuità delle attività del Servizio Sanitario Regionale e nell'ottica di ridurre le interferenze tra lavori e attività sanitaria, la stessa Stazione appaltante potrà disporre di consegnare i lavori per singoli blocchi in fasi temporali non contemporanee (ovvero in successione) e/o consegnare i lavori per aree in modo contemporaneo dislocate in blocchi diversi; tale opzione non potrà prevedere alcuna compensazione di natura economica in favore dell'Esecutore.
6. L'esecuzione delle opere, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 20 del presente Capitolato e ai sensi del comma 9 dell'art. 19 del presente Capitolato, sarà strutturata secondo le modalità di seguito esposte:

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 15 gg naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dell'area

a) BLOCCO A 700 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna

1. Collegamento fra Blocco A e Blocco B 170 gg
2. Piano terra 420 gg*
3. Piano Primo 380 gg*
4. Piano secondo 120 gg*
5. Piano terzo 60 gg*
6. Piano quarto 30 gg*

b) BLOCCO B 505 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna

1. Piano Piano terra 300 gg*
2. Piano Primo 145 gg*
3. Piano secondo 60 gg*
4. Piano terzo 60 gg*

c) BLOCCO C 330 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna


1. Piano secondo 120 gg*
2. Piano Terra 150 gg*
3. Piano interrato 90 gg*

DISALLESTIMENTO DEL CANTIERE 20 gg naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori.

***dalla data di consegna del piano. Preme evidenziare che le consegne dei singoli piani avverranno nella sequenza temporale riportata nel cronoprogramma, nel rispetto delle indicazioni impartite dal RUP e condivise con La Direzione Sanitaria del Presidio di Misericordia e Dolce.**

Ogni blocco verrà consegnato secondo il programma riportato nella figura che segue dove si prevede che la consegna venga fatta per singoli piani che verranno ripresi in consegna dal committente al termine dei lavori di ogni piano, il programma fissa i termini di esecuzione dei lavori per ogni piano dell'immobile.

PROGRAMMA



ART.21 PROROGHE

1. Ai sensi dell’art. 121, comma 8, del Codice, l’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’art.20 del presente Capitolato, può chiedere proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno **45 (quarantacinque)** giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 20.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di **45** giorni alla scadenza contrattuale e comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente. In questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile del Procedimento corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro **30** (trenta) giorni dal

ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori qualora questi non si esprima entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere. Nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 20, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 e 5 costituisce rigetto della richiesta senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

ART.22 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 121 del Codice dei contratti, il Direttore Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non erano prevedibili al momento della stipula del contratto. Tra le circostanze speciali rientrano cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali e le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante d'opera o altre modificazioni contrattuali qualora ammissibili ai sensi dell'art. 120 del Codice dei Contratti. Considerato quanto espresso in narrativa il Direttore Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore ordina la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b. le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori e l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute;
 - c. la descrizione delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'art. 121 del Codice, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

redazione del verbale di ripresa dei lavori, che dovrà indicare almeno:

- a. il precedente verbale di sospensione;
 - b. i giorni di effettiva sospensione e il nuovo termine contrattuale differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
7. Il verbale di ripresa è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
8. Ai sensi dell'articolo 121 del Codice se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 20 del presente Capitolato, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 26 del presente Capitolato.
10. In caso di sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
11. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 121 del Codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri previsti dall'articolo 8, nell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023:
1. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento.
Infine il risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 2. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 3. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
 4. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

12. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
13. Il Direttore dei Lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 121 del Codice.

ART.23 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al Direttore Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al Direttore dei Lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 22, commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8, del presente Capitolato in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a. in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b. per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 40 del presente Capitolato.

ART.24 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del , fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 21, per la sospensione dei lavori di cui agli articoli 22 e 23, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 25, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 27 del presente Capitolato.

ART.25 PENALI IN CASO DI RITARDO E PER INADEMPIENZA

1. Ai sensi dell'art. 126 del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' 1,5‰ (uno virgola cinque x per mille) dell'importo contrattuale.
 - a) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a.1 nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
 - a.2 nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - a.3 nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
 - a.4 nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale erogata di cui al precedente comma lettera a) è disapplicata qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 26 del presente Capitolato.
4. La penale ai sensi del precedente comma 2 lettera b) e lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al secondo comma lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile del Procedimento da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 27 del presente Capitolato, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

8. Qualora l'appaltatore, responsabile dell'esecuzione dei lavori e garante del buon esito di tutte le attività ad essa connesse, per sua negligenza o comunque per cause a lui imputabili anche se conseguenti alla condotta di terzi (dipendenti, collaboratori, subappaltatori, lavoratori autonomi, fornitori, ecc.) aventi relazione con la sua organizzazione d'impresa e non con l'appaltante, omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente capitolato speciale d'appalto, compresa la mancata applicazione di quanto previsto nella Offerta Tecnica, incorrerà nell'applicazione di penali pecuniarie nella misura di cui al comma 1, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).
9. Le penali saranno applicate ed i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del DL o di suo incaricato, alla presenza dell'appaltatore o di suo incaricato. Nel caso l'appaltatore, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l'avviso del DL, vistato dal R.U.P. o da suo incaricato.
10. Le penali correlate ai giorni di inadempienza, saranno applicate dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto, fino a quello della comunicazione di adempimento avvenuto che sarà effettuata dall'appaltatore solo per iscritto e che sarà soggetta alla verifica e convalida del DL. Una eventuale comunicazione tardiva dell'appaltatore al DL comporterà l'applicazione della penale nei medesimi termini di cui sopra; non sarà accettata, cioè, la retrodatazione dell'adempimento ovvero l'indicazione di una data di avvenuto adempimento precedente a quella della comunicazione in questione. Nel caso in cui le inottemperanze di cui sotto comportassero, a giudizio del DL, la necessità di proporre all'appaltante di intimare all'appaltatore di sospendere i lavori, le relative penali saranno applicate fino alla data indicata nell'ordine di servizio relativo al provvedimento di ingiunzione della sospensione.
11. Le comunicazioni del DL o dell'appaltatore, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo fax o posta elettronica.
12. L'importo relativo ad eventuali penali in cui fosse incorso l'appaltatore, sarà detratto, per intero o per la parte di esso maturata alla data della constatazione, dal primo pagamento utile. La penale per tardiva ultimazione sarà dedotta dall'ultimo SAL.
13. Ai sensi del comma 2 dell'art.126 del Codice, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente è previsto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è fissato pari al 0,5% dell'importo del contratto, nei limiti e condizioni previsti dallo stesso art. 126, comma 2. L'importo del premio comunque non può superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale. Il premio viene riconosciuto solo nel caso in cui l'anticipazione sul termine fissato contrattualmente è imputabile totalmente a condotte ed azioni dell'Appaltatore, escludendo, pertanto, riduzioni dei tempi legate a varianti in diminuzione, ad eventi naturali, a diverse indicazioni ed esigenze della Stazione Appaltante, cause di forza maggiore e simili. E' fatto salvo che solo la realizzazione dell'opera a regola d'arte, certificata in sede di collaudo, e la consegna anticipata rispetto al termine stabilito determina il diritto al riconoscimento del premio d'incentivazione a favore dell'Appaltatore.

ART.26 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato;
 - f. per esigenze della Stazione Appaltante finalizzate a garantire e tutelare la continuità del corretto svolgimento delle attività del SSR.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. In caso di consegne frazionate ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del presente Capitolato, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Se dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilità si applica l'articolo 121, in quanto compatibile.
5. L'eventuale onere derivante dalla realizzazione delle opere in maniera frammentata, da realizzarsi al fine di consentire il mantenimento in essere delle attività del SSR, è già compreso nel costo contrattuale.

ART.27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 122 del Codice dei Contratti
 - a) La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a **10** (dieci) giorni per compiere

CSA – Capitolato Speciale d’Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell’area del presidio “Misericordia e Dolce” di Prato

i lavori.

- b) Nel caso di risoluzione del contratto, la penale, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora come disciplinato dal comma precedente.
- c) Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 6. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

ART.28 LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 3, comma 3, del presente capitolato.
5. I costi per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1 rigo B, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco prezzi allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del Coordinatore per la Sicurezza e la salute in fase di Esecuzione.

ART.29 LAVORI A CORPO

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'articolo 40, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 41. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella **Tabella C**, allegata al presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale.

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. I costi per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART.30 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata, come segue:
 - a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo 41 del presente Capitolato;
 - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali costi per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
 - a) nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi
 - b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi;
 - c) nella misura definita nell'appendice della Tabella A in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).

ART.31 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

CAPO 7. DISCIPLINA ECONOMICA

ART.32 ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Codice dei Contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare ai sensi del comma 1, quarto periodo, dell'art. 125 del Codice. L'erogazione dell'anticipazione avverrà dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dal completamento dell'allestimento del cantiere ed il concreto avvio delle lavorazioni previste sul Blocco A, B e C, così come accertato dal DLL, in conformità al cronoprogramma dei lavori di cui al precedente art.20. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 Codice Civile.
2. Ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto richiamato al precedente comma 1, l'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, di cui all'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice dei Contratti
3. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
4. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
6. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 6 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 5, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ART.33 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute quando l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del precedente Capo 6, **raggiunge un importo al netto del ribasso d'asta ad € 400.000,00 (quattrocentomila/00)** dell'importo contrattuale, secondo quanto risultante dal Registro di Contabilità e dallo Stato di Avanzamento Lavori di cui rispettivamente all'articolo 12 comma 1 lettera c) e lettera d) dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato ai prezzi di elenco come previsto all'articolo 2, comma 2;
 - b. incrementato della quota relativa ai costi di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 2, riga B;
 - c. al netto della trattenuta a garanzia dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) che viene applicata sull'importo netto progressivo dei lavori da liquidare ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice in merito all'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale. Tale trattenuta viene erogata, nulla ostando, dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.
 - d. Le certificazioni ai fini di eventuale pratica edilizia dovranno essere consegnate tempestivamente alla Stazione Appaltante. La mancata consegna delle stesse comporterà una trattenuta sulla rata di acconto pari al 10%
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a. la Direzione Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera d) dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, che deve recare la dicitura: **«lavori a tutto il»** con l'indicazione della data di chiusura;
 - b. il Responsabile del Procedimento emette, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'emissione dello stato di avanzamento dei lavori il certificato di pagamento. Tale atto deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione;
 - c. sul Certificato di Pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione.
4. La Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 125 del nuovo Codice degli Appalti, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore previa presentazione di regolare fattura elettronica. L'IVA è a carico della Stazione Appaltante che applica l'art. 17 ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a **60** (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 34 del presente Capitolato. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
7. In deroga alla previsione del comma 1, sarà possibile emettere rata di acconto anche prima della maturazione della somma prevista al presente comma solo previa autorizzazione da parte del RUP, a seguito di richiesta di motivazione da sottoporre al RUP stesso.
8. La rata di acconto è emessa anche al netto dell'anticipazione previa autorizzazione da parte del RUP.

ART.34 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla D.L. e trasmesso al Responsabile del Procedimento; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione di cui all'articolo 56, comma 1 del presente Capitolato e alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del corrente articolo.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute a garanzia, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata nei termini di quanto previsto all'art. 125 del Codice concordando con l'aggiudicatario, in sede contrattuale, un termine di pagamento superiore ai 30 giorni qualora ne sussistano i presupposti - dopo l'avvenuta emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9 del Codice dei Contratti.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la D.L. devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. La percentuale minima della rata di saldo è pari al 10% dell'importo dei lavori.

ART.35 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 33 del presente Capitolato e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito al precedente articolo 33, comma 4, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato dei punti percentuali per il semestre di riferimento. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

ART.36 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'art. 34, comma 3, del presente Capitolato, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all'art. 35, comma 2.

ART.37 REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. E' ammessa, nel corso dell'esecuzione del contratto, la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del Codice degli Appalti e del relativo Allegato II.2- bis.
2. Le variazioni di prezzo del costo d'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o diminuzione, sono consentite se tali variazioni non superano il tre per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'90 per cento della variazione stessa, in relazione delle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi ai sensi del comma 3 e 4-quater dell'art.60 del Codice, si rimanda alla successiva Tabella C per l'individuazione delle tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) necessarie per la formazione dell'indice sintetico di cui all'art.4 dell'Allegato II.2-bis del Codice.
4. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante è tenuta a riconoscere l'adeguamento compensativo.
5. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
6. E' esclusa la revisione dei prezzi nell'anno di presentazione dell'offerta di gara e comunque non prima di dodici mesi dalla data della sua emissione.
7. E' fatto salvo il principio del vincolo di bilancio della Stazione Appaltante, ovvero la revisione dei prezzi deve rispondere al rispetto del bilanciamento tra interesse dell'Appaltatore e l'interesse pubblico connesso al risparmio di spesa e alla regolare esecuzione del contratto.

ART.38 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

ART.39 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

CSA – Capitolato Speciale d’Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell’area del presidio “Misericordia e Dolce” di Prato

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 120, comma 12 del Codice dei Contratti e della “Disciplina della cessione dei crediti di impresa”, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
3. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

CAPO 8. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART.40 MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il Responsabile del Procedimento dipende, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si creda in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio delle lavorazioni oggetto di tali richieste.
2. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti, non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti.
- ~~3.~~ I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi specificatamente individuati dall'articolo 120 del Codice dei Contratti
4. Sono consentite modifiche al contratto ai sensi dell'art. 120 del Codice a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs 36/2023
 - b) il quindici per cento (15%) del valore iniziale del contratto,
5. In ogni caso le modifiche definite al comma 4 del presente Capitolato non devono alterare la natura generale del contratto e nel caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
6. Per tutte le fattispecie sopra richiamate in ogni caso non sono consentite modifiche sostanziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023
7. Sono, altresì, consentite le modifiche al contratto, ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 120 del Codice dei contratti per l'eventuale attuazione delle misure ANTICOVID-19 di cui alla DGR n. 645/2020 e definite al precedente articolo 2.
8. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni **fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale** (20%), può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario previa sottoscrizione di specifico **atto di sottomissione**. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
9. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per modifiche già intervenute nonché l'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore
10. E' sottoscritto un **atto aggiuntivo** nel caso di modifiche del contratto principale **superiori al limite** del quinto d'obbligo; in tal caso tale atto costituisce appendice contrattuale, che deve indicare le modalità

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante con riferimento ad eventuali nuovi prezzi.

11. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l'adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 44 del presente Capitolato con i relativi costi non assoggettati a ribasso e gli eventuali adempimenti di cui al successivo articolo 45, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui al prossimo articolo 46.
12. Ai sensi dell'art. 5, comma 10, dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, l'esecutore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Direttore dei Lavori, ricevuta la proposta dell'esecutore redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento entro i successivi quindici giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede, con l'esecutore alla sottoscrizione del relativo atto di sottomissione.
13. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
14. Il Direttore dei Lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 120, comma 1, lettera c), del Codice, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
15. Il Direttore dei Lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
16. In caso di modifiche al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
17. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi come disciplinato al successivo articolo 40 del presente Capitolato.
18. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART.41 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del presente Capitolato.
2. Se tra i prezzi, di cui all'elenco prezzi contrattuale citato al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a. dal prezzario di cui al successivo comma 3, oppure, se non reperibili,
 - a) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. Il prezzario ufficiale di riferimento è il prezzario dei Lavori della Toscana, anno 2024, provincia di Prato, ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del Codice dei Contratti, reperibile presso il sito internet della Regione Toscana e i prezzari DEI srl Tipografia del Genio Civile (Recupero Ristrutturazione Manutenzione I Sem 2024, Impianti Tecnologici I Sem 2024, Impianti Elettrici I Sem 2024).
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART.42 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 16, .
2. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 , allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
5. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 43 commi 1, 2 e 5 oppure agli articoli 44, 45, 46 e 47 del presente Capitolato.
6. Ai sensi dell'articolo 23 della , il Direttore dei Lavori, anche per il tramite del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, e con la collaborazione dell'appaltatore, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
 - i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
 - b..1.b. i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'articolo 16 della citata Legge Regionale;
 - b..1.c. copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
 - b..1.d. copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
 - b..1.e. copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008.
7. L'appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.
8. L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.
9. L'Appaltatore al fine di tutelare la salute dei lavoratori nei cantieri edili è tenuto al rispetto di tutte le misure di precauzione e sicurezza per il contenimento e la diffusione del virus Sars-CoV-2, riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, elaborate dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in ossequio alle disposizioni/protocolli nazionali, regionali, aziendali in materia.

ART.43 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto i documenti necessari per la verifica dell'idoneità tecnico professionale.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per l'Esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui all'articolo 31 del ;
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del ;
 - c) l'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 45;
 - d) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 46.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere per quanto di competenza.
4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del .
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti.
6. La stazione appaltante procede alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria secondo quanto previsto all'art. 16 della Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38.

ART.44 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati al rigo 4 della tabella contenuta all'articolo 2, comma 1, del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell'articolo 45 del presente Capitolato.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 68 del Codice dei Contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
 - a) ad adeguare il PSC, se necessario;
 - b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

ART.45 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di 6 (sei) giorni dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 6 (sei) giorni il Coordinatore per la Sicurezza non si pronunci:
 - a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART.46 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

1. L'appaltatore, entro **30** (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di Esecuzione, il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'articolo 97, comma 3 del Decreto 81 del 2008 l'appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 48 del presente Capitolato Speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 44.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 44 del presente Capitolato.
6. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

ART.47 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del , con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del

contratto.

5. l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 10. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, SUB CONTRATTO, DISTACCO MANO D'OPERA

ART.48 SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice dei contratti pubblici.

Pertanto ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, ed in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, limitatamente alle lavorazioni in categoria prevalente OG2 il subappalto è ammesso nella misura percentuale massima del 50,00% dell'importo delle lavorazioni stesse (limite interno) in ragione della necessità di garantire unitarietà ed uniformità nella esecuzione di parte prevalente delle lavorazioni principali (in categoria prevalente);

2. ai sensi del comma 2 dell'art 105 non viene posto alcun limite percentuale al subappalto delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (OS30).

2-bis. E' fatto obbligo quanto previsto all'art.119, comma 2 quinto periodo del Codice.

3. Relativamente all'installazione di impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) del D.M. n° 37/2008 e ss.mm.ii., previsti nell'appalto, al termine dei lavori, l'impresa o il suo subappaltatore dovranno essere qualificati presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) in modo da poter rilasciare la relativa Dichiarazione di Conformità come previsto dalla normativa vigente.

4. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:

- a) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- b) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato e, pertanto, non può essere autorizzato;
- c) che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato e, pertanto, non può essere autorizzato;
- d) che l'appaltatore provveda al deposito presso la Stazione Appaltante della seguente documentazione:
 - copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata, i seguenti dati:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
 - l'inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui di cui all'articolo 125 del D.Lgs. 36/2023;
 - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto,

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi del presente articolo;

- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali)
- di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del DLGs 36/2023.
- l'indicazione del contratto di lavoro applicato ai sensi dell'art. 119 comma 12 del DLGs 36/2023 e sm.

e) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b) del presente articolo, trasmetta alla Stazione appaltante:

- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
- una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice dei Contratti;

f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

- il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

5. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

- l'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
- trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
- per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 (quindici) giorni.

6. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

- b. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 40 e 41 del presente Capitolato speciale.
7. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili.
 8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
 9. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b. di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
 10. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti.

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui al Capo II articoli 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice dei Contratti La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

11. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il Direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
 - a. verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice;
 - b. controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - c. registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
 - d. provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.
12. È fatto divieto di ricorrere alla modalità del subappalto "a cascata" al fine di garantire un elevato livello delle condizioni di sicurezza nello svolgimento dei lavori, riducendo le interferenze con gli ambienti e le attività in essere del Presidio Sanitario.
13. Per tutto quanto non espresso nel presente articolo, si rimanda a quanto stabilito nell'art. 119 del Codice dei Contratti.

ART.48 BIS RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
2. La D.L. e il Responsabile del Procedimento nonché il Coordinatore per l'Esecuzione in materia di Sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, **il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.**
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della , come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dell'art. 48, comma 10, del presente Capitolato si applica l'articolo 10

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

comma 4, in materia di tessera di riconoscimento.

5. Ai fini dell'articolo 48 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

ART.49 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs 36/2023 nei casi ivi contemplati, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi nei seguenti casi:
 - quando il subappaltatore o cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
 - in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro **20** (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
 - all'acquisizione del DURC del subappaltatore d'ufficio;
 - all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
4. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
5. La documentazione contabile di cui al comma 2 deve dare atto separatamente degli eventuali costi per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del , aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
7. La Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 119, comma 20 del D.Lgs. 36/2023 rilascia all'appaltatore il Certificato di Esecuzione dei Lavori (ANAC) scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.

CAPO 11. RISERVE, CONTROVERSIE, ESECUZIONE D'UFFICIO, MANODOPERA

ART.50 RISERVE

1. Ai sensi dell'art.115 e dell'art.7 dell'allegato II.14 del Codice, ove l'Appaltatore intenda formulare, per qualsiasi motivo, domande, a pena di decadenza, deve iscrivere a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In caso di fatti continuativi, la riserva viene iscritta all'insorgenza del fatto e la quantificazione può essere fatta successivamente.
2. A pena di inammissibilità, la domanda deve essere formulata in maniera precisa e dettagliata, indicando con precisione le ragioni della doglianza e specificando in maniera analitica gli effetti che da essa l'Appaltatore ritiene derivino, rappresentando non solo l'eventuale importo cui ritiene di avere diritto, ma anche specificando i titoli di danno in relazione ai quali ritiene di aver diritto al risarcimento e corredando la richiesta dell'analitico sviluppo dei calcoli in forza dei quali è pervenuto alla determinazione degli importi relativi a ciascun titolo di danno. Le riserve non confermate nel conto finale si intendono rinunciate ed ogni richiesta ivi contenuta non è più valida.
3. L'appaltatore - a pena di decadenza - deve trasmettere al Direttore dei Lavori la documentazione a sostegno di ciascuna domanda, entro i 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi successivi alla formulazione della domanda stessa.
4. A pena di decadenza, tutte le domande formulate dall'Appaltatore devono essere trasfuse nel registro di contabilità alla prima occasione successiva alla data di formulazione di ciascuna domanda.
5. Il registro di contabilità di cui all'articolo 12, comma 1, lett. c) dell'All. II.14 del D.Lgs. 36/2023 è periodicamente sottoposto all'Appaltatore che nel giorno in cui gli viene presentato può sottoscriverlo con o senza domande.
6. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
7. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Qualora l'Appaltatore abbia sottoscritto il registro di contabilità apponendo la dizione "con riserva" accanto alla sottoscrizione, a pena di decadenza ha l'onere di trasfondere o formulare contestualmente le proprie domande.
8. Se l'esecutore, ha firmato con riserva limitatamente alle domande che siano state in precedenza formulate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di **15** (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
9. Il Direttore dei Lavori, nei successivi **15** (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. Ove le deduzioni del direttore dei Lavori non siano svolte, le riserve si intendono comunque respinte.
10. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 5, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza spiegare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si

intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

11. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
12. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
13. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successive al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
14. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
15. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto con la sola eccezione delle domande originate da cause i cui effetti persistano nel tempo e in relazione alle quali è possibile l'aggiornamento.
16. A pena di infondatezza, le riserve devono essere sostenute da valide ragioni tecniche ed amministrative, tenendo conto della natura dell'appalto (copro, misura), della reale consistenza delle attività eseguite, delle previsioni progettuali e delle prescrizioni del presente Capitolato, nonché del principio dell'equilibrio economico finanziario, in conformità all'art.9 del Codice.

ART.51 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

51.1 RISOLUZIONE BONARIA IN VIA AMMINISTRATIVA

1. Ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 36/2023, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale tra il 5% ed il 15% di quest'ultimo, il RUP applica la procedura di cui ai commi da 2 a 6.
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il Responsabile del Procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta fondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite del valore di cui al comma 1.
4. Il Responsabile del Procedimento, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del Direttore Lavori e ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario con le modalità previste dall'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023. La proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
5. Se la proposta è accettata dalle parti, entro **45** (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione.

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 52.3 del presente Capitolato.

6. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

51.2 TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 212 del D.Lgs. 36/2023, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile esclusivamente qualora non sia possibile esperire altri rimedi.
2. Ove il valore oggetto dell'importo oggetto di concessione superi i 200.000,00 euro è acquisito il parere legale interno alla struttura o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il Responsabile del Procedimento.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
5. La procedura di cui al comma 1 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

51.3 RICORSO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Appaltatore sull'interpretazione ed esecuzione del contratto e che non si fossero potute risolvere in via amministrativa, viene previsto il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ed eletto quale foro competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altra modalità.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART.52 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

-
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto durante il suo periodo di efficacia qualora vi siano le condizioni previste all'articolo 122 D.Lgs. 36/2023, ovvero:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 120

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

del Codice dei Contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 48 del presente Capitolato;

- b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dal Capo II, artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice dei Contratti per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;
 - c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione agli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi 258 TFUE.
2. Ai sensi dell'articolo 122, comma 2 del Codice dei Contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione, i seguenti casi:
- a. la decadenza dell'attestazione SOA (se necessaria) dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. l'essere intervenuto, nei confronti dell'appaltatore, un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui Capo II, artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del Codice dei Contratti.
3. Inoltre la Stazione Appaltante risolve il contratto nei seguenti casi:
- a) caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 124 del Codice dei Contratti;
 - b) ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, la nullità del contratto in caso di assenza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
4. Ai sensi dell'art. 122, comma 3, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante dichiara la risoluzione del contratto qualora sia accertato dal Direttore Lavori, secondo la procedura prevista dalla predetta norma, un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
5. Ai sensi dell'art. 122, comma 4, del Codice dei Contratti costituiscono cause di risoluzione del contratto e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, oltre nei casi di cui al precedente articolo 27 anche nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto. Al verificarsi di tale circostanza il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali.
6. Ai sensi dell'art. 120 comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il contratto è altresì risolto qualora la necessità di modifica sia superiore al 15% (quindici) del valore iniziale dello stesso e alle soglie fissate all'articolo 14 del Codice. In tale ambito vi rientrano le modifiche derivanti da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.
7. In ogni caso la procedura è disciplinata del citato art. 122.
9. La Stazione appaltante dà luogo, inoltre alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
- a) transazioni finanziarie relative a tutte le attività oggetto del presente appalto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010, in applicazione del successivo art. 66 del

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

- presente capitolato;
- b) cessione di tutto o parte del contratto;
 - c) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate per il ritardo nell'ultimazione dei lavori e per inadempienze superi il 10% dell'importo contrattuale;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - e) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - f) subappalto non autorizzato o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) associazione in partecipazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 18, del Codice dei contratti;
 - h) violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door).
10. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere altresì il contratto nei seguenti casi, che costituiscono grave inadempimento dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere entro **15** (quindici) giorni dal ricevimento di comunicazione scritta da inoltrarsi mediante posta elettronica certificata, senza necessità di ulteriori adempimenti:
- a. inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c. inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 44 e 45 del presente Capitolato, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - l. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a **15** (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
11. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

12. Contestualmente alla risoluzione del contratto, l'Azienda procederà ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
13. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a sgombrare le aree di lavoro e le loro pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.
14. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a. affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
 - b. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
15. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
16. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

ART.53 RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
2. Si rinvia all'art. 123 del D.Lgs 36/2023 per la completa disciplina della materia oggetto del presente articolo.

ART.54 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell'articolo 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo del presente Capitolato Speciale.

CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART.55 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
2. Il Direttore dei Lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
6. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al Direttore dei Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al successivo articolo 57, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui al precedente articolo 34.

ART.56 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 50, comma 7, 116, comma 7 e Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 il certificato di regolare esecuzione è emesso entro **3** (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

2. Qualora si preveda il collaudo, il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di **6** (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 3, dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all'articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all'articolo 56 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 210, comma 5, del Codice dei Contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.
4. Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1 o 2, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
5. In sede di collaudo il Direttore dei Lavori:
 - a. fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
 - b. assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - c. esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
6. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

ART.57 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

1. La stazione appaltante si riserva, qualora abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato, prima che intervenga il collaudo provvisorio, di procedere alla presa in consegna anticipata ai sensi dell'art. 24 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato.

CAPO 13. NORME FINALI

ART.58 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere, se previsto, relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - e) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

- per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- j) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - k) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - l) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - m) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - n) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - o) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - p) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - q) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - r) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
 - s) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
 - t) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
 - u) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - v) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
 - w) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

- x) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
 - y) la realizzazione di tutte le opere di protezione necessarie per i beni della S.A. all'interno degli ambienti che non potranno essere sgomberati durante l'esecuzione dei lavori.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
3. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

ART.59 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.
2. L'appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

ART.60 ONERI ED OBBLIGHI PER L'APPALTATORE PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA

1. In data 5 agosto 2020 tra l'Azienda Usl Toscana Centro e le Organizzazioni Sindacali CGIL - Camere di Lavoro di Firenze, Prato e Pistoia, CISL – Unione Territoriale Firenze, Prato e Pistoia, UIL Toscana e le componenti federazioni di categoria FILLEA – FILCA – FENEAL veniva sottoscritto il **Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili**. Sono a carico dell'Appaltatore oneri e obblighi scaturenti

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

dalla applicazione del suddetto Protocollo che costituisce parte integrante del presente Capitolato e si allega come **ALLEGATO A**. Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i principali obblighi per l'appaltatore:

- a) **per qualsiasi importo di lavori** l'appaltatore dovrà certificare l'avvenuta formazione a termini di legge e di CCNL dei lavoratori, attraverso gli enti bilaterali della formazione/sicurezza del settore per i quali è prevista in aggiunta, in relazione alla tipologia di lavorazione svolta in cantiere e al rischio specifico che ne deriva e di concerto con il comitato Paritetico di settore, una formazione minimo di due ore prima del rilascio della tessera di riconoscimento e come condizione per il rilascio della stessa, all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa, nonché in vista di ogni significativa variazione organizzativa e/o tecnologica di lavoro (paragrafo 4 "Tutela, sicurezza e accoglienza dei lavoratori" - punto 4.2.1);
- b) **per qualsiasi importo di lavori** l'appaltatore dovrà partecipare al Tavolo Permanente sulla sicurezza (TPS) costituito dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione che lo presiede, la Direzione Lavori, gli RSPP, gli RLS di ogni singola azienda presente in cantiere, l'RLST di emanazione contrattuale e le OO.SS.. Tale incontro si terrà in concomitanza con la prima riunione di coordinamento del cantiere con le imprese esecutrici che il coordinatore alla sicurezza per l'esecuzione dei lavori deve organizzare per svolgere le sue funzioni (paragrafo 4 "Tutela, sicurezza e accoglienza dei lavoratori" - punti 4.2.2 e 4.3);
- c) **per qualsiasi importo di lavori** l'appaltatore e tutte le imprese impegnate nella realizzazione dei lavori dovranno comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo e il domicilio dei dipendenti fuori sede che saranno impiegati nel cantiere. L'appaltatore dovrà provvedere alla predisposizione presso il cantiere, ove fosse necessario, di sedi alloggiative per tali lavoratori, trasferisti e/o non residenti, dipendenti di tutte le imprese a vario titolo operanti nel cantiere medesimo (paragrafo 4 "Tutela, sicurezza e accoglienza dei lavoratori" – punto 4.4);
- d) **per qualsiasi importo di lavori** l'appaltatore e le altre imprese impegnate nel cantiere dovranno attenersi agli ordini impartiti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in merito agli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4 "Tutela, sicurezza e accoglienza dei lavoratori" — punto 4.5. Al fine di garantire un controllo maggiore e più efficace dei lavoratori presenti in cantiere, ogni impresa esecutrice ha l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere:
 - copia conforme del Libro matricola debitamente vistato dall'INAIL, aggiornato;
 - copia conforme all'originale mediante autocertificazione di conformità del registro presenza del cantiere in oggetto, debitamente vistato da INAIL;
 - copia del DURC on-line;
 - copia delle denunce mensili alla Cassa Edile complete dei dati anagrafici dei lavoratori;
 - copia conforme all'originale mediante autocertificazione di conformità di ciascun contratto di subappalto o subcontratto;
 - attestazione della formazione in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere. La formazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 dovrà avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori, per cui gli unici titoli riconosciuti saranno quelli rilasciati dagli Enti Bilaterali di settore;
- e) **per qualsiasi importo di lavori** l'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, nel caso in cui non sia previsto il pagamento diretto delle prestazioni copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori (paragrafo 5 "Regolarità e trasparenza" – punto 5.1);
- f) **per qualsiasi importo di lavori** l'impresa appaltatrice, subappaltatrice o titolare di contratti di sub-

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

affidamento dovranno applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con gli accordi integrativi territoriali del medesimo, vigenti nelle provincie o nella Regione Toscana ove verranno eseguiti i lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse edili ed agli enti bilaterali territorialmente competenti. Tale obbligo è previsto anche per i distacchi sia nazionali che internazionali che per i singoli artigiani a Partita Iva (paragrafo 5 "Regolarità e trasparenza" – punti 5.3.1 e 5.3.2);

- g) per qualsiasi importo di lavori** l'impresa aggiudicataria, il subappaltatore e/o qualsiasi altra impresa presente in cantiere a qualsiasi titolo contrattuale, decidano di avvalersi di lavoratori in distacco, nazionale o internazionale, è fatto obbligo di comunicare preventivamente alla stazione appaltante, attraverso il Responsabile del Procedimento e alla Direzione Lavori, all'appaltatore e per conoscenza alle parti firmatarie del presente protocollo, le motivazioni del ricorso all'istituto del distacco, le generalità dell'impresa distaccante, il numero e la provenienza dei lavoratori interessati oltre che la durata del distacco stesso (paragrafo 5 "Regolarità e trasparenza" – punto 5.3.3);
- h) per qualsiasi importo di lavori** le imprese impegnate nella realizzazione delle opere dovranno aprire la propria posizione presso la Cassa Edili della Provincia di Firenze o in alternativa presso la Cassa Edile Regionale Toscana, fatta salva, per le imprese con sede legale ed operativa in Toscana, l'applicazione della trasferta regionale (paragrafo 5 "Regolarità e trasparenza" – punto 5.4);
- i) per qualsiasi importo di lavori** tutti i lavoratori presenti nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, composto da: - nome e cognome, luogo e data di nascita - fotografia - data di assunzione - la posizione Cassa Edile - ragione sociale dell'impresa di appartenenza e la partita IVA (paragrafo 5 "Regolarità e trasparenza" – punto 5.5);
- j) per qualsiasi importo di lavori** l'impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi, anche riferiti alla Cassa edile della Provincia di Firenze o alla CERT (Cassa Edile Regionale Toscana), e le gravi o ripetute violazioni dei Piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ogni impresa dovrà dimostrare di avere peso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e dichiarare la correlazione con il Piano Operativo di Sicurezza (POS) (paragrafo 5 "Regolarità e trasparenza" – punto 5.8).

2. L'appaltatore secondo quanto indicato dalla Delibera del Direttore Generale n°706 del 31-05-2023 "Approvazione dello schema di patto di integrità dell'Azienda USL Toscana Centro" oltre a:

- a. l'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- b. il Piano Nazionale Anticorruzione;
- c. il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) dell'Azienda.
- d. il DPR 62/2013 e il Codice di comportamento dell'Azienda.

è tenuto alla sottoscrizione del patto di integrità definito secondo Delibera del Direttore Generale n°706 del 31-05-2023 "Approvazione dello schema di patto di integrità dell'Azienda USL Toscana Centro"

ART.61 CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministero dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.159 del 10 luglio 2012) riportato in **ALLEGATO B** al presente Capitolato.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità contenuta nell'ALLEGATO B "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi".
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante,
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 e per i contratti di importo inferiore alla soglia dell'articolo 14 del Codice, la stazione appaltante chiede all'appaltatore la compilazione del questionario semplificato in conformità al modello di cui all'Allegato II al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012. Quest'ultimo modello è riporto nell'ALLEGATO C del presente Capitolato.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 25, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART.62 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. Negli oneri di cui al precedente capoverso sono compresi anche gli oneri di carico, trasporto, scarico e di conferimento a discarica.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del DM 145/2000, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 91, comma 2, del .

4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 65.

ART.63 TERRE E ROCCE DA SCAVO E GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del n. 186 del 2006;
 - siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

ART.64 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. In attuazione del DM 203/2003 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, e della Delibera GRT n. 337 del 15/05/2006, nonché dell'articolo 33 della LR Toscana 38/2007, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibile con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti nei predetti provvedimenti attuativi, solamente se ciò è compreso nel progetto, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono quelli precisati anche nell'allegato 2 alla Delibera :
 - dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15 \text{ Mpa}$, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata
3. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, , quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

ART.65 CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di

sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART.66 CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART.67 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
5. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
6. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

ART.68 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui ai precedenti articoli 35, commi 1 e 2, e 36, e per la richiesta di risoluzione.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento devono avvenire:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) in ogni caso per i pagamenti di cui alla precedente lettera a) utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:
 - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART.69 DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella **White list** tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.
4. Fino al 30/06/2023, l'art. 3, comma 2, della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera c) della Legge n. 108/2021, prevede che per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si proceda mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica e delle ulteriori banche dati, la quale consentirà di stipulare il contratto, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche necessarie per il rilascio della documentazione antimafia, da completarsi entro trenta giorni.
5. Per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procederà mediante Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0

ART.70 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

le spese contrattuali;

- a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. L'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni, ai sensi dell'articolo 225, comma 1, del Codice dei Contratti.
 3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
 4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'appalto.
 5. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 6. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ART.71 ELABORATI COME COSTRUITO "AS BUILT" E CERTIFICAZIONI

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alla redazione degli elaborati "come costruito" seguendo i criteri e le modalità di seguito riportati.
2. I requisiti fondamentali che tali elaborati dovranno soddisfare sono:
 - la rappresentazione esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato;
 - a) la rintracciabilità, una volta realizzata l'opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e manutentive;
 - b) il coordinamento tra elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni all'uso del fabbricato previste dalle norme vigenti.
3. Nell'ottica di operare in regime di qualità, l'Appaltatore dovrà attivare una procedura di produzione degli elaborati "come costruito". Il principio fondamentale da adottare nella definizione della procedura è quello di rilevare e rappresentare i componenti edilizi ed impiantistici prima che vengano celati da altre opere. Gli elementi fondamentali che la procedura dovrà definire sono:
 - a) i documenti da produrre che in termini generali saranno costituiti da planimetrie, prospetti, viste, sezioni, fotografie, relazioni esplicative e corredati da legende relative ai materiali e ai componenti impiegati con richiami alle certificazioni che dovranno essere allegate e dalle indicazioni dimensionali, comprese quelle necessarie ad individuare i componenti nascosti rispetto a punti fissi facilmente individuabili;
 - b) le modalità e le scale di rappresentazione che dovranno essere adeguate agli elementi costruttivi disegnati e, comunque, non inferiori alle rappresentazioni analoghe di progetto;
 - c) i criteri con cui saranno forniti ed organizzati i file degli elaborati grafici, realizzati in formato .pdf, .p7m ed editabile compatibile con Autocad versione 2010;
 - d) quanto altro il RUP e la D.L. ritengano necessario alla redazione degli elaborati del "come costruito".

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

5. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di consegna previste.
6. In ogni caso la consegna ultima di tutta la documentazione "come costruito" e di tutte le certificazioni complete, come richiesto nei precedenti articoli, non potrà avvenire oltre **15** (quindici) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
7. In caso di non rispetto delle scadenze di consegna degli elaborati "come costruito" e delle certificazioni, previste dal programma nonché il ritardo oltre il termine dei 90 gg di cui al precedente periodo si applicheranno le penali di cui all'art. 25 del presente Capitolato.
8. In caso gli elaborati consegnati, a giudizio della D.L, non rispondano ai requisiti richiesti, la D.L. chiederà all'Appaltatore l'adeguamento fissando un nuovo termine di consegna, scaduto il quale se l'Appaltatore è inadempiente si applicheranno le penali di cui al precedente paragrafo per ogni giorno di ritardo.
9. Inoltre, in ogni caso di inadempienza dell'Appaltatore, la D.L. avrà la facoltà di interrompere il proseguo di quelle lavorazioni che vadano a nascondere i componenti non rilevati e la Stazione appaltante potrà procedere ad eseguire d'ufficio le rilevazioni e le rappresentazioni di quanto omesso dall'Appaltatore, eseguendo ove necessario saggi o demolizione di quanto messo in opera; o l'adeguamento degli elaborati consegnati dall'Appaltatore ritenuti non conformi a quanto richiesto. Le sospensioni che si rendessero necessarie non daranno diritto all'Appaltatore ad un prolungamento dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori. A carico dell'Appaltatore saranno le spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio di rilievi e rappresentazione grafica oltre che di demolizione e rifacimento delle opere necessarie ad eseguire il rilevamento. Le penali e/o i costi sostenuti per l'esecuzione d'ufficio saranno decurtati in occasione del primo SAL utile.
10. Ogni elaborato presentato dovrà aver ricevuto l'approvazione della D.L..
11. E' fatto salvo il diritto di rivalsa della Stazione Appaltante per danni derivanti dalla ritardata o mancata asseverazione della SCIA VVF conseguente dal mancato rispetto dei termini di consegna delle certificazioni delle opere eseguite dall'Appaltatore.

ART.72 PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, PRIVACY E RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto del presente Capitolato o pubblicare gli stessi, senza il preventivo assenso scritto dell'Amministrazione.
2. L'Appaltatore del presente appalto sarà tenuto al rispetto del *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e del GDPR 679/16 nei modi ivi indicati: allo scopo l'Appaltatore è tenuto ad individuare il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati.
3. L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa all'appalto la cui divulgazione non sia stata esplicitamente autorizzata per iscritto dall'Amministrazione.
4. L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze le attività svolte per l'Amministrazione, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.
5. Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari, conferenze, etc., con propri elaborati, l'Appaltatore, sino a che la documentazione prodotta non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi resi all'Amministrazione nell'ambito del contratto, che intendesse esporre o produrre.

LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI DELL'AREA DEL PRESIDIO "MISERICORDIA E DOLCE"

CUP		
CIG		
ARCHIVIO DAT		
P.I.		

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito nella seguente **TABELLA A**:

TABELLA A			
AMMONTARE DELL'APPALTO E IMPORTO DEL CONTRATTO			
	<i>Descrizione</i>		TOTALE
1	Importo Totale Lavori a corpo e a misura (L)	€	2.667.380,28
2	Economie (E)	€	-----
3	Importo Oneri per Attuazione PSC (OS)	€	323.653,78
T	IMPORTO TOTALE APPALTO POSTO A BASE DI GARA (1+2+3)	€	2.991.034,06

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, come già riportati nella **TABELLA A**:

- importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
- importo delle economie (E) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale, di cui al precedente punto, applicato solo alle spese generali ed utile di impresa offerto dall'appaltatore in sede di gara, come stabilito all'art. 30 del presente CSA;
- importo dei Costi per la sicurezza (CS) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE»;

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

	<i>Descrizione</i>	Soggetti a ribasso	NON soggetti a ribasso
1	Lavori (L) , colonna "TOTALE" rigo 1 Tabella A	2.667.380,28	
2	Economie (E) , colonna "TOTALE" rigo 2 Tabella A	-----	
3	Costi Attuazione PSC (CS) , colonna "TOTALE" rigo 3 Tabella A		323.653,78

3. Ai fini della determinazione delle classi di importo di cui all'art. 2 comma b) della Legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub. 2.2 della Legge 108/2021, **rileva** l'importo riportato nella TABELLA che segue, casella IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3) (art. 14 del Codice dei contratti):

LAVORI	(€)
---------------	------------

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

1	CATEGORIA OG2	2.221.851,56
2	CATEGORIA OS30	376.570,12
3	CATEGORIA OS3	68.958,60
4	ONERI PER LA SICUREZZA (PSC)	323.653,78
	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3+4)	2.991.034,06

5. All'interno dell'importo dei lavori di cui al **rigo 1, 2 e 3 della TABELLA A**, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione Appaltante nelle seguenti misure:

- a. incidenza della manodopera**, inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso (si veda elaborato specifico):
- **€ 914.492,92** (novecentoquattordicimilaquattrocentonovantadue,92) - **34,28 %**
 - **incidenza delle spese generali (SG): 16,00 %**
 - **incidenza dell'utile di impresa (UT): 10,00 %.**

TABELLE B
CATEGORIE DEI LAVORI - TABELLA QUALIFICAZIONE

1. Ai sensi dell’art. 100 D.LGS 36/2023 e in conformità all’ Allegato II.12 al predetto Decreto Legislativo, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:

CATEGORIE LAVORI			
	CATEGORIA SOA		IMPORTI (valori in €)
OPERE			
A.1.1	OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	2.221.851,56
A.1.2	OS30	IMPIANTI ELETTRICI	376.570,12
A.1.3	OS3	IMPIANTI IDRICO-SANITARI	68.958,60
A.1		TOTALE OPERE	2.667.380,28
COSTI DELLA SICUREZZA (PSC)			
A.2.1	OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	323.653,78
A.2		TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA (PSC)	323.653,78
A.1+A.2		IMPORTO TOTALE APPALTO	2.991.034,06

2. In base a quanto evidenziato dalla tabella “CATEGORIE LAVORI” la categoria prevalente è:

OG2 – RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, il cui importo, al netto delle categorie scorporabili di cui alla tabella seguente “**CATEGORIE SCORPORABILI**”, ammonta a € 2.545.505,34

CATEGORIE SCORPORABILI					
LAVORAZIONI	CATEGORIA	IMPORTO LAVORI	TIPOLOGIA	SUBAPPALTO	% di subappalto
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	OS30	376.570,12	SCORPORABILE	si	100
IMPIANTI IDRICO-SANITARI	OS3	68.958,60	SCORPORABILE	si	100

Ai fini del subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alle categorie prevalenti, pertanto il subappalto della categoria prevalente *OG2* è ammesso nella misura inferiore al 50%.

3. I lavori appartenenti alla categoria *OS30* (impianti elettrici e speciali) e *OS3* (impianti idrici) sono scorporabili. Tali lavorazioni sono soggette al divieto di avvalimento, ai sensi del comma 11 dell'art.104 del Codice.

Possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:

3.a) requisiti qualificazione art 28 dell'Allegato II.12 D.LGS 36/2023 (per *OS3*);

3.b) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo integrale della categoria scorporabile;

In assenza di qualificazione devono essere subappaltate ad impresa qualificata (Subappalto cd. Obbligatorio)

4. E' fatto divieto di subappalto c.d. a cascata per tutte le categorie di lavori, in considerazione della necessità di limitare le interferenze con l'attività del SSR, considerato che i lavori prevedono il loro svolgimento all'interno degli edifici del Presidio in contemporaneità delle attività del SSR.

TABELLA C					
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI					
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera					
Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee					
n.	Parte 1 Lavori			<i>In euro</i>	<i>In %</i>
1	Opere civili				
1a	RESTAURO E MANUTENZIONE BENI TUTELATI OG2	TOL.2	2.221.851,56	83,30	
1b	IMPIANTI ELETTRICI OS30	TOL.14	376.570,12	14,12	
1c	IMPIANTI IDRICO-SANITARI OS3	TOL.15	68.958,60	2,59	
PARTE 1 - TOTALE LAVORI			2.667.380,28	100%	
Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee					
n.	Parte 2 Costi per la sicurezza			<i>In euro</i>	<i>In %</i>
2	Costi per la sicurezza				
2a	RESTAURO E MANUTENZIONE BENI TUTELATI OG2	TOL.2	323.653,78	100	
2b	IMPIANTI ELETTRICI OS30				
2c	IMPIANTI IDRICO-SANITARI OS3				
PARTE 2- TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA			323.653,78	100%	
TOTALE DA APPALTARE			2.991.034,06	100%	

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui alla tabella C sono indicate nella seguente tabella:

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
M	LAVORI A MISURA euro	1'690'632,44
M:001	BLOCCO A euro	972'697,17
M:001.001	OPERE ARCHITETTONICHE euro	972'697,17
M:001.001.001	Demolizione, rimozione e smontaggi euro	79'925,83
M:001.001.002	Intonaci, controsoffitti, coperture, pavimenti e finiture euro	320'873,34
M:001.001.003	Infissi e opere da vetraio euro	480'419,64
M:001.001.004	Opere murarie e cartongessi euro	83'178,36
M:001.001.005	Ascensori euro	8'300,00
M:002	BLOCCO B euro	486'408,10
M:002.001	OPERE ARCHITETTONICHE euro	486'408,10
M:002.001.001	Demolizione, rimozione e smontaggi euro	113'129,59
M:002.001.002	Intonaci, controsoffitti, coperture, pavimenti e finiture euro	129'183,98
M:002.001.003	Infissi e opere da vetraio euro	194'390,22
M:002.001.004	Opere murarie e cartongessi euro	33'104,31
M:002.001.005	Ascensori euro	16'600,00
M:003	BLOCCO C euro	231'527,17
M:003.001	OPERE ARCHITETTONICHE euro	231'527,17
M:003.001.001	Demolizione, rimozione e smontaggi euro	24'661,35
M:003.001.002	Intonaci, controsoffitti, coperture, pavimenti e finiture euro	5'940,39
M:003.001.003	Infissi e opere da vetraio euro	106'711,22
M:003.001.004	Opere murarie e cartongessi euro	69'314,21
M:003.001.005	Ascensori euro	24'900,00
C	LAVORI A CORPO euro	1'300'401,62
C:001	BLOCCO A euro	629'042,04
C:001.002	OPERE STRUTTURALI euro	402'003,87
C:001.002.007	Scala 2 euro	180'115,55
C:001.002.008	Scala 3 euro	57'612,87
C:001.002.009	Scala 4 e 5 euro	16'733,39
C:001.002.010	Scala 6 euro	58'165,73
C:001.002.011	Scala 7 euro	7'351,20
C:001.002.012	Cerchiature e architravature euro	82'025,13
C:001.003	NUOVO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO euro	109'409,44
C:001.004	INTERVENTI PUNTUALI euro	92'278,00
C:001.006	IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO E INTERVENTI VARI euro	25'350,73
C:002	BLOCCO B euro	189'585,10
C:002.002	OPERE STRUTTURALI euro	104'290,64
C:002.002.006	Scala 1 euro	78'409,89
C:002.002.012	Cerchiature e architravature euro	25'880,75
C:002.003	NUOVO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO euro	46'528,21
C:002.004	INTERVENTI PUNTUALI euro	26'660,00
C:002.006	IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO E INTERVENTI VARI euro	12'106,25
C:003	BLOCCO C euro	131'525,85
C:003.002	OPERE STRUTTURALI euro	5'212,61
	A RIPIORTARE	

COMMITTENTE: Azienda USL Toscana Centro - Dipartimento Area Tecnica

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

TABELLA D		RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO	
Descrizione		importi in euro	
1.a	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	2.667.380,28	
1.b	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza	323.653,78	
1	Importo Appalto della procedura d'affidamento (1.a + 1.b)	2.991.034,06	
2.a	Ribasso offerto in percentuale (su 1.a)		
2.a.1	Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)		
3	Importo del contratto		
4.a	Garanzia provvisoria (Non richiesta ai sensi dell'art. 53, co. 1 del D. Lgs. 36/2023)	2%	Non applicabile
4.b	Garanzia provvisoria ridotta		
5.a	Garanzia definitiva art. 117- art. 53, comma 4		
5.b	Maggiorazione garanzia definitiva (ribassi > al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%)	Non applicabile	
6.a	Importo assicurazione lavori C.A.R.(1) art. 117, comma 10	Importo contratto	
	di cui:		
6.b	a) per le opere (al massimo)	6.a – 6.c – 6.d	
6.c	b) per le preesistenze	200.000,00	
6.d	c) per demolizioni e sgomberi	100.000,00	
6.e	Importo assicurazione R.C.T. (2)	500.000,00	
7	Estensione assicurazione periodo di garanzia (3)		
8	Importo Polizza indennitaria decennale (4) per lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 14 Il limite di indennizzo è tra il 20% e il 40% del valore opera realizzata.	Non applicabile	
	di cui:		
8.a	a) per le opere		
8.b	c) per demolizioni e sgomberi		
9	Importo Polizza indennitaria decennale R.C.T. (5)		
10	Importo minimo netto stato d'avanzamento		
10.a	Residuo oltre il quale è vietato lo stato d'avanzamento		
10.b	Massimo liquidabile con gli stati di avanzamento		
11	Tempo utile per l'esecuzione del contratto , le cui fasi e tempistiche sono dettagliate nel CSA e Cronoprogramma	Giorni naturali, successivi e consecutivi	
12	Penale giornaliera lavori per il ritardo	1,5‰	

(1) La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

CSA – Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori di adeguamento prevenzione incendi dell'area del presidio "Misericordia e Dolce" di Prato

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «**Contractors All Risks**» (**C.A.R.**) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto così distinta:

- partita a) per le opere oggetto del contratto, al netto degli importi di cui alle partite b) e c),
- partita b) per le opere preesistenti
- partita c) per demolizioni e sgomberi

Tale garanzia deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

- (2) La garanzia assicurativa di **responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.)** deve essere stipulata per una somma assicurata del 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000,00 ed un massimo di euro 5.000.000,00.
- (3) le garanzie di cui alle righe 6.b e 7 della Tabella D, sono estese fino a 48 (quarantotto) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo
 - a) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.
- (4) Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 14, l'appaltatore si obbliga a presentare una polizza assicurativa indennitaria decennale postuma ai sensi dell'articolo 117, comma 11, del Codice dei contratti, con decorrenza dalla data emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture derivanti dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con un limite di indennizzo non inferiore al 20% (venti per cento) del valore dell'opera e non superiore al 40% (quaranta per cento).
- (5) Ai sensi dell'art. 117 comma 11 del Codice dei Contratti l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi di durata decennale con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 € ed un massimo di 5.000.000

30 ottobre 2025

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE II

ART.1 – SPECIFICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI

La seconda parte del Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi dell’art. 32 comma 3 lettera b dell’allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, è individuabile nei seguenti elaborati a cui si rimanda:

- AR.STP: Specifiche Tecniche e Prestazionali – Opere Edili
- IM.STP Specifiche Tecniche e Prestazionali – Impianti meccanici
- IES.STP Specifiche Tecniche e Prestazionali – Impianti elettrici e speciali

ALLEGATO A

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA SUI CANTIERI
NEGLI APPALTI PUBBLICI DI EDILIZIA OSPEDALIERA**

tra

REGIONE TOSCANA

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO REGIONALE (CGIL)

CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI REGIONALE (CISL)

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO REGIONALE (UIL)

FILLEA CGIL

FILCA CISL

FENEAL UIL

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE

FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO

Visti:

- Il D.Lgs. 50 del 18/4/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- Il D. Lgs. 81 del 9/4/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni;
- La legge regionale n. 38 del 13/7/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
- L'Intesa ex L.131/2003 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 agosto 2020 concernente il Piano nazionale Prevenzione 2020-2025 (PNP) e la DGRT 1607 del 21/12/2020, che recepisce a livello regionale tale Intesa;
- Il Patto per la Sicurezza e la Regolarità del Lavoro in Toscana del 21/12/2007;

- La legge regionale n. 18 del 16/4/2019 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007.);
- La Legge n. 136 13/8/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.”;
- Il D.M. 388 del 15/7/2003 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni);
- La DGRT 1644 del 23/12/2019 che approva il Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Organizzazioni Sindacali, sottoscritto il 10 febbraio 2020, che prevede al punto 2, al fine di garantire lavoro sicuro e di qualità, nonché la corretta applicazione dei CCNL, di procedere tempestivamente all'aggiornamento del “Protocollo d'intesa per la trasparenza, informazione, sorveglianza e la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro negli appalti pubblici di edilizia ospedaliera” sottoscritto nel 2004 tra Regione Toscana, Aziende sanitarie regionali e OO.SS.;
- La DGRT n.231/2021 – Approvazione delle Linee di indirizzo per l'attività di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro di competenza della Regione e dei Dipartimenti delle Aziende Sanitarie Territoriali ;
- Il Protocollo d'intesa siglato tra INL e la CNCE (Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili) l'11 marzo 2021;
- Il D.M 143 del 25/6/2021, che definisce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili;
- La L. 108 del 29 luglio 2021 che modifica l'art. 105 co.14 del d.lgs 50/2016 e le relative indicazioni operative dell'INL nella nota del 06.10.2021 rot. 1507.
- La Legge del 17 dicembre 2021, n. 215 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, che ha introdotto rilevanti modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare riguardo all'attività di vigilanza e alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e al ruolo del preposto;
- La DGRT 1406 del 27/12/2021 di approvazione del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020-2025, che contiene lo specifico Progetto Predefinito 7 (PP7) Prevenzione in edilizia e agricoltura;
- La DGRT 663 del 13/6/2022 con la quale è stato approvato il documento "Linea guida generale per la vigilanza nei cantieri edili", come aggiornamento della deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 25 marzo 2019.

Premesso che:

- L'obiettivo primario delle Parti firmatarie è garantire il miglior livello di sicurezza ed igiene del lavoro per i lavoratori impegnati nei cantieri edili operanti presso le Aziende USL e le Aziende Ospedaliere Toscane;
- Per raggiungere i migliori risultati in termini di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro è fondamentale fornire una adeguata formazione ai soggetti di cantiere interessati alla realizzazione dell'opera ed effettuare un puntuale monitoraggio dell'applicazione del presente protocollo;
- E' fondamentale che ogni lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato prima di essere addetto allo svolgimento dei compiti lavorativi e che la formazione e l'addestramento dovranno riguardare le specificità dell'attività lavorativa, gli aspetti di tutela della salute e sicurezza e la conoscenza della norme di sicurezza;
- Per quanto sopra, si ritiene indispensabile la collaborazione e l'assistenza dei servizi PISLL delle Aziende Sanitarie, della Scuola Professionale Edile e dei Comitati Paritetici Territoriali, ove costituiti;

- Rappresenta reciproco interesse, nonché obiettivo comune la promozione di qualsiasi iniziativa tesa a combattere il lavoro irregolare; a tale scopo si ritiene utile garantire reciprocamente ogni possibile scambio di informazioni sulla conduzione dei cantieri;
- Si dovrà privilegiare ogni azione tesa a garantire il massimo rispetto dei diritti e della partecipazione dei lavoratori;
- Si ritiene di rinviare alla sottoscrizione di appositi accordi data protection la regolamentazione degli eventuali trattamenti di dati personali che dovessero seguire all'attuazione del presente protocollo.

Si conviene quanto segue

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente protocollo si applica ai cantieri edili per nuove opere, ristrutturazioni, manutenzione straordinaria e restauri presso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere (per l'elenco completo dei lavori rientranti nel campo di applicazione si fa riferimento all'allegato X del d.lgs 81/08).
2. Il presente protocollo non si applica ai cantieri per i quali, all'atto della sottoscrizione, sia già stata approvata la progettazione definitiva. In ipotesi di appalto integrato, il presente accordo non si applica qualora sia già stato approvato il livello di progettazione a base di gara. La stazione appaltante si impegna, in questi casi, a sensibilizzarne comunque il rispetto dei contenuti.
3. La programmazione degli interventi sarà oggetto di informazione annuale alle parti sottoscrittrici del presente protocollo.
4. La committenza si impegna inoltre a comunicare alle OO.SS. firmatarie, alle Casse Edili del territorio dove ha sede il cantiere ed alla Cassa Edile Regionale Toscana le informazioni di cui alla notifica preliminare.
5. Il protocollo sarà allegato agli atti di gara e ai contratti di futura stipula.

Art. 2

Tutti i cantieri

1. Il committente si impegna a prevedere nei documenti di gara per gli affidamenti di lavori o per gli affidamenti di incarichi di progettazione, direzione e coordinamento sicurezza le specifiche clausole per dare attuazione a quanto contenuto nel presente protocollo.
2. Il committente si impegna a valorizzare l'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di aggiudicazione dell'appalto.
3. Per tutti i cantieri si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) Le imprese assumono l'impegno di dotare i propri dipendenti di tessera personale di riconoscimento e di vigilare che i dipendenti delle aziende in subappalto, attraverso specifica regolamentazione nel contratto di subappalto, e i lavoratori autonomi eventualmente impegnati nella realizzazione delle opere, siano dotati di tessera personale di riconoscimento con foto, numero progressivo e gli altri dati previsti dall'art. 5 Legge n. 136 del 13/08/2010, art. 18, comma 1, lett. u), art. 21 comma 1 lettera c) e Art. 26 comma 8 del D.Lgs 81/2008 ssmii, e della circolare n.16 del 4 luglio 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva – “Lavoratori autonomi – attività in

cantiere – indicazioni per il personale ispettivo” Le suddette informazioni possono essere rese disponibili anche attraverso l’utilizzo del QRCode. Tutti i lavoratori come sopra indicati dovranno essere inoltre in possesso di tessera sanitaria elettronica.

- b) Le imprese assumono l’impegno a promuovere il coordinamento degli RLS di tutte le ditte presenti in cantiere, anche tramite la partecipazione, in accordo con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, alle riunioni di coordinamento.
- c) Le imprese mettono a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, compresi i RLST e i RLS del Sito Ospedaliero o della Azienda ASL presso cui è localizzato il cantiere, copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative apportate allo stesso, le imprese consultano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e gli forniscono eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno facoltà di formulare proposte al riguardo.
- d) L’impresa affidataria si impegna a rispettare quanto previsto all’art. 30 comma 4, 5 e 6 e all’art.105 del D. Lgs. 50/2016 e il Committente si impegna a rispettare quanto previsto dall’art 23 comma 16 e dall’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016. Il Committente si impegna ad adoperarsi affinché, nei casi di inadempienza da parte degli affidatari, accertata in via definitiva dalle competenti autorità, sia garantito prioritariamente il pagamento delle spettanze e delle contribuzioni a tutti i lavoratori coinvolti nella realizzazione dell’opera o dei lavori appaltati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
- e) Il committente o l’impresa affidataria, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori, richiede alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente l’attestazione di congruità della manodopera impiegata come stabilito dal D.M 143 del 25/6/2021. Il committente si impegna a richiedere alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente l’attestazione di congruità della manodopera impiegata anche in occasione degli stati di avanzamento lavori intermedi.
- f) Il committente, attraverso opportuni interventi di verifica, si impegna, con la collaborazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione e del Direttore dei Lavori, a far rispettare le seguenti indicazioni per la gestione del cantiere:
 - 1) con tutte le imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi dovrà essere stipulato da parte dell’appaltatore un contratto che, oltre a contenere gli impegni e/o gli obblighi dei contraenti, dovrà contenere almeno una clausola di risoluzione del contratto sia in caso di impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi e retributivi, compresi quelli riferiti alla cassa edile, da verificare anche prima del pagamento degli stati di avanzamento lavori, che per il non rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ogni sub-appalto dovrà essere autorizzato dal Committente e, prima della stipula del contratto, ad ogni Subappaltatore dovrà essere consegnata copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa affidataria. In caso di rilevazione da parte degli organi competenti di impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e retributivi saranno attivate le procedure previste dall’art 30 e dall’art 105 del D. Lgs. 50/2016. Analogamente, in caso di mancato rispetto delle disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori, saranno attivate le procedure previste dall’art. 14 del D. Lgs. 81/08. Il Committente attiva il potere sostitutivo nelle ipotesi di cui all’art 30 comma 5 e comma 10 dell’art.105 del D. Lgs 50/2016;

- 2) tutte le imprese con dipendenti presenti nel cantiere e che svolgono attività edile, ovvero le imprese addette alla realizzazione di opere edili e delle attività disciplinate dalla regolamentazione collettiva del settore edile (costruzioni edili; costruzioni idrauliche; movimento di terra; cave di prestito; costruzioni stradali e ferroviarie; costruzioni di ponti e viadotti; costruzioni sotterranee; costruzioni di linee e condotte; produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato; produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato) applicheranno il CCNL e i contratti territoriali per i dipendenti delle imprese edili ed affini sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative sul piano nazionale e siano iscritte alla Cassa Edile o alla CERT, fermo restando quanto previsto dagli accordi regionali in materia di trasferta sottoscritti dalle Parti Sociali;
- 3) per tutti i lavori diversi da quelli edili, come specificati nel punto b), l'impresa esecutrice si impegna ad applicare al personale il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le effettive attività da espletare nell'ambito dell'appalto, come indicato dall'art.3 della LR 18/2019;
- 4) che non sia presente in cantiere alcun soggetto a cui è applicato un costo orario lordo inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva applicata così come specificato ai punti precedenti;
- 5) che nel caso in cui nell'esecuzione dell'appalto l'impresa aggiudicataria, il subappaltatore e/o qualsiasi altra impresa presente in cantiere a qualsiasi titolo contrattuale, decidano di avvalersi di lavoratori in distacco, nazionale o internazionale, è fatto obbligo di comunicare preventivamente alla stazione appaltante, attraverso il Responsabile del Procedimento e alla Direzione Lavori, e per conoscenza alle parti firmatarie del presente protocollo, le generalità dell'impresa distaccante, il numero e la provenienza dei lavoratori interessati oltre che la durata del distacco stesso;
- 6) favorire l'introduzione di misure che facilitino l'adozione di corretti stili di vita da parte dei lavoratori e la verifica che in tutto il cantiere, comprese le mense e refettori aziendali, vengano rispettate le normative relative al divieto di fumo e quelle relative all'impiego di alcol e sostanze stupefacenti. (Legge Quadro n 125/2001 art 15)
- g) Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, durante la realizzazione dell'opera:
- 1) organizza tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - 2) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
 - 3) verifica che le imprese abbiano sottoscritto apposite convenzioni per la fruizione di pasti caldi da parte dei lavoratori;
 - 4) verifica che le imprese si siano dotate di idonei locali di riposo/refezione, spogliatoi, docce, gabinetti e lavabi.
- h) In relazione alla valutazione dei rischi delle imprese, tutti i lavoratori dipendenti impegnati nel cantiere dovranno essere in possesso del certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente. Ogni lavoratore neo assunto dovrà essere sottoposto sia alla visita medica preventiva in fase pre-assuntiva, prima di essere avviato al lavoro, sia ai successivi controlli sanitari con periodicità definita in base alla natura ed entità dei rischi professionali a cui è esposto.

- i) L'ASL competente per territorio, fermi restando i compiti di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro si impegnano, in particolare, a fornire assistenza ed informazione al Committente, alle imprese, ai lavoratori ed a tutti i soggetti impegnati nel cantiere, anche per gli aspetti relativi all'adozione di corretti stili di vita.
- j) L'ASL e gli Enti Bilaterali di settore, ognuno per le proprie competenze, si impegnano a fornire a tutti i soggetti firmatari un adeguato supporto a tutte le iniziative di informazione e formazione professionale aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria prevista dalle norme cogenti sugli aspetti di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- k) I Comitati Paritetici Territoriali si impegnano a fornire agli altri soggetti firmatari i dati relativi ai sopralluoghi effettuati dai propri tecnici.
- l) Le imprese si impegnano a garantire che tutti i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, siano adeguatamente formati sui rischi e sulle misure di sicurezza previste per il settore edile ed in particolare per la specifica attività, prima di essere impegnati nei vari cantieri e prima dell'inizio delle fasi lavorative. Questi obiettivi saranno perseguiti attraverso la predisposizione di un percorso formativo, in collaborazione con il sistema bilaterale della formazione edile, da effettuare prima dell'inizio dei lavori in cantiere, e successivi interventi di aggiornamento e di verifica delle conoscenze e abilità acquisite.
Ogni significativa variazione del lavoro e dei rischi professionali sarà preceduta dall'adeguamento del PSC e del POS e conseguentemente l'appaltatore è tenuto all'effettuazione di specifici incontri di aggiornamento di ogni singolo lavoratore.

Art. 3

Cantieri di lavori di importo superiore a 1,5 milioni di euro

1. Per i cantieri di lavoro di importo superiore a 1,5 milioni di euro, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) I committenti procedono, prima dell'inizio dei lavori, all'effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, con il coinvolgimento dei RLS/RLST/RLS sito.
- b) E' applicata una procedura, individuata da Regione Toscana, di registrazione elettronica delle presenze e delle ore lavorate nel cantiere di realizzazione dell'opera per il tramite della tessera sanitaria elettronica. Quanto sopra allo scopo di evitare che nei siti lavorativi abbiano accesso persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro e assicurativo. La tessera sanitaria è utilizzata anche per la marcatura di entrata, di pause e di uscita dal cantiere e i dati opportunamente registrati anche al fine di verificare l'orario di lavoro svolto dai lavoratori. Le presenze registrate per il tramite della tessera sanitaria elettronica sono trasmesse alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente. La tessera e il documento di riconoscimento consentiranno la connessione con i dati – in possesso dell'impresa – relativi alla formazione del lavoratore, le scadenze e gli aggiornamenti formativi necessari. Saranno concordate le modalità di trasmissione reciproca delle informazioni. Nella documentazione di gara, i costi per i dispositivi elettronici per la rilevazione delle presenze tramite tessera sanitaria sono inclusi all'interno del PSC nei costi per la sicurezza.
- c) Il committente si impegna con la collaborazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, a fare in modo che sia effettuata da parte della impresa affidataria dei lavori la

verifica puntuale ai fini della sicurezza e la raccolta delle seguenti informazioni relative ai cantieri di lavoro che dovranno essere messe a disposizione del servizio Pisll della ASL territorialmente competente, eventualmente attraverso un idoneo sistema informatico accessibile a tutti i soggetti coinvolti compresi gli organismi di controllo:

- I. Nominativo delle ditte, compresi i subappaltatori, con organico impegnato nel cantiere;
- II. Ore lavorate complessivamente in cantiere da ogni ditta di cui al punto I;
- III. Nominativi delle figure della prevenzione aziendale;
- IV. Infortuni sul lavoro accaduti nel cantiere con l'indicazione delle relative durate e anche degli incidenti e dei mancati infortuni, in modo da costruire una sorta di osservatorio degli eventi;
- V. Relazione sintetica per infortuni superiori ai 20 giorni;
- VI. Copia dei Piani di Sicurezza e Coordinamento e dei Piani Operativi di Sicurezza;
- VII. Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione;
- VII. Attestati di formazione e di idoneità alla mansione per ogni lavoratore.

Le informazioni individuate ai punti I, II, III e IV dovranno essere rese disponibili anche alle Casse Edili, alle OO.SS. di rappresentanza dei lavoratori edili territorialmente competenti e al RLST.

- d) L'ASL competente per territorio, fermi restando i compiti di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro si impegnano, in particolare ad elaborare i dati di cui al punto precedente e a preparare una relazione conclusiva, di tipo statistico, sui risultati relativi all'intervento realizzato.

La relazione, alla chiusura del cantiere, è trasmessa ai firmatari del presente protocollo e potrà essere sottoposta all'attenzione del Comitato regionale ex art. 7 e dell'Ufficio operativo, per gli aspetti inerenti alla vigilanza, qualora i suoi contenuti siano di interesse per la programmazione dell'attività congiunta in materia di sicurezza sul lavoro.

Art.4

Cantieri di lavori di importo superiore a 5 milioni di euro

1. Per i cantieri di lavoro di importo superiore a 5 milioni di euro, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Il committente si impegna ad applicare scrupolosamente quanto previsto (articolo 22 della legge regionale n. 38 del 13/07/2007) in merito alla nomina del Tutor di cantiere ed a coinvolgerlo anche per quanto previsto nei successivi punti.
- b) Per i lavori complessi, come definiti dall'art 3 comma 1 lett. oo) del D. Lgs. 50/2016, il committente si impegna a stipulare appositi protocolli di intesa con la AUSL competente - servizio PISSL al fine di realizzare progetti di vigilanza, controllo ed assistenza in tutte le fasi della progettazione e realizzazione dell'opera, con risorse appositamente dedicate.
- c) Il committente, in fase di progettazione, si impegna alla valutazione, anche tramite il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in accordo con l'Area Funzionale PISLL dell'Azienda USL competente per territorio, della necessità di predisporre un'integrazione al sistema di primo soccorso interno al cantiere (cd "soccorso Dedicato") (art. 45 D.Lgs 81/08 e D.M. n. 388/2003), anche in relazione all'ubicazione e alla complessità del cantiere stesso, effettuando un'analisi, che tenga conto in particolare: della valutazione dei rischi e del fenomeno infortunistico, della procedura di allertamento e della

capacità di interazione con i servizi di emergenza territoriali (118), della gestione coordinata ed integrata in emergenza delle varie aziende operanti nel cantiere e lavoratori autonomi, tramite la redazione di procedure condivise.

- d) Le imprese esecutrici promuovono l'individuazione, in seno ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle imprese operanti in cantiere, della figura di RLS di sito; ove presente, assumerà tale incarico il RLST.
- e) Le imprese esecutrici e, a richiesta, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, anche tramite il tutor di cantiere, si impegnano a partecipare agli incontri richiesti da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie delle seguenti linee di indirizzo.
- f) Il committente si impegna a promuovere accordi sindacali con la/e impresa/e esecutrice volti a regolare relazioni sindacali e organizzazione del lavoro per favorire la piena affermazione dei diritti dei lavoratori, garantendo che gli impegni assunti in tali accordi siano applicati anche alle imprese in subappalto, sub-contratto.

Art. 5 **Norme finali**

1. Le Parti, con l'obiettivo condiviso di promuovere la qualità del lavoro e la valorizzazione della buona impresa, riconoscono nel DURC di congruità uno strumento fondamentale per contrastare i fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale negli appalti di lavori.

2. La Regione Toscana pertanto, si impegna a promuovere la piena applicazione di quanto previsto dal DM 143/2021 e dall'accordo tra le PP.SS. del 10/09/2020 in collaborazione con le Casse Edili, anche valutati gli esiti della sperimentazione in corso di cui alla DGRT n. 193/2020.

Art. 6 **Tavolo di monitoraggio**

1. La Regione si impegna, almeno una volta l'anno, a convocare un tavolo di monitoraggio con i firmatari del presente Protocollo al fine di una verifica dello stato di attuazione del presente Protocollo. Eventuali ulteriori incontri potranno essere richiesti anche da una delle Parti firmatarie anche al fine di monitorarne l'applicazione in relazione a singoli lavori.

Letto e sottoscritto

Firenze li,

Per la Regione Toscana il Presidente Eugenio Giani _____

Firmato digitalmente da:
Dalida Angelini

Per CGIL Dalida Angelini _____ Data: 10/10/2022 16:30:55

Firmato digitalmente da

Per CISL Ciro Recce _____

Ciro recce
CN = recce Ciro

Firmato digitalmente da

SIMONE PANDURI

Per UIL Simone Panduri _____

CN = PANDURI SIMONE
SerialNumber = TINIT-PNDSMN63E11G4200
C=IT
Date of Birth: 1978-08-10

Firmato digitalmente da:

Per FILLEA CGIL Alessia Gambassi _____ **ALESSIA GAMBASSI**

Firmato digitalmente da:
18/10/2022 20:42

Per FILCA CISL Simona Riccio _____

SIMONA RICCIO

Firmato digitalmente da:

Per FENEAL UIL Daniele Battistini _____

DANIELE BATTISTINI

Per Azienda usl Toscana centro Paolo Morello Marchese _____

PAOLO MORELLO MARCHESE
2022.11.10 13:06:37
CN=PAOLO MORELLO MARCHES
C=IT
O=Regione Toscana/01386030488
2.5.4.97=VATTI-01386030488
RSA/2048 bits

CASANI MARIA LETIZIA
RECORSO: 2022-11-17 11:27:49 UTC

Per Azienda usl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani _____

Per Azienda usl Toscana sud est Antonio D'Urso _____

ANTONELLA VALERI
REGIONE
TOSCANA/01386030488
17.11.2022 13:09:05 UTC

Per AOU Careggi Rocco Donato Damone _____

ROCCO DONATO DAMONE
Regione Toscana/01386030488
18.11.2022 11:50:44 GMT+01:00

Per AOU Meyer Alberto Zanobini _____

ALBERTO ZANOBINI
Regione Toscana/01386030488
18.11.2022 16:47:24 GMT+01:00

Per AOU Pisana Silvia Briani _____

BRIANI SILVIA
REGIONE
TOSCANA/01386030488
22.11.2022 11:21:09 UTC

Per AOU Senese Antonio Barretta _____

Documento firmato da:
**ANTONIO DAVIDE
BARRETTA
REGIONE**

Per Fondazione Toscana Gabriele Monasterio Marco Torre _____

Firmato digitalmente da: Marco Torre
Organizzazione: Regione Toscana/01386030488
Unita': Servizio Sanitario Regionale
Data: 25/11/2022 09:24:33

ALLEGATO B

Allegato n. B

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto.....

in qualità di rappresentante legale di.....

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";³
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";⁴
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Firma,

Data:..... Timbro

³ Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

⁴ Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".

ALLEGATO C

ALLEGATO II - Questionario semplificato di monitoraggio della conformità a standard sociali minimi

Premessa

Il questionario è parte integrante della documentazione relativa al contratto d'appalto, come previsto al punto ... del par. ... del capitolato speciale d'appalto/contratto riguardante la conformità agli standard sociali minimi. Le informazioni fornite dall'aggiudicatario attraverso il questionario costituiscono a tutti gli effetti "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi del DPR 445/2000, che prevede specifiche sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Lo scopo del questionario è quello di monitorare le modalità con le quali l'aggiudicatario gestisce le attività connesse agli standard sociali minimi.

Il questionario riguarda esclusivamente i beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto e la relativa catena di fornitura, e non riguarda la generalità dei beni/servizi/lavori prodotti, commercializzati o realizzati dall'aggiudicatario, e relative catene di fornitura.

Pertanto, nel presente questionario, con il termine "prodotti"/"servizi"/"lavori" si intendono esclusivamente i beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto.

Attenzione: *la presente versione semplificata del questionario di monitoraggio si focalizza sulle fasi con maggior intensità di lavoro della catena di fornitura; il questionario non riguarda le altre fasi della catena di fornitura, come la produzione delle materie prime e dei semilavorati, per le quali deve essere comunque garantita la conformità agli standard sociali minimi, e sulle quali l'Amministrazione può altresì effettuare attività di monitoraggio.*

Per questo motivo, in questo questionario, con i termini "fornitori" e "sub-fornitori" ci si riferisce ad operatori economici coinvolti nelle fasi della catena di fornitura sopra descritte.

Il questionario costituisce il primo elemento del monitoraggio della conformità agli standard sociali minimi previsti dal contratto, e può costituire la base di un dialogo costruttivo tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario.

Si consiglia di rispondere alle domande del questionario utilizzando un documento separato, in modo da esporre le risposte con lo spazio adeguato.

La persona di contatto dell'aggiudicatario, in relazione al presente questionario

è:

ruolo ricoperto nell'organigramma aziendale:

e-mail: tel.:

Il questionario deve essere restituito entro il.....,

al seguente ufficio:.....

Nota per la compilazione

L'aggiudicatario che si trovi in una delle tre situazioni sotto descritte:

- 1. partecipi ad una iniziativa multi-stakeholder (Mulsti-Stakeholder Initiative - MSI), conforme alla definizione riportata nel glossario al termine del questionario;*
- 2. abbia ottenuto una certificazione del sistema di gestione della Responsabilità Sociale d'Impresa in conformità a standard internazionalmente riconosciuti, come lo standard SA8000, od equivalenti;*
- 3. fornisca all'Amministrazione aggiudicatrice, attraverso l'appalto in oggetto, esclusivamente prodotti appartenenti al circuito del "commercio equo e solidale", come definito dall'Allegato I della Risoluzione del Parlamento Europeo A6-0207/2006, riportata nel glossario al termine del questionario.*

non è tenuto a rispondere alle domande n. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 riportate in carattere grassetto nel questionario.

Nel caso del verificarsi di una o più delle tre situazioni, l'aggiudicatario è comunque tenuto a fornire all'Amministrazione aggiudicatrice, entro il [gg/mm/aa], i seguenti documenti, come sotto specificato:

- 1- **partecipazione ad una iniziativa multistakeholder:** *appropriata documentazione relativa sia alla descrizione dell'iniziativa multi-stakeholder alla quale partecipa l'aggiudicatario, sia alla dimostrazione della stessa partecipazione;*
- 2- **certificazione del sistema di gestione della Responsabilità Sociale d'Impresa:**
 - *certificato di conformità, in corso di validità, del sistema di gestione della responsabilità sociale dell'impresa ai requisiti di standard internazionalmente riconosciuti, rilasciato per attività/prodotti/servizi inerenti l'appalto in oggetto, da parte di un organismo indipendente e accreditato in conformità allo stesso standard;*
 - *copia dei rapporti delle verifiche ispettive interne effettuate da organismi di terza parte nei 12 mesi precedenti rispetto alla data del ricevimento della presente comunicazione;*
 - *copie dei rapporti delle verifiche ispettive effettuate sui propri fornitori dall'impresa fornitrice o da organismi di terza parte, e relative alla conformità agli standard sociali sui diritti umani e le condizioni di lavoro, che comprendano i requisiti sociali di cui al presente contratto;*
 - *piano delle azioni correttive determinate nell'ambito delle verifiche ispettive di cui al punto precedente;*
- 3- **fornitura esclusiva di prodotti appartenenti al circuito del "commercio equo e solidale":** *appropriata documentazione relativa alla dimostrazione che i prodotti offerti nell'appalto in oggetto appartengono al circuito del "commercio equo e solidale", come definito dall'Allegato I della Risoluzione del Parlamento Europeo A6-0207/2006, riportata nel glossario al termine del questionario. sopra descritto;*

Informazioni generali sull'impresa

Sede legale e amministrativa (se diversa):.....

Ubicazione delle unità produttive (Paese, Città, CAP/ZIP code, Via/Piazza):.....

Gamma della vendita (o della produzione):.....

Domande	Sì	No	Non so	Descrizione/commento
1. Descrivere le fasi della filiera produttiva dei prodotti (es.: produzione delle fibre > produzione del tessuto > produzione degli accessori > confezionamento > ecc.)				
2. Descrivere il ruolo svolto dall'organizzazione nella catena di fornitura dei prodotti (es.: rivenditore, produttore, combinazione rivenditore-produttore, ecc.) <i>Vedi le definizioni nel glossario</i>				
3. Indicare tutti i fornitori e sub-fornitori coinvolti nella fase di realizzazione del prodotto finito (es.: confezionatori) e della sua distribuzione, specificando i seguenti riferimenti di ogni fornitore e sub-fornitore: - ragione sociale; - nome del legale rappresentante; - indirizzi delle sedi legali, amministrative e dei siti produttivi (Paese, Città, CAP/ZIP code, Via/Piazza, indirizzo di posta elettronica); - nome della persona di contatto e indirizzo di posta elettronica; eventuale sito internet.				

<p>4. L'organizzazione ha informato i fornitori e sub-fornitori che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sociali minimi, lungo la catena di fornitura, di cui al presente appalto? <i>Descrivere le modalità utilizzate per l'informazione di cui sopra e allegare la relativa documentazione (es.: lettere, e-mail, ecc.).</i></p>				
<p>5. L'organizzazione ha comunicato ai propri fornitori e sub-fornitori, la richiesta di accettare eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard sociali minimi di cui al presente appalto, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa? L'organizzazione ha ottenuto da parte dei fornitori e sub-fornitori l'accettazione formale della possibilità di effettuare verifiche ispettive presso le loro sedi? <i>Descrivere le modalità di comunicazione utilizzate e allegare la relativa documentazione (es.: lettere, e-mail, documenti dai quali si evince l'accettazione ad effettuare delle verifiche ispettive, ecc.).</i></p>				
<p>6. L'organizzazione ha identificato la fase della filiera nella quale possono verificarsi eventuali rischi di mancato rispetto degli standard sociali minimi? <i>In caso positivo, indicare le procedure messe in atto per la gestione del suddetto rischio.</i></p>				
<p>7. L'organizzazione ha un proprio "Codice di condotta", o un documento ufficiale equivalente (es.: Politica di Responsabilità Sociale di Impresa), approvato dall'alta direzione, attestante la politica dell'organizzazione in materia di controllo etico della filiera di fornitura e finalizzato a regolare i rapporti con fornitori? <i>In caso positivo, allegare il documento e indicare se esso viene comunicato ai fornitori</i> <i>In caso positivo, descrivere le modalità di comunicazione utilizzate e allegare la relativa documentazione (es.: lettere, e-mail, ecc.).</i></p>				
<p>8. Il "Codice di condotta", o documento ufficiale equivalente di cui alla domanda 8, include il riferimento alla conformità, lungo la catena di fornitura, alle otto Convenzioni fondamentali stabilite da ILO?</p>				

<p>9. L'organizzazione include il rispetto degli standard contenuti nel proprio "Codice di condotta" (o documento ufficiale equivalente) nei contratti di fornitura? <i>In caso positivo, allegare la copia di uno dei contratti di fornitura in essere con i fornitori che producono i prodotti oggetti dell'appalto.</i></p>				
<p>10. L'organizzazione ha condotto negli ultimi 12 mesi, o ha fatto condurre da auditor esterni indipendenti, verifiche ispettive presso i fornitori e sub-fornitori relative alla conformità agli standard sociali minimi di cui al presente appalto, o inclusi nel proprio "Codice di condotta" (o documento ufficiale equivalente)? <i>In caso positivo, indicare il numero di fornitori ispezionati e la percentuale di fornitori ispezionati rispetto al totale dei fornitori, e allegare copia dei rapporti delle verifiche ispettive condotte.</i></p>				
<p>11. In caso di rilevazione di non conformità nell'ambito delle verifiche ispettive di cui alla domanda 11, quali azioni correttive sono state pianificate? Con quale tempistica e piano delle azioni correttive? <i>Allegare il piano delle azioni correttive</i></p>				
<p>12. L'organizzazione modifica le pratiche commerciali (ad es.: prezzi di acquisto, pianificazione ordini, accordi di lunga durata) in modo da permettere ai fornitori e sub-fornitori di garantire la conformità agli standard sociali minimi?</p>				
<p>13. L'organizzazione ha dedicato risorse umane per il monitoraggio dell'applicazione degli eventuali "Codici di condotta" e/o delle politiche di responsabilità sociale, e/o degli standard sociali minimi di cui al presente appalto? <i>In caso positivo, indicare il numero delle persone e l'unità/settore dell'organizzazione responsabile dell'attività del monitoraggio.</i></p>				